



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE INAUGURALE DEL PRESIDENTE
CATERINA CHIARAVALLOTI



ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO
31 GENNAIO 2026



CORTE DI APPELLO REGGIO CALABRIA

Premessa

In via preliminare è necessario premettere che la Corte d'Appello di Reggio Calabria risente ancora delle difficoltà cui ha dovuto far fronte per diversi anni in conseguenza di una scopertura di organico che si è attestata sempre ad un indice superiore al 50%, circostanza che ha determinato delle ricadute anche sugli uffici giudicanti del distretto ai quali si è dovuto fare ricorso con applicazioni endodistrettuali per consentire il regolare espletamento dell'attività giurisdizionale.

La quasi totale copertura dell'organico è avvenuta solo nell'anno in corso e in particolare dal maggio 2025 all'esito delle delibere consiliari di tramutamento che hanno determinato la copertura dei posti delle sezioni penali dopo quelle delle sezioni civili. Pertanto, allo stato attuale ancora non si è avuta piena cognizione delle ricadute positive della avvenuta copertura dell'organico.

Con riferimento a tutto il distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria, per quanto attiene il settore civile notevole l'impegno profuso dai magistrati nel settore civile e nei settori specialistici, in relazione ai quali le pendenze e le sopravvenienze hanno ad oggetto la trattazione di numeri elevati di procedimenti in proporzione ad organici esigui e insufficienti, altrettanto deve dirsi per il settore penale rispetto al quale è nota la criticità, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, attese le difficoltà conseguenziali alla trattazione dei c.d.

“ maxi” processi di criminalità organizzata, la cui complessità deriva non solo dal numero di imputati (quasi sempre sottoposti a misure cautelari) e dal numero e complessità dei capi di imputazione, ma, anche e soprattutto, in ragione di una mole rilevantissima di materiale probatorio non sempre adeguatamente selezionato nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che la trattazione di procedimenti dal carattere “ipertrofico” determina sovente il blocco e/o comunque il rallentamento dell’attività giurisdizionale ordinaria.

Tale situazione richiederebbe delle adeguate riflessioni soprattutto quanto all’impostazione di tali procedimenti sin dalla fase delle indagini preliminari avuto riguardo, peraltro, al dato - tutt’altro che insignificante - del numero elevato dei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione e dell’entità delle somme liquidate a tale titolo.

A ciò si aggiunge che la sopravvenienza di un numero considerevole di maxi processi perlopiù con imputati in stato di custodia cautelare ha altresì comportato per lunghi periodi un impiego maggiore delle risorse (sia personale della magistratura che personale amministrativo) nei settori penali della giurisdizione con la conseguenza inevitabile di un accumulo di arretrato nei settori civili e di un aumento dei tempi di definizione dei procedimenti.

Ancora, talune pronunce di annullamento con rinvio e senza rinvio della Corte Suprema di Cassazione proprio in materia di reati in materia di criminalità organizzata (sia per quanto attiene le sentenze di merito, che le pronunce incidentali in materia cautelare) impongono una analisi approfondita anche per ciò che attiene le tecniche redazionali delle sentenze che dovrebbero garantire, nel rispetto dei principi basilari del diritto, la stesura di argomentazioni motivazionali ricollegabili al *thema decidendum*, almeno secondo i criteri propri di un provvedimento giurisdizionale, richiedendosi che la trascrizione/esposizione delle prove non avvenga in modo acritico e scongiurando il rischio di incorrere in motivazioni eccessive e ridondanti.

Passando poi alla analisi dell’attività giudiziaria nel distretto, per quanto attiene complessivamente la produttività degli Uffici, può affermarsi senz’altro che vi è stato un grande

sforzo e un grande impegno ai fini del raggiungimento dei risultati del PNRR, e che a tal proposito si è rivelato senza dubbio altamente proficuo l'apporto fornito dagli addetti UPP e della magistratura onoraria, così, sempre in senso deflattivo, ha inciso positivamente la trattazione dei processi in via telematica.

Certamente, per la Corte in ragione di un arretrato accumulato in tempi lunghissimi soprattutto in conseguenza di gravissime scoperture dell'organico che hanno afflitto l'ufficio per anni senza soluzione di continuità, nonostante gli sforzi e i risultati eccellenti raggiunti che attestano un impegno eccezionale dei consiglieri della sezione civile, non sarà certamente agevole riuscire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR con gli strumenti forniti dalle nuove previsioni normative che per l'ufficio hanno comportato il solo aumento di un'unità dell'organico, dovendosi al tempo garantire un adeguato livello qualitativo della giurisdizione, che non venga compromesso dall'esigenza prevalente di assicurare un'elevata produttività e la riduzione del *Disposition Time*.

Per ciò che attiene inoltre l'impatto conseguenziale alle nuove norme introdotte dalla "riforma Cartabia" e dalle recenti innovazioni legislative in tutti i settori della giurisdizione, sarà opportuno effettuare un'analisi più particolareggiata che tenga conto delle peculiarità di ciascun ufficio e soprattutto della differenza di quanto emerso in relazione al primo e al secondo grado di giudizio. Pertanto, si passerà di seguito ad analizzare le situazioni dei singoli uffici con riferimento ai vari settori della giurisdizione.

SETTORE CIVILE

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Per quanto concerne **gli effetti delle riforme** più recenti sul contenzioso civile si riporta quanto segue.

Minori e Famiglia

Considerazioni certamente positive vanno riservate alla norma che disciplina in maniera chiara i rapporti tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni che sotto la vigenza della vecchia formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. aveva dato adito a non pochi dubbi interpretativi, essendosi registrati nel tempo orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte e dei giudici di merito, a proposito dell'individuazione del giudice competente, in alcuni casi contrastanti e/o contraddittori, in una materia particolarmente delicata quale è quella dei provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale in caso di figli minori.

Particolarmente apprezzabili e già oggetto di frequente applicazione sono le disposizioni speciali introdotte in tema di violenza domestica o di genere che, prevedendo un procedimento più snello, più celere e deformalizzato e attribuendo nel contempo al giudice poteri officiosi più penetranti, consentono all'autorità giudiziaria di intervenire tempestivamente e con una certa efficacia nei casi sempre più frequenti di abusi e di maltrattamenti familiari.

Positivo riscontro si registra anche per ciò che concerne l'utilizzo dello strumento del cumulo di domande di separazione e di divorzio contemplato dall'art.473 bis.49, poiché dopo un iniziale scetticismo dettato plausibilmente dalle incertezze in ordine alle concrete modalità di proposizione di un "doppio ricorso", il Tribunale di Reggio Calabria ha registrato nel periodo qui considerato: n.172 separazioni consensuali, 139 divorzi congiunti e 73 separazioni e divorzi consensuali (ricorsi cumulativi).

Crisi d'impresa

Non si registrano ricadute positive per ciò che concerne gli strumenti messi a disposizione dal Codice della Crisi di Impresa, poiché, sebbene la perdurante crisi economica che ha interessato sia le società che le persone fisiche e/o giuridiche che non possono essere dichiarate fallite spinge tali soggetti alla ricerca spasmodica del rimedio che più si attaglia alla loro situazione concreta, nella sua applicazione la disciplina prevista dai singoli istituti appare farraginoso e confuso, e non sono delineati con sufficiente chiarezza i presupposti richiesti così da consentire all'autorità giudiziaria un vaglio legittimo sulla ricorrenza dei requisiti richiesti dalle singole norme.

Rapporti bancari

Nulla di rilevante da segnalare se non che si registra una leggera diminuzione delle iscrizioni in materia bancaria, rientranti nella competenza della Sezione.

In particolare, a fronte di 14 nuove iscrizioni, sono stati definiti 29 procedimenti, a conferma della straordinaria capacità di produzione dei magistrati addetti al settore contrattualistica/commerciale.

Immigrazione e Protezione Internazionale

In questo settore, si segnala un leggero aumento delle nuove iscrizioni che si caratterizzano ormai in massima parte nella richiesta di riconoscimento del diritto di cittadinanza.

Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.

La macroarea “**Previdenza e assistenza**”, che è quella di maggiore consistenza, abbraccia, invero, sia procedimenti finalizzati all'accertamento dell'invalidità civile, dell'invalidità pensionabile e dell'assicurazione per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sia una consistente quota di cause aventi ad oggetto questioni di natura “*contributiva*” nella forma di giudizi di contestazione della riscossione esattoriale.

Sono, queste ultime, materie che presentano, non di rado, problematiche non semplici e che impegnano molto il settore, anche in ragione del numero elevato dei relativi procedimenti.

Basti rammentare il diffuso contenzioso (dai molteplici risvolti) in tema di indebita erogazione di prestazioni economiche assistenziali e previdenziali, le controversie proposte sotto forma di opposizione a cartelle esattoriali, ad intimazioni di pagamento, a preavvisi di fermo amministrativo di veicoli ed a comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie, le opposizioni a precetto ed a pignoramenti esattoriali, le cause instaurate per omesso versamento di contributi, le opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni emesse dall'INPS e dall'Ispettorato del Lavoro e le impugnazioni di diffide accertative dello stesso Ispettorato.

Persistente è, poi, il contenzioso in materia di opposizione alla revoca del reddito di cittadinanza.

Ormai esaurite sono, invece, le controversie afferenti agli estratti di ruolo, pure per effetto della conversione in legge del decreto fiscale n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR n. 602/1073 introducendo il comma 4-*bis*.

Sono, per contro, sempre sostenute le pendenze in tema di ATP *ex art. 445 bis* c.p.c., essendo intervenute ben 3.725 sopravvenienze (solo di poco inferiori alle 3.773 nuove iscrizioni dello scorso anno giudiziario). Tali procedimenti sono, comunque, adeguatamente fronteggiati dai tre magistrati onorari tabellarmente delegati per la trattazione, che ne hanno definiti ben 3.999, riducendo le pendenze a n. 2.797 fascicoli.

Cospicuo è, altresì, il contenzioso più propriamente lavoristico, sotto il profilo sia quantitativo, pur se le sopravvenienze sono in diminuzione (erano stati iscritti complessivamente 991 ricorsi nel periodo 01.07.2023-30.06.2024, mentre ne sono stati depositati 780 nell'arco temporale 01.07.2024-30.06.2025), sia qualitativo (anche in ragione della stratificazione delle discipline nel tempo, della continua evoluzione del dato positivo e della non sempre agevole esegesi del testo normativo, che rendono le questioni sempre più articolate e complesse).

In particolare, sempre elevato, anche se in flessione (da 771 a 576), è il numero delle controversie in materia di pubblico impiego. Resta, difatti, ragguardevole il contenzioso instaurato per pretese legate ad incarichi dirigenziali e/o per mansioni superiori, nonché quello

introdotto per il recupero di somme arretrate ed indennità varie derivanti dall'applicazione di fonti collettive e quello concernente la pretesa al compenso per il buono pasto e la sua monetizzazione. Di spessore è pure il contenzioso scolastico, con riferimento tanto alle procedure di inserimento nelle graduatorie ed alle procedure di mobilità annuali, quanto a rivendicazioni inerenti alla carta docenti ed a plurimi profili retributivi. È, per converso, contenuto il numero di procedimenti avviati per il riconoscimento di condotte antisindacali ai sensi dell'art. 28 legge 300/70.

In merito poi ai licenziamenti, si rammenta che è stato abrogato il c.d. rito Fornero (art. 1, commi da 47 a 69, della legge n. 92 del 2012) e che sono state introdotte, nell'ambito della riforma Cartabia, norme speciali per le controversie in materia di impugnazione dei **licenziamenti** in cui è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro **ex art. 441-bis c.p.c.**, aventi carattere di priorità, ragione per la quale si è ritenuto necessario prevedere un'assegnazione separata dei relativi fascicoli, che seguono una "corsia preferenziale" e sono periodicamente monitorati.

Nell'arco temporale in considerazione sono stati iscritti complessivamente 24 procedimenti di tal fatta (come lo scorso anno giudiziario) e ne sono stati definiti 20, di cui 3 con conciliazione giudiziale (nel periodo 01.07.2023-30.06.2024 ne erano stati "chiusi", invece, dodici, sei dei quali conciliati), con una pendenza finale al 30.06.2025 di 16 fascicoli.

Infine, la **durata media** dei procedimenti definiti è stata di 173 giorni, in diminuzione rispetto all'arco temporale 01.07.2023-30.06.2024 (201 giorni) e di gran lunga inferiore alla durata media dei procedimenti in tema di lavoro nello stesso periodo (530 giorni).

Quanto poi agli **strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie**, allo stato non si è in grado di rilevare l'impatto della riforma Cartabia sulla deflazione dei procedimenti mediante il ricorso alle procedure alternative della mediazione e negoziazione a seguito dell'estensione dei casi di applicabilità.

Si può soltanto osservare che le sopravvenienze sono in aumento e che, inoltre, al pari che negli anni scorsi, una volta intrapresa la via giurisdizionale, risulta del tutto marginale il numero di giudizi che si estinguono a seguito del positivo espletamento delle procedure in questione, anche perché persiste l'impressione che in molti casi la mediazione rappresenti per le parti una mera formalità, tanto obbligata quanto inutile e produttiva esclusivamente di ulteriori costi, e che anche la procedura di negoziazione assistita venga intrapresa, in specie nella materia della responsabilità extracontrattuale, senza reali aspettative.

Viene, invece, maggiormente apprezzata dalle parti e dai difensori la **proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c.**, che pure è stata valorizzata dalla riforma Cartabia (v. art. 3, comma 13, d.lgs. 10.10.2022, n. 149) quale momento processuale qualificante e deflattivo da svolgere nel rispetto del calendario del processo e sino al passaggio in decisione della controversia. In proposito, si è (tra l'altro) verificato che le proposte conciliative hanno più *chance* di successo quando intervengono dopo un minimo di attività istruttoria o quantomeno dopo la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori (ad es., nelle controversie in materia bancaria e nei giudizi risarcitori).

Non sempre, peraltro, le proposte conciliative si traducono, anche in caso di esito positivo, in un verbale di conciliazione.

Ad ogni modo, al di là della "formula" di chiusura adottata, sta di fatto che la definizione conciliativa è di capitale importanza sul piano deflattivo, perché pone fine al contenzioso senza spostarlo sugli organi di giustizia superiore.

Si deve, dunque, senz'altro proseguire in tale direzione, pur nella consapevolezza che continua a non essere efficace la previsione, contenuta nel novellato art. 183 c.p.c., sulla **comparizione personale obbligatoria delle parti alla prima udienza**, anche in vista del tentativo di conciliazione, previsione che è sovente disattesa dai procuratori e che comunque non considera che per alcune tipologie di controversie (si pensi ad es. alle cause in materia bancaria e finanziaria, ma anche al contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale da sinistri

stradali) la comparizione personale è del tutto superflua, essendo oltretutto improbabile una conciliazione della lite prima della pronuncia sui mezzi di prova o dell'espletamento, almeno in parte, dell'attività istruttoria.

Viceversa, permane il giudizio assolutamente positivo sulla **sostituzione delle udienze civili mediante il deposito di note di trattazione scritta** ex art. 127-ter c.p.c., cui si fa ricorso, nel settore civile, nel nuovo rito, soprattutto per l'udienza successiva al deposito della CTU e per la rimessione della causa in decisione, e che in concreto trova il favore dei difensori delle parti, come dimostra il numero, assolutamente esiguo e statisticamente non significativo, di opposizioni ai sensi del comma 2.

Tale istituto consente, del resto, di dare più spazio alle parti in udienza, laddove ne sia necessaria la presenza in rapporto agli incumbenti previsti, oltre che di trattare nel complesso un numero maggiore di fascicoli.

Sull'art. 127-ter sono, comunque, in corso nuove interlocuzioni con l'Avvocatura (dopo il proficuo confronto sfociato nella redazione con il locale COA del protocollo sottoscritto in data 25 ottobre 2023), alla luce delle disposizioni del d.lgs. n. 164 del 2024, che ha novellato (tra l'altro), oltre che tale norma, quella di cui all'art. 171-bis c.p.c., con il dichiarato intento (esplicitato nella relazione illustrativa) di «*dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria*».

Ora, se la **nuova formulazione dell'art. 171-bis c.p.c.** è effettivamente più chiara rispetto a quella originaria, non ha tuttavia risolto ogni problema interpretativo.

E così, ad es., non viene disciplinata nel correttivo l'ipotesi in cui successivamente all'emissione del decreto, con il deposito delle memorie integrative, emergano delle questioni preliminari (si pensi all'indicazione di un litisconsorte necessario pretermesso).

In proposito, sono state adottate dalla Sezione due soluzioni, entrambe di tipo organizzativo. La prima è rappresentata dall'inclusione delle verifiche ex art. 171-bis tra le attività da far svolgere ai funzionari dell'Ufficio per il processo, che sono stati formati preventivamente e

specificamente a tal fine (anche tenuto conto dei tempi ristretti per provvedere all'emissione dei relativi decreti).

La seconda è tratta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2024, depositata il 3 giugno 2024, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-*bis* c.p.c., sollevata dal Tribunale di Verona con ordinanza del 22 settembre 2023.

La Consulta, nella parte che qui interessa, ha adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 171-*bis*, onde rendere la disposizione in linea con il principio del contraddittorio, ricostruendo il sistema (in sostanza) nei seguenti termini: 1) il giudice, rilevata una questione preliminare, può, in virtù del suo potere di direzione del processo *ex art.* 175 c.p.c., fissare un'udienza *ad hoc* per sentire le parti e poi adottare il relativo provvedimento; 2) se ritiene che la questione sia liquida, può emettere subito il relativo decreto; 3) in quest'ultima ipotesi anche una sola delle parti può chiedere di essere ascoltata per indurre un ripensamento nel giudice; 4) il giudice non ha tuttavia l'obbligo di fissare l'udienza di "ripensamento", per cui, ove non dovesse dare corso alla richiesta, il contraddittorio sarà svolto nelle successive memorie integrative e poi all'udienza di trattazione e non potranno essere adottati provvedimenti "sanzionatori" in caso di conferma della decisione, dopo l'esplicazione del dovuto contraddittorio, all'udienza di trattazione; 5) qualora, invece, la parte onerata dell'adempimento processuale prescritto nel decreto emesso *ex art.* 171-*bis* non abbia sollecitato il giudice a realizzare il contraddittorio prima dell'udienza di comparizione, rimarranno ferme, nel caso di conferma, con ordinanza, del decreto *ex art.* 171-*bis*, le ordinarie conseguenze della mancata ottemperanza all'onere processuale, fatti salvi i mezzi impugnatori previsti dall'ordinamento (reclamo o appello, secondo i casi).

Ebbene, sulla scorta di tale impianto, che conserva spazio anche sotto il vigore del decreto correttivo, si è ritenuto (nell'ambito di un'apposita riunione *ex art.* 47 *quater* O.G.) che è possibile ovviare al segnalato problema della regressione del processo a seguito dell'emersione di questioni preliminari nelle memorie integrative, mediante l'instaurazione del contraddittorio

anteriormente all'emissione del decreto (o successivamente, su istanza di parte) in presenza di profili *prima facie* non liquidi, sia pure con il limite oggettivo rappresentato dalla non obbligatorietà di tale soluzione, che non si è tradotta in alcuna prescrizione normativa.

Un'ulteriore problematica affrontata concerne, poi, le conseguenze del rilievo della non regolarità del contraddittorio nel decreto *ex art. 171-bis*.

Il legislatore, nel decreto correttivo, ha stabilito che *«Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari»*. Si legge al riguardo nella Relazione illustrativa che, *«Per maggiore chiarezza della norma rispetto alla sua stesura iniziale, viene specificato che a seguito dell'adozione di tali provvedimenti il giudice dovrà, in sostanza, tornare allo "step" precedente e quindi procedere di nuovo alle verifiche preliminari, al fine di controllare se gli adempimenti sono stati eseguiti e quindi, in particolare, se la notifica dell'atto di citazione è stata rinnovata e il convenuto si è questa volta costituito, se vi sono ulteriori istanze di chiamata del terzo, e così via»*.

Tale soluzione, per quanto coerente con l'architettura della fase preliminare del rito ordinario di cognizione, ha destato e desta tuttora delle perplessità.

In particolare, se l'ordine dato nel primo decreto viene rispettato, l'emissione del secondo provvedimento è sostanzialmente superflua.

Viceversa, in difetto della prova dell'adempimento dell'ordine (si pensi all'eventualità di notifiche all'estero, per le quali non di rado sono lunghi i tempi per verificare il buon esito del procedimento notificatorio), le verifiche preliminari sono destinate a "slittare" e non sarebbe utile l'emissione del secondo decreto nel termine previsto.

Inoltre, se l'esito delle verifiche preliminari è negativo, non sembra possibile trarne le conseguenze in rito (ad es. in termini di estinzione del processo) nel secondo decreto, dovendosi necessariamente instaurare il contraddittorio tra le parti (cfr. art. 307 c.p.c.).

Ed allora, in questo quadro, non appalesandosi l'adozione del secondo decreto *ex art. 171-bis* di significativa utilità, sarebbe stata più funzionale la previsione di una sorta di udienza-filtro, da fissare necessariamente in caso di pronuncia di provvedimenti ai sensi del secondo comma. Ed infatti, ritardare l'interlocuzione con le parti su profili preliminari ed affidarsi all'adozione del secondo decreto può comportare in concreto che una circostanza ostativa (ad es. la mancanza di un litisconsorte necessario) emerga in una fase avanzata del processo, dopo il deposito delle memorie *ex art. 171-ter c.p.c.* o anche successivamente.

Se si fosse, invece, espressamente introdotta, nel caso di adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'*art. 171-bis c.p.c.*, un'udienza interlocutoria, allo scopo di verificare, nel contraddittorio delle parti, l'esito dei controlli preliminari, si sarebbe recuperato "a valle" l'assenza di contraddittorio "a monte", evitando oltretutto il deposito di memorie istruttorie premature e meritevoli di successiva integrazione.

In specie, se è vero che così si sarebbe inserita una scansione processuale ulteriore, tuttavia ciò non si sarebbe tradotto in un inutile allungamento dei tempi processuali, dal momento che, da un lato, sarebbero stati scongiurati slittamenti successivi e che, dall'altro, sarebbe stato garantito lo svolgimento di una udienza *ex art. 183* effettiva, così conciliando i principi del giusto processo e della ragionevole durata.

A ciò deve aggiungersi che si è riscontrato che il sistema introdotto dal decreto correttivo è fonte di ulteriori complicazioni, sia perché richiede che il fascicolo venga messo in evidenza nell'apposita cartella della *Consolle* del magistrato [*"Introdotti con citazione (Verifiche preliminari)"*] prima della scadenza dell'ulteriore termine per le nuove verifiche preliminari, il che amplifica i persistenti problemi dovuti al non corretto "popolamento" di tale cartella, sia perché è ancora più farraginoso di quello originario, che aveva già fatto emergere più criticità che benefici sotto il profilo dell'auspicato raggiungimento degli obiettivi prefissati di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del rito. Oltretutto, la velocizzazione dei tempi processuali sottesa alla prevista *disclosure*, anteriormente all'udienza di comparizione, del

thema decidendum e dei mezzi di prova non deve fare i conti soltanto con gli “intoppi” che possono connotare la fase introduttiva (ad es. vizi di notifica, necessità di integrare il contraddittorio che può risultare anche in un secondo tempo, etc.), ma anche con la presa d’atto che la gestione delle nuove cause avviene in contemporanea con la trattazione e decisione delle cause soggette al “vecchio” rito, che sono oltretutto prioritarie in ragione degli obiettivi del PNRR, il che non può non condizionare l’astratta maggiore celerità del nuovo rito.

Rinvio pregiudiziale.

Infine, sempre con riguardo all’impatto della riforma Cartabia, si segnala che nel periodo in esame non ha trovato alcuna applicazione l’istituto del **rinvio pregiudiziale in Cassazione** ai sensi del nuovo art. 363-*bis* c.p.c., che, conferendo al giudice la possibilità di sottoporre direttamente una questione alla Suprema Corte per la soluzione di un quesito fondante la decisione, può costituire un prezioso strumento deflattivo e di contenimento della durata dei processi.

TRIBUNALE DI PALMI

In relazione **agli effetti delle recenti riforme** processuali civili, la riforma c.d. Cartabia è entrata in vigore a far data dall’1/01/2023 per alcuni aspetti relativi alla gestione delle udienze e dall’1/03/2023 per la residua più corposa parte; più recente è, invece, l’operatività del c.d. “correttivo” di cui al D. Leg.vo n. 164 del 31/10/2024.

Trascorso un biennio dalla sua entrata in vigore è possibile operare alcune valutazioni sull’incidenza di tali novità legislative.

La gestione delle udienze in video collegamento ed in modalità c.d. cartolare telematica si avvantaggiava dell’esperienza maturata “sul campo” nel periodo emergenziale pandemico e delle prassi maturate proprio per colmare le criticità emerse nell’applicazione pratica degli istituti. Come già segnalato nella relazione dello scorso anno, relativamente all’udienza da

remoto non vi sono state significative modifiche apportate con la disciplina di cui all'art 127 bis c.p.c..

La modalità nel Tribunale di Palmi ha un utilizzo ancora limitato (seppure in crescita) atteso che i tempi di preparazione (scambio delle comunicazioni, verifica dei collegamenti, programmazione degli orari in via esclusiva per ogni fascicolo e con il margine di sicurezza per risolvere eventuali problemi tecnici) e di gestione dell'udienza non agevolano la trattazione con un numero di fascicoli maggiore dell'ordinario. È aumentata notevolmente la richiesta di attivazione dell'udienza da remoto da parte dei difensori, soprattutto di quelli che rappresentano grandi società o enti e che si trovano in fori diversi e che così evitano di avvalersi dei c.d. domiciliatari o sostituti di udienza.

Oggettivamente di maggiore impatto è stata la stabilizzazione dell'udienza cartolare il cui utilizzo è stato privilegiato in alcuni settori e da alcuni magistrati.

Prima del c.d. "correttivo" erano stati segnalati alcuni aspetti della disciplina di cui all'art. 127 ter c.p.c. che la rendevano meno agile di quella plasmata nel periodo emergenziale. Il D. Lgs. n. 164/2024 in parte qua non sembra aver apportato modifiche rilevanti.

Al riguardo va ribadito che risulta poco comprensibile, ad esempio, la previsione di sovrapposizione del termine di deposito delle note di udienza con quello di "celebrazione fittizia dell'udienza" (art 127 ter comma 5 c.p.c. "*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti*"), atteso che il deposito delle note può essere eseguito dai difensori sino alle ore 23.59,59 del giorno indicato sicchè non vi è alcuna possibilità per il giudice di "trattare telematicamente" il fascicolo nel giorno normativamente equiparato all'udienza. La soluzione adottata da alcuni magistrati di attribuire per il deposito delle note anche un orario oltre che un giorno (entro il giorno x alle ore 9.30) determina per la Cancelleria un onere organizzativo maggiore e costituisce, comunque, un'integrazione normativa atteso che i termini di regola si computano a giorni e non ad ore, come segnalato da una recente pronuncia della Suprema Corte.

Sono state risolte, invece, tutte le iniziali difficoltà gestionale su consolle del magistrato.

In relazione alle modifiche sul rito civile ordinario il D.Lgs. n. 164/2024 ha risolto – recependo in parte le soluzioni che l’elaborazione giurisprudenziale aveva delineato – i problemi nella nuova fase delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c. che ora consentono, nelle ipotesi di verifiche che necessitino di un intervento delle parti e di un ulteriore controllo, una fase intermedia rispetto alla fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. ed alle memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c..

Il rito Cartabia ha certamente ridotto le attività di udienza nelle fasi processuali propedeutiche allo scrutinio sulle prove. Il sistema, dunque, è apprezzabile a condizione che in esito all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. il magistrato abbia un ruolo tale da consentire la celere prosecuzione sino alla fase decisoria.

Minori e famiglia

In relazione al rito unico della famiglia e delle persone va confermato – anche in esito ad un ulteriore anno di operatività della riforma – che la nuova disciplina, piuttosto articolata, sembra plasmarsi più efficacemente per il previsto “Tribunale della famiglia” o per quei tribunali con sezioni che si occupano esclusivamente di famiglia e persone. Risulta, invece, meno efficace nei tribunali medio/piccoli in cui i magistrati devono occuparsi di materie eterogenee e che, dunque, non hanno ruoli che possono essere interamente strutturati sulle esigenze del rito unico *de quo*.

Certamente positiva è la nuova modalità di gestione dei procedimenti a domanda congiunta che nelle ipotesi di trattazione c.d. cartolare (che costituisce la quasi totalità delle specifiche iscrizioni di VG) consente la definizione con sentenza in tempi brevissimi (poche settimane, nel periodo in osservazione).

Il flusso di nuove iscrizioni nel periodo in osservazione è risultato pressoché costante e, nel contesto del progetto di smaltimento in atto da diversi anni, i procedimenti definiti sono stati superiori a quelli introitati.

Crisi di impresa.

L'entrata a regime del Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha determinato un lieve aumento nel flusso di accesso alle procedure concorsuali.

I vari correttivi apportati nel breve periodo al CCI non hanno ancora consentito una stabilizzazione dei nuovi istituti. Può, tuttavia, segnalarsi sin da ora che sono certamente aumentate le dichiarazioni di liquidazione giudiziale nelle ipotesi di ricorsi con crediti c.d. sottosoglia e rispetto ai quali sovente è intervenuta l'adeguata integrazione mediante l'accesso d'ufficio agli archivi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e degli enti previdenziali.

Di frequente applicazione è risultato anche l'istituto della segnalazione al P.M. di esposizioni rilevanti indici di possibili insolvenze, ai fini del relativo atto di impulso; e ciò nelle ipotesi di ricorsi proposti dal creditore privato e successivamente rinunciati per intervenuto accordo con il debitore.

Non vi è stato, invece, un aumento nell'accesso alle misure di sovraindebitamento del consumatore che ancora non costituisce una statistica significativa.

Rapporti bancari.

Il flusso di nuove iscrizioni in materia di rapporti bancari non ha registrato significative variazioni.

Gran parte del contenzioso bancario è azionato con il procedimento monitorio rispetto al quale il Tribunale si è immediatamente adeguato ai principi espressi ad aprile 2023 dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in tema di tutela del consumatore e di verifiche anche d'ufficio.

Nei giudizi a cognizione piena la tematica di maggiore rilevanza appare attualmente quella della legittimazione attiva in capo alle società di cartolarizzazione dei crediti o in generale alle cessionarie di rapporti in blocco che spesso non sono riuscite a documentare adeguatamente il dettaglio dei rapporti oggetto di cessione.

Il rito Cartabia sullo specifico contenzioso non ha prodotto effetti diversi rispetto a quelli generali già esposti.

Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.

Sono sostanzialmente stabili le sopravvenienze per le controversie in materia di previdenza ed assistenza, ed anche in materia di lavoro privato.

Anche grazie al contributo dell'Ufficio del Processo recentemente modificato ed alla diversa modalità organizzativa di trattazione dei procedimenti di ATP, è proseguita anche nel periodo in osservazione la riduzione delle pendenze e soprattutto sono stati ridotti sensibilmente i tempi di definizione ormai contenuti nei minimi di legge.

Rinvio pregiudiziale.

Il Tribunale di Palmi non ha avuto occasione di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte.

TRIBUNALE DI LOCRI

Nel periodo in considerazione è emerso il rilevante **impatto pratico della riforma del processo civile** di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile per i processi instaurati successivamente al 28.02.2023, in relazione ai giudizi di primo grado introdotti con atto di citazione ad udienza fissa. Invero, si è effettivamente manifestata la maggiore concentrazione e speditezza dell'*iter* processuale mediante sia la tendenziale definizione del perimetro del *thema decidendum* e del *thema probandum* già *alla prima udienza con l'anticipazione delle memorie integrative delle parti (ai sensi dell'art. 171 ter C.P.C. e, per il rito "unico" in materia di persone, minorenni e famiglia, dell'art. 473 bis.17 C.P.C.)*, sia la concessione dei termini (con durata modulabile) per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica precedentemente all'udienza di rimessione della causa in decisione (ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies C.P.C. per il rito ordinario, nonché 473 bis.28 C.P.C. per il rito "unico"). Nello stesso periodo, inoltre, si registra un notevole incremento, rispetto ai pregressi ricorsi ex art. 702 bis C.P.C., della introduzione della causa con il rito semplificato di

cognizione di cui alla nuova disciplina prevista dagli artt. 281 *decies* e ss. C.P.C. A siffatto proposito, si ritiene auspicabile che nel prossimo futuro tale più agile modalità procedimentale diventi nella pratica il rito privilegiato per l'instaurazione delle cause di competenza monocratica, a sua volta incrementate con la novellata previsione di cui all'art. 50 *bis* C.P.C., tenuto conto che, da un lato, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 281 *decies* C.P.C., le cause dinanzi al Tribunale in composizione monocratica possono essere promosse anche oltre il circoscritto ambito previsto al primo comma (inerente quindi alle sole e residue cause collegiali), mentre, dall'altro lato, deve ritenersi un caso limite di rara applicazione quello, previsto dall'art. 281 *duodecies*, comma primo ultima parte, C.P.C., per cui la lite e l'istruttoria probatoria si presentino così complessi da dover essere trattata la causa con il rito ordinario. Infine, il rito in esame consente una adeguata e completa trattazione della causa in contraddittorio mediante la concessione dei termini per le note integrative ed istruttorie di cui al comma quarto del citato art. 281 *duodecies*.

Minori e famiglia

Nella prassi applicativa già è emersa una rilevante semplificazione e razionalizzazione apportata dal nuovo "rito unico" nei procedimenti in materia di famiglia. In primo luogo, per le separazioni ed i divorzi contenziosi, stante la coincidenza tra il Giudice designato – che ascolta personalmente le parti ed assume poi, contestualmente, la decisione sui provvedimenti indifferibili ed urgenti nonché sulle richieste istruttorie delle parti – ed il Giudice relatore nella successiva decisione collegiale, quindi l'anzidetta decisione *in limine litis* nella pratica assume già un serio ed attendibile "progetto" della sentenza che verrà emessa dal collegio. In secondo luogo, l'anzidetta semplificazione si è manifestata – stante la previsione della loro trattazione monocratica, anche in sede di eventuali decisioni istruttorie, riservando al Collegio solo la decisione finale di merito – per quanto riguarda le istanze di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio di cui all'art. 473 *bis* c.p.c., nonché i procedimenti di divorzio su domanda congiunta di cui all'art. 473 *bis* c.p.c.. A quest'ultimo proposito, è consolidata

prassi della sezione quella di disporre, in sede di decreto di designazione del giudice relatore e di fissazione dell'udienza, la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* C.P.C., ove è formulato l'espreso invito ai procuratori delle parti a depositare, in allegato alle anzidette note, apposita dichiarazione scritta sottoscritta personalmente dalle parti, con autenticazione del difensore, ove le stesse parti dichiarino che non si sono più riconciliate e che intendono divorziare alle condizioni come previste nell'atto introduttivo del giudizio, di cui sono pienamente a conoscenza.

Procedendo ora all'analisi del **settore della volontaria giurisdizione**, è da osservare che si è registrato un incremento delle sopravvenienze (che sono state 557 a fronte dei 486 procedimenti del periodo oggetto della relazione dello scorso anno), dovuta principalmente alla notevole crescita delle iscrizioni di procedimenti di VG in materia di famiglia e persone (da 88 a 189) nonché alla maggiore sopravvenienza dei procedimenti in tema di amministrazioni di sostegno (vi sono state 77 nuove iscrizioni mentre erano 67 nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024), così come sono leggermente aumentate le tutele iscritte nel periodo in considerazione (da 47 a 51), mentre sono diminuite le sopravvenienze dei procedimenti di VG non in materia di famiglia (da 279 a 236).

Comunque, pur a fronte di tale incremento delle sopravvenienze, stante al contempo il notevole aumento, rispetto al periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024, delle definizioni dei procedimenti di VG non in materia di famiglia (da 290 a 339) nonché in quella delle tutele (da 84 a 216) e delle amministrazioni di sostegno (da 57 a 165), al 30 giugno 2025 vi è stata una ragguardevole diminuzione delle pendenze complessive, da 1.427 a 1.078.

Tale risultato positivo costituisce l'esito del disposto monitoraggio dei fascicoli non movimentati da più di un anno (soprattutto per il mancato deposito della relazione annuale di gestione), con l'acquisizione altresì dei dati anagrafici aggiornati del soggetto debole, nonché della indicazione della data di fine pena in caso di tutele legali, che ha comportato la chiusura

di un notevole numero di procedimenti (908, rispetto ai 520 nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024)

Delle suddette pendenze in atto, 908 sono tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, ossia procedimenti la cui durata è per lo più indipendente dall'impegno dei giudici, essendo correlata a fattori legati alle vicende della vita dei soggetti che ne sono i destinatari.

E' aumentato il numero dei procedimenti di VG in materia di famiglia e persone pendenti (41 al 30.06.2025), superiore rispetto allo scorso anno (al 30/06/2024 erano 22 le pendenze), stante il numero di sopravvenuti (189) notevolmente superiore a quello dello scorso periodo (88) a cagione delle modifiche evolutive in tale materia con la "Migrazione dei codici oggetto" decorrenti dal 17.01.2024, da cui i procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto sono iscritti nel R.G. degli affari di volontaria giurisdizione.

Va evidenziato sul punto che, in ordine ai procedimenti con cumulo di domande ai sensi dell'art. 473 bis 49 C.P.C., i tempi di definizione del complessivo giudizio sono necessariamente dilatati dal fatto che, per la successiva definizione della domanda di divorzio congiunto, è necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di omologa della separazione consensuale, oltre alla decorrenza del termine di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.

Unitamente al dato numerico, va peraltro considerato quello qualitativo, dato il rilevante impegno richiesto ormai anche dai procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nei casi in cui le condizioni contemplano anche trasferimenti immobiliari, con tutte le problematiche conseguenti in tema di controlli da effettuare, che hanno reso necessaria l'adozione di un protocollo d'intesa, siglato con il locale COA il 19 maggio 2022.

Crisi d'impresa

Si è abbassato, infine, il numero delle **procedure concorsuali** (in specie, i fallimenti si sono ridotti da 130 a 108, così come il numero dei concordati preventivi è diminuito da 4 a 2). Le istanze di fallimento e quelle relative al piano del consumatore sono state tutte definite nonché, stante l'entrata in vigore il 15.07.2022 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui

al D.lgs. n. 14 del 2019, le liquidazioni giudiziali attualmente pendenti sono 21 e le istanze di liquidazione giudiziale attualmente pendenti sono 4, a fronte di 34 sopravvenute e 31 definite), e ciò grazie all'impegno dei giudici delegati, alle misure adottate ed al monitoraggio permanente dei fallimenti. Perdura, tuttavia, la "zavorra" dei fallimenti ultradecennali, che più degli altri risentono delle oggettive difficoltà di carattere procedurale ed ambientale che connotano il settore. Il numero di tali fallimenti, comunque, è diminuito nel periodo in considerazione (59, mentre erano 69 al 30/06/2024).

Rapporti bancari

Tra le varie tipologie di controversie particolare rilievo continuano a presentare quelle in materia bancaria (inerenti a rapporti di conto corrente e principalmente a rapporti di finanziamento), il cui flusso resta sempre elevato sia per la crisi economica (che ha visto l'incremento dell'esposizione delle imprese e delle famiglie nei confronti degli istituti di credito), sia per i contrasti giurisprudenziali tuttora ravvisabili in ordine ad alcune questioni cruciali (ad es. in tema di onere della prova).

In parallelo, sempre sostenuto è il numero delle sopravvenienze per i procedimenti monitori (386, in diminuzione rispetto ai 409 del periodo precedente), concernenti soprattutto situazioni debitorie di piccoli risparmiatori e consumatori.

Lavoro e previdenza

Quanto poi al **comparto lavoro/previdenza**, è da evidenziare un rilevante decremento delle pendenze, essendosi passati dai 6.854 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024 ai 5.964 procedimenti pendenti al 30 giugno 2025. E' sempre consistente il numero delle sopravvenienze (essendoci state 4.516 nuove iscrizioni, in aumento rispetto ai 4.053 procedimenti iscritti dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024), cui ha fatto da contraltare il notevole numero delle definizioni (sono invero 5.406 i procedimenti definiti, superiore alle 4.959 tra il 1° luglio 2023 ed il 30 giugno 2024), con riflessi positivi anche sullo smaltimento delle

pendenze risalenti agli anni precedenti ed in specie dei procedimenti ultraquinquennali (v. *infra*).

In ordine alla tipologia delle controversie, va messo in evidenza il decremento delle cause in materia di pubblico impiego (da 689 a 602) nonché sono diminuiti gli accertamenti tecnici preventivi *ex art. 445-bis c.p.c.* (da 3.757 a 3.396), stante il positivo e prezioso ausilio nel comparto previdenza/assistenza, oltre che dei due magistrati onorari addetti a tale settore, dei funzionari dell'UPP.

Rinvio pregiudiziale

Durante il periodo in considerazione non è stato disposto la Sezione Civile alcun rinvio pregiudiziale di cui al nuovo art. 363 *bis* C.P.C., ritenendosi che trattasi di strumento utilizzabile solo qualora le gravi difficoltà interpretative non siano altrimenti risolvibili e superabili mediate la normale attività ermeneutica del giudice di merito, in modo tale da potersi effettivamente giustificare l'abdicazione alla autonomia interpretativa del giudice *a quo* prevista dall'ultimo comma della citata disposizione; Nel periodo in considerazione non è emersa alcuna apprezzabile incidenza deflattiva degli istituti della mediazione e della negoziazione assistita così come riformati con il D.lgs. n. 149/2022, stante il numero sostanzialmente analogo di causa sopravvenute rispetto all'anno precedente in materia di civile ordinario. Deve altresì ritenersi che, con il nuovo rito ordinario, stante la definitiva cristallizzazione del *thema decidendum* già nella prima udienza di comparizione e trattazione *ex art. 183 C.P.C.* a seguito delle note di cui all'art. 171 *ter* C.P.C., in tale sede il giudice ha la possibilità di disporre la mediazione o l'esperimento del tentativo di negoziazione sulla base di una ponderata e concreta proposta conciliativa ivi formulata, in modo tale da poter rendere ancora più efficaci tali strumenti deflattivi.

In specie, **nel settore civile ordinario** tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025 **sono stati iscritti n. 1.307 procedimenti** (sopravvenienza sostanzialmente analoga rispetto ai 1.326 iscritti nel periodo precedente, **da cui si desume chiaramente l'assenza di apprezzabile incidenza**

deflattiva degli istituti della mediazione e della negoziazione assistita così come riformati con il D.lgs. n. 149/2022) e ne sono stati definiti 1.476, con conseguente potenziamento dell'efficienza del comparto e decremento dei procedimenti ultratriennali.

CORTE DI APPELLO

Premessa: dotazione organica dei magistrati e del personale

Nel corso dell'anno in esame (dal gennaio 2025) si è verificata una rilevante novità, ovvero la copertura di **ben quattro dei cinque posti di Consigliere da lungo tempo scoperti**, per cui al 30 giugno 2025 solo un posto risultava scoperto. Ciò ha invertito la tendenza degli ultimi anni, nei quali i bandi per trasferimento ordinario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria erano andati deserti o semideserti, lasciando costantemente la Corte – e la Sezione Civile- con scoperture complessive e sezionali superiori al 50%

Riepilogando: al 1° luglio 2024 i Consiglieri in servizio erano **QUATTRO** (drssa Marialuisa CRUCITTI, dr Natalino SAPONE, dr.ssa Federica RENDE, ai quali dal 16 gennaio 2024 si è aggiunto il dr Alessandro LIPRINO), oltre alla presidente di sezione; a fronte di un organico di OTTO posti.

La drssa Crucitti è stata trasferita ed ha preso possesso alla Sezione Lavoro di questa Corte dal 9 settembre 2024, quindi fino al 31.12.2024 il numero dei Consiglieri stabilmente assegnati alla sezione civile si è ridotto a **TRE** (dottori SAPONE, RENDE, LIPRINO).

Ai magistrati titolari si sono affiancati (ed erano ancora presenti al 30 giugno 2025 perché prorogati):

-dal 5 febbraio 2024 il Consigliere dr NICOLA VECCHIO;

- dal 17 giugno 2024, il Consigliere dr ILARIO NASSO;

- dal 9 settembre 2024, la Consigliera drssa MANUELA MORRONE, in applicazione extradistrettuale straordinaria con termine fino al 30.6.2026.

Il 7 gennaio 2025 hanno preso possesso in Corte due delle Consigliere trasferite da altre sedi, ovvero le drsse VIVIANA CUSOLITO ed IVANA ACACIA.

Il 23 gennaio 2025 hanno preso possesso in Corte le altre due Consiglieri, drsse ROSA MARIA BOVA e STEFANIA LA ROSA.

La copertura dei posti registrata nel 2025, e da tanto tempo auspicata, ha sensibilmente migliorato le capacità operative della sezione civile, anche se i tempi in cui ciò è avvenuto hanno spostato solo negli ultimi mesi del periodo in esame i più consistenti effetti reali dell'incremento, per i tempi richiesti dal rito civile perché i nuovi magistrati potessero operare pienamente.

Si ricorda che in forza delle norme processuali, dalla data di precisazione delle conclusioni al momento in cui la causa può essere effettivamente decisa passano settimane (con il rito vigente fino al 2022 ordinariamente 80 giorni), dovendo essere assegnati alle parti i termini per depositare le difese conclusive (comparse conclusionali e repliche), i cui tempi non possono essere eccessivamente compressi, incidendo sull'effettività del diritto di difesa.

E non può tacersi che la grave e prolungata scopertura degli anni passati ha creato un arretrato che nonostante l'impegno massimo di tutti i magistrati, non è istantaneamente recuperabile dal momento in cui gli organici sono finalmente coperti, richiedendo i tempi necessari al recupero.

Dei Giudici Onorari in Corte d'Appello (GOA) si dirà più avanti, nella parte dedicata.

Il personale amministrativo assegnato alla sezione civile (le figure tradizionali dei funzionari, cancellieri, assistenti, operatori, ecc) è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all'anno decorso.

La digitalizzazione dei fascicoli processuali, ha ormai raggiunto numeri elevatissimi consentendo la velocizzazione delle comunicazioni, della ricerca degli atti, la possibilità di studiare i processi da remoto, la immediatezza dei provvedimenti.

Va evidenziato, inoltre, l'apporto assolutamente positivo del personale AUPP per l'attività giurisdizionale e amministrativa della Sezione. Tuttavia, la più grave criticità che affligge e

limita la produttività dei funzionari dell'ufficio per il processo assunti dal giugno 2024 in poi, nonostante la buona volontà e lo spirito di servizio dimostrati da questi addetti, è rappresentata dalla mancata fornitura di efficienti ed utilizzabili strumenti di lavoro; carenza ancora perdurante fino ad oggi, a distanza di ben un anno e quattro mesi dall'assunzione, capace di incidere in maniera negativa e rilevante sull'operatività degli addetti.

Dotazioni strumentali ed assistenza tecnica

Sante l'ormai intensa informatizzazione del settore civile, rilevante e sempre più grave criticità è diventata quella relativa alla dotazione di strumenti informatici e alla necessaria assistenza tecnica.

Se l'informatizzazione degli uffici civili, soprattutto dal 2020 in poi ha avuto un forte impulso, è progredita, e ad oggi è in stato avanzato, questa esige una migliore organizzazione e una diversa strategia che ne consenta lo sviluppo e la funzionalità.

Non è certamente coerente con gli obiettivi della digitalizzazione e dell'implementazione (ma anche della semplice gestione ordinaria) del processo telematico la lentezza ed inefficienza con la quale vengono forniti agli uffici i personal computer da sostituire perché guasti o obsoleti. Non è possibile continuare a mantenere una assistenza tecnica in misura ridotta, del tutto insufficiente, e rappresentata da uno o due addetti part-time per tutti gli ufficio (magistrati e personale amministrativo) del distretto, rappresentato da centinaia di magistrati, cancellieri e funzionari che hanno quotidianamente necessità di supporto.

In tale contesto è del tutto inadeguata e addirittura inspiegabile, perché aggrava i problemi, la scelta di collegare l'installazione e l'utilizzo degli applicativi alle macchine (personal computer fissi e portatili) dell'amministrazione, poiché la carenza o i guasti degli strumenti rendono impossibile utilizzare gli applicativi.

È ormai il momento di assicurare che gli applicativi (SICID, Consolle del Magistrato, e le altre app in uso al settore civile) siano scaricabili su qualsiasi PC ovvero siano virtuali e raggiungibili da qualsiasi computer, previo ovvio accreditamento, così come si è già operato per il processo

tributario, rendendo più agile e meno farraginoso l'attività ed evitando blocchi dovuti a scelte inadeguate ormai non più aggiornate con l'evoluzione tecnica.

La situazione logistica dell'ufficio

Solo nel corso dell'anno in esame, nel mese di dicembre del 2024, si è risolta la criticità logistica in cui si è trovata la Sezione Civile, costretta a lasciare repentinamente i locali in cui erano allocate le cancellerie e le stanze dei magistrati, per far posto ad uffici della Procura Generale, senza che fosse ancora completato il recupero dell'ala dell'edificio in passato colpita da un incendio, per la quale erano ancora in corso – all'atto dello sgombero forzato- i lavori di ristrutturazione

Dal mese di dicembre 2024 le Sezioni Civile (e Lavoro) sono sistemate in spazi più idonei, pur nel contesto di spazi divenuti complessivamente insufficienti nel palazzo storico della Corte di Appello, che negli ultimi anni ha visto incrementarsi il personale che vi lavora.

All'arrivo di oltre 60 nuovi funzionari addetti dell'ufficio del processo (dal febbraio 2022 in poi), si sono aggiunte assunzioni per personale di cancelleria con varie qualifiche. Nel corso della prima metà dell'anno 2025 si sono poi colmati gli organici dei Consiglieri, da anni carenti, e sono stati trasferiti in entrata circa 20 nuove unità di magistrati (complessivamente 15 Consiglieri con funzioni penali, 4 Consiglieri con funzioni civili e uno con funzioni di Consigliere della Sezione lavoro).

Pertanto, le postazioni di lavoro sono numericamente insufficienti per quasi tutte le figure professionali sono disponibili solo ambienti condivisi, con l'eccezione delle due stanze dei presidenti delle Sezioni Civile e Lavoro, e della stanza della Direttrice delle cancellerie civili.

Per tutti e 13 i Consiglieri delle Sezioni Civile e Lavoro è disponibile una sola stanza con sei postazioni (*scrivanie, sedie, armadietti, collegamenti alla rete elettrica e alla rete intranet/internet*); gli addetti dell'ufficio per il processo condividono postazioni multiple in due locali più ampi (*il numero delle postazioni non sarebbe comunque sufficiente se tutti lavorassero in presenza, si riesce a gestire l'attività attraverso un avvicendamento degli*

addetti presenti con quelli in smartworking); le altre figure professionali di personale amministrativo condividono locali in cui sono collocate da tre/quattro/fino a sei postazioni (Assistenti, Data Entry, Operatori)

Altra criticità riguarda la carenza di aule di udienza: le sezioni Civile e Lavoro disponevano di un'unica aula, quella centrale, che da mesi è ormai inagibile e sottoposta a lavori di ristrutturazione. Le carenze complessive degli uffici e dell'aula di udienza non hanno tuttavia determinato rallentamenti dell'attività giudiziaria grazie al massiccio utilizzo della trattazione scritta (art 127 ter cpc), che ha consentito di trattare effettivamente una media di 60-80 cause ad udienza pur non disponendo di locali in cui chiamare le cause e raccogliere fisicamente i magistrati e l'utenza. La scelta di utilizzare la trattazione scritta, obbligata dalle circostanze e resa possibile dalla digitalizzazione dei processi (*che in Corte ha raggiunto percentuali eccellenti anche rispetto agli altri uffici giudiziari del territorio nazionale, consentendo la consultazione dei fascicoli da remoto sia per le parti che per i magistrati togati ed onorari, che per i funzionari AUPP di supporto*), gli sforzi del personale di cancelleria e degli addetti all'ufficio per il processo, e comunque di tutti coloro che erano chiamati svolgere i propri compiti nonostante i disagi, hanno consentito di non rallentare l'attività, che nonostante tutto è proseguita senza soste, consentendo il massimo rendimento possibile pur in una condizione di difficoltà logistica e di organici dei magistrati gravemente scoperti. Ciò ha permesso a questa Sezione Civile di raggiungere nonostante tutto, e con sei mesi di anticipo, già al 30.6.2024, gli obiettivi di definizione dell'arretrato fissati dal *Recovery Plan* per le Corti di appello civili al 31.12.2024 (*ovvero la definizione del 92% delle cause iscritte fino al 2017 compreso e pendenti nel 2019*).

Molto più difficile sarà il raggiungimento del cd *Disposition Time* previsto per le Corti di Appello, dato determinato dall'incremento della quantità di definizioni, che non è possibile ottenere senza un numero adeguato di magistrati che vi possano provvedere. Solo in tempi recentissimi, dalla prima metà del 2025, la Sezione Civile ha visto un sostanziale incremento

della copertura degli organici, circostanza che ha pesato gravemente - e continua a pesare negativamente - sulla possibilità di raggiungere l'obiettivo del *Disposition Time* fissato per il 30.6.2026, non potendosi recuperare in pochi mesi ciò che per anni non è stato possibile realizzare.

I dati statistici sezionali: definizioni e pendenze attuali

È corretto segnalare i dati più significativi del lavoro della sezione.

Nelle relazioni degli anni precedenti si è dato atto dei progressi realizzati dalla Sezione dall'anno 2021 (anno in cui la Stessa ha assunto le funzioni di presidente della sezione civile).

Appare opportuno un brevissimo riepilogo di quei dati, che precedono l'attualità:

Al 30 giugno 2021 le cause pendenti in totale erano 4588, delle quali 1.082 iscritte fino al 2015.

Al 30 giugno 2022, i pendenti finali erano ridotti a 4.300 (nonostante fossero sopravvenute 697 cause). Le cause iscritte fino al 2015 erano 570, ridotte a metà rispetto all'anno precedente.

Le tabelle statistiche dell'anno precedente avevano indicato anche la "durata prognostica" dei processi di contenzioso ordinario, quelli in cui si riscontra l'arretrato più grave: si era passati dai 4.045,64 giorni del 31.12.2021 (circa 11 anni) ai 2.583,59 giorni del 30.6.2022 (circa 7 anni).

Al 30.6.2023 le pendenze totali erano pari a 3.849, (nonostante fossero sopravvenuti 683 processi di nuova iscrizione. Le cause iscritte fino al 2015 erano rimaste soltanto 122 (in realtà quasi tutte già assegnate a sentenza ed in attesa di deposito del provvedimento conclusivo). I definiti sono stati 1195, di cui definite con sentenza ben 1.075 cause.

Al 30.6.2024 le pendenze totali sono risultate pari a 3.532 (fra contenzioso ordinario e 45 famiglia e VG). Si è ancora ridotta la pendenza rispetto all'anno precedente nonostante i sopravvenuti in totale siano stati 674 - di cui 646 ordinari e 28 di famiglia e VG. Le definizioni nell'anno sono state in totale 1.035 di cui con sentenza in totale 875 (di cui 848 per il contenzioso ordinario e 27 per famiglia; quest'ultima materia e la VG sono più spesso definite con altre modalità).

Quanto all'anno in esame, sulla scorta dei dati forniti dall'ufficio Statistico si rileva che: al 30.6.2025 le pendenze totali della Sezione Civile sono risultate pari a 3.044 di contenzioso ordinario (i prospetti riportano anche la pendenza di 201 cause di Volontaria Giurisdizione, che però non corrispondono alle pendenze della Sezione perché inglobano anche dati relativi all'Equa riparazione, ancora trattata dalla Sezione Lavoro). Guardando il dato degli AFFARI CIVILI CONTENZIOSI, che sono rilevanti ai fini del PNRR, risultano nell'anno 736 nuove iscrizioni, e un totale di definizioni di 1245, di cui 1.090 con sentenza.

La stratigrafia degli affari pendenti per anno di iscrizione dimostra l'impegno della sezione nel definire sempre l'arretato più risalente, nonostante la scarsità di risorse.

La riduzione del contenzioso ordinario è stata maggiore rispetto al passato perché, oltre all'intenso lavoro dei consiglieri già in servizio, si è aggiunto l'apporto fornito dai magistrati in applicazione - che nella seconda metà del 2024 hanno potuto dare un forte contributo, nonché l'arrivo in Corte nella prima metà del 2025 dei quattro nuovi Consiglieri della Sezione Civile *(anche se uno dei tre è stato effettivamente operativo solo per una minor parte del semestre)*.

Analisi degli obiettivi del PNRR

Si era già segnalato lo scorso anno il raggiungimento al 30.6.2024 di uno degli obiettivi del PNRR previsto per le Corti di appello, ovvero la riduzione del 92% delle cause iscritte fino al 2017 compreso, che fossero ancora pendenti al 2019 (data della rilevazione ai fini della determinazione degli obiettivi PNRR).

Lo sforzo per realizzare tale risultato è stato enorme, l'impegno di tutte le componenti dell'ufficio è stato massimo, perché la quota di arretrato da recuperare al 2021 era rilevante come prima riportato, e si è operato fino al 2024 con gravissime scoperture di organico (quasi al 60%) che solo dal 2024 sono state in parte mitigate e contrastate dall'apporto dei Consiglieri in applicazione.

Applicazioni che quindi non hanno incrementato la operatività di un ufficio ad organico

fisiologicamente completo, ma hanno sopperito a carenze: la corretta valorizzazione di questi dati è di estrema importanza perché i risultati vanno considerati tenendo conto delle forze in campo e del dato di partenza, che non sono stati uguali per tutti gli uffici giudiziari

È evidente l'esiguità delle forze in campo ha imposto di concentrare l'impegno sulla definizione delle (numerose) cause iscritte fino al 2017 (con il risultato che la pendenza al 30.6.2024 si è quindi concentrata sulle cause iscritte dal 2018 in poi). Infatti, le cause iscritte fino al 2017 compreso erano 1.944 (532+328+417+259+146+97+165) e sono state quasi tutte definite già al 30.6.2024, quando erano rimaste meno di 40 cause iscritte fino al 2017.

Al 30.6.2024 la pendenza delle altre cause (fino al 2022) era così distribuita per anno di iscrizione (come riportato nella tabella della relazione dello scorso anno: anno 2017= 34 cause; anno 2018 = 265 cause; anno 2019= 625 cause; anno 2020 = 523 cause; anno 2021 = 558 cause; anno 2022= 573 cause (in totale 2.544 dal 2018 al 2022 compreso senza contare l'anno 2017).

L'impegno e l'attenzione massima nel raggiungere l'obiettivo della ulteriore riduzione dell'arretrato risulta dalla tabella che segue, che riporta la stratificazione delle pendenze al 30.6.2025:

Ruolo	Fino al 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30/6/2025	TOTALE
AFFARI CONTEN ZIOSI	0	1	0	7	35	151	331	486	518	529	627	359	3.044

In totale al 30.6.2025 sono ridotte a 1.521 le cause iscritte dal 2018 al 2022 compresi (sommando 35+151+331+486+518), che sono gli anni presi in esame dall'obiettivo del Pnrr per la riduzione dell'arretrato.

Obiettivi fissati per l'anno 2026

Gli obiettivi del Recovery plan successivi al 2024 per lo smaltimento dell'arretrato civile sono stati fissati come segue:

Entro il 30 giugno 2026, la riduzione del 90% delle cause civili pendenti al 31/12/2022 presso i Tribunali ordinari relative esclusivamente a fascicoli iscritti dal 01/01/2017 al 31/12/2022 e delle cause civili pendenti al 31/12/2022 presso le Corti d'Appello relative esclusivamente a fascicoli iscritti dal 01/01/2018 al 31/12/2022.

La stratigrafia delle pendenze delle cause iscritte negli anni 2018- 2022 che restituiscono i prospetti statistici forniti dall'ufficio, evidenziano un carico molto rilevante per le forze della Sezione, che rischia di rendere tali obiettivi inaccessibili, ove non siano assicurate in un immediato futuro le risorse sufficienti.

Infatti, dal prospetto che precede (stratigrafia delle pendenze per anno del contenzioso ordinario al 30.6.2025) risultano pendenti 1.521 controversie iscritte fra il 2018 ed il 2022; per il 90% - ovvero in numero pari a 1.369 - queste cause dovrebbero essere definite entro il 30.6.2026.

È evidente che un numero così elevato di processi richiede forze superiori all'organico ordinario, composto da otto consiglieri e dalla presidente di sezione, e incrementato ai fini del PNRR dall'apporto della Applicata extradistrettuale in via straordinaria (Consigliera dr.ssa Manuela Morrone) fino al 30.6.2026.

Si ricorda che sono ormai in via di cessazione i GOA , che hanno in carico una quota di questi processi (pari a circa un centinaio di cause iscritte fra il 2018 ed il 2020) , e che non daranno altro apporto all'ufficio per l'avvenire (*anche se il DL 117/2025 ha previsto una proroga di un anno, la norma deve essere convertita in legge; inoltre i GOA sono ormai quasi tutti prossimi ad iniziare l'attività di GOP presso uffici di primo grado e non potrebbero operare ancora in Corte, senza contare i tempi lunghi che hanno richiesto per definire i processi loro affidati*).

Il numero di 1.369 processi richiederebbe, per esser definito in un anno che se ne occupassero almeno 14 magistrati *full time* (senza esoneri) considerati i carichi esigibili per i magistrati di una sezione nella quale si trattano tutte le materie, senza specializzazione, e non si possono trascurare le celeri definizioni delle materie urgenti (famiglia, volontaria giurisdizione, materia fallimentare) ancorché non rientranti nel conteggio delle cause utili ai fini del PNRR.

Come detto, dal 2024 la sezione ha beneficiato delle applicazioni extradistrettuali ordinarie dei dottori Nicola Vecchio e del dr. Ilario Nasso, e dell'applicazione straordinaria extradistrettuale della drssa Manuela Morrone, che fino al 30.6.2026 dovrà provvedere a definire le circa 240 cause alla stessa già assegnate ed iscritte fino al 2022.

Proprio al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi imposti da PNRR è stata insistentemente chiesta la proroga delle applicazioni dei due magistrati (dr Nasso e Vecchio) almeno per il tempo massimo biennale previsto dalle norme, e con il loro consenso (cioè, almeno fino al febbraio 2026 per il dr Vecchio e al giugno 2026 per il dr Nasso).

Ma le proroghe sono state dal giugno 2025 in poi sistematicamente ridotte da delibere del CSM a poche settimane e per di più frazionatamente (prima fino al 15 settembre 2025 e poi fino al 15 ottobre 2025), incidendo così sul pieno utilizzo dei due magistrati.

Da ultimo, e solo in data 15.10.2025 è stata prorogata dal CSM fino al 5.2.2026 l'applicazione del dr Nicola Vecchio; mentre il dr Ilario Nasso ha cessato l'applicazione in pari data.

Il ritardo con cui è stata prorogata l'applicazione del dr Vecchio, che è stata preceduta da applicazioni frazionate, ha comportato il differimento di numerose cause che- se fosse stata nota l'ulteriore proroga intervenuta solo il 15.10.2025- avrebbero potuto essere incamerate assegnando i termini per le comparse conclusionali; dell'incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio di tale evenienza si darà adeguatamente e separatamente conto.

Ma neppure la definizione delle cause arretrate sarebbe ancora sufficiente per realizzare l'obiettivo del PNRR dettato per le corti di Appello, che devono anche raggiungere un *disposition time* pari al 40% dei processi pendenti al 2019 (dato su base nazionale). Il dato

risponde ad un conteggio che valorizza il dato complessivo delle definizioni e prescinde dalla data di iscrizione delle cause, e si esprime con una formula matematica misura il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti

definiti nell'anno. $DT = 365 * (Pendentit/Definitit-1,t)$.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, per raggiungere l'obiettivo dovrebbe giungere alla definizione complessiva di un numero di cause superiore a quello indicato (sia pur prescindente dalla data di iscrizione), pari a 1668 definizioni (come calcolato dall'ufficio statistico della Corte di Appello).

Nonostante la Sezione stia operando con il massimo impegno in tutte le sue componenti, il mero riscontro oggettivo e matematico delle definizioni richieste è superiore alle forze attualmente disponibili, a meno che non intervengano adeguati, tempestivi ed efficienti supporti, che consentano di incrementare le definizioni, senza mai porre in discussione la doverosa qualità delle risposte di giustizia, che la Corte è tenuta a garantire all'utenza.

Punto n 1. valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in appello.

L'impatto della riforma in appello risulta ancora solo parzialmente percepito dalla sezione civile che, gravata com'è dall'arretrato di urgente definizione, è costretta a destinare la maggior parte delle risorse alla trattazione delle cause iscritte fino al 2022, quindi soggette al rito *antevigente*.

Tuttavia, alcuni aspetti della riforma sono stati applicati, e hanno mostrato risvolti positivi e negativi. Come già osservato lo scorso anno, certamente positiva è stata la previsione della trattazione scritta disciplinata dall'art 127 ter cpc, frutto dell'esperienza della stagione pandemica. La modalità della trattazione scritta è particolarmente adatta alla celebrazione dei processi di secondo grado; consente risparmi di tempo; ha consentito di trattare (contemporaneamente, perché per iscritto e con invio telematico delle note di trattazione) un maggior numero di cause rispetto a quelle che si sarebbero potuto chiamare e discutere (una

per volta); ha consentito di non rallentare il lavoro nonostante le condizioni logistiche difficilissime della Corte (sgomberi forzati delle cancellerie dalle postazioni occupate per fare posto agli uffici della Procura Generale) , mancanza di una utilizzabile aula di udienza per i lavori in corso nell'unica destinata alle sezioni Civile e lavoro. Ha evitato che banali temporanei impedimenti dei magistrati o degli avvocati nel raggiungere l'aula di udienza potessero ostacolare e fare slittare la trattazione dei processi; ha evitato dispendio di tempo normalmente necessario per gli spostamenti delle persone e compresenza nello stesso luogo di tutti coloro che dovrebbero partecipare all'udienza, se fosse in presenza.

Inoltre, la trattazione scritta ha favorito una più accurata valutazione delle cause fissate per udienza, ed una accurata disamina di ogni processo, senz'altro più meditata di quella che si riusciva a garantire emettendo provvedimenti in udienze affollate, in cui molte cause dovevano essere chiamate.

Appare invece che il nuovo rito civile in appello, con la previsione dell'affidamento al consigliere istruttore delle cause di appello nel contenzioso ordinario, fino alla decisione (ovvero la trattazione monocratica della fase istruttoria e della precisazione delle conclusioni dell'appello) presenti tanto criticità che risvolti positivi.

Si tratta di una modalità di trattazione già operante in un lontano passato (*era già prevista per il cd "vecchio rito civile"*), che per sé non aveva affatto garantito la celere definizione dei processi.

È indubbiamente un aspetto positivo la trattazione monocratica affidata al Consigliere Istruttore monocratico, per questo capace di gestire il proprio ruolo con efficienza, agilità e organizzazione, che eviti le complessità della trattazione collegiale, e possa garantire anche maggior attenzione nella distinzione fra le cause, consentendo definizione più celere alle cause più semplici e maggiore tempo per quelle che lo richiedano, per maggiore complessità.

Ma per contro non è affatto certo che la trattazione monocratica possa migliorare l'efficienza del processo di appello, non risultando capace di incrementare la produttività del magistrato,

che continua ad essere il “*collo di bottiglia*” per la definizione dei processi. Pur se la produttività ha avuto beneficio ed incremento dall’attività degli addetti all’ufficio del processo, in ogni caso non si può prescindere dall’esistenza di un numero adeguato dei magistrati, gli unici che si assumano la responsabilità della decisione finale.

Altro risvolto negativo dell’affidamento dei processi al consigliere istruttore, è ravvisabile invece nella impossibilità o perlomeno difficoltà del presidente di Sezione di un effettivo coordinamento sezionale, e della conoscenza dell’andamento delle cause, non esistendo allo stato un valido strumento che assicuri la visibilità delle cause affidate agli istruttori. Ciò potrebbe causare difformità della risposta della Corte, per modalità operative e tempi di trattazione diversi, perché i processi, affidati a giudici monocratici., verranno conosciuti dal collegio solo in fase decisoria (o incidentalmente per la decisione delle istanze di sospensione ex artt. 283- 351 cpc).

Altra norma di nuova e non chiara applicazione è l’art. 573 comma 1 bis cpp, che consente di trasmettere alla Sezione Civile della Corte di Appello le impugnazioni delle statuizioni civili. La norma si limita a stabilire che il processo “prosegue” innanzi alla sezione civile, senza prevedere le modalità del passaggio da una sezione ad altra. Ciò ha creato prassi diverse fra le varie Corti di appello (*talune adottano lo strumento della “riassunzione”, altre si limitano a fissare altra udienza dando comunicazione alle parti*). Anche l’inciso che prevede, oltre che l’utilizzo delle prove acquisite nel processo di primo grado, anche quelle acquisite “nel processo civile” appare ambiguo ed è foriero di applicazioni difformi, oltre a porsi in contrasto con le regole generali del processo civile d’appello. Le difformi applicazioni che seguiranno sarebbero state evitabili con qualche minima ulteriore specificazione, necessarie per una norma evidentemente incompleta e non chiara.

Punto n 2. andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme sulle varie materie, quali a) minori e famiglia; b) crisi d’impresa; c) rapporti bancari; d) immigrazione/ internazionale.

a) **La materia dei minori e famiglia**, sia in contenzioso civile che per la volontaria giurisdizione, per fortuna ha un peso assai limitato in questa Corte. Le iscrizioni di appelli alle sentenze di separazione e divorzio, dei reclami ai sensi degli artt. 708 e 739 cpc, ecc continuano ad essere numericamente esigue. Ciò ha consentito, dopo aver recuperato un arretrato in passato esistente, di fissare e trattare in tempi celeri i nuovi processi.

L'esiguità del contenzioso in questa materia che approda in Corte non consente di valutare pienamente le ricadute delle novità; inoltre non sono molte le cause di nuovo rito approdate in Corte in sede di decisione di merito, (se non i reclami ex art 473 bis. 24 cpc) perché un meccanismo processuale di diritto intertemporale prevede che il nuovo rito per le cause di famiglia si applicherà alle cause che in primo grado siano iniziate dopo il 28 febbraio 2023.

Come già detto in passato, si auspica che il contenzioso d'appello in queste materie non si incrementi, perché l'aggravio sarebbe particolarmente incisivo sulla Corte, che, se dovesse dedicarsi in maggior misura ad una materia così urgente ed indifferibile, sottrarrebbe le poche forze disponibili al progetto complessivo di riduzione dell'arretrato, che pesa sul contenzioso ordinario.

b) **I reclami in materia di "crisi d'impresa" (D.Lgs. n. 14/2019)**: nell'anno in osservazione è giunto alla Corte un non rilevante numero di tali controversie, tale da non creare interferenze. Le cause sono state fissate in tempi brevissimi, garantendo la trattazione e definizione in tempi assai ridotti, come voluto dalla legge in considerazione dell'urgenza della materia. Si sono potuti garantire tempi di trattazione celeri anche ove siano stati necessari differimenti per integrazioni del contraddittorio o approfondimenti istruttori. Tuttavia, anche per questo contenzioso vale quanto detto al punto precedente, ovvero che, se dovessero incrementarsi sensibilmente i ricorsi, i tempi strettissimi per trattare le cause in una materia complessa e delicata, attinente al campo fallimentare, creerebbero un aggravio assai rilevante per l'ufficio, e distoglierebbero le già poche forze destinate alla definizione dell'arretrato.

Per quanto si è potuto fin qui sperimentare, il rito per la trattazione dei reclami (dettato dagli artt. 49-50-51 del D. Lgs. 14/2019) appare agile e idoneo a giungere celermente alla decisione, pur con le garanzie del contraddittorio; è apprezzabile la possibilità di produrre documentazione anche in appello, sia pur con limiti temporali; il che appare una opportuna mitigazione della rigida preclusione dettata per il rito ordinario dall'art. 345 cpc mitigazione ampiamente giustificata dalla natura camerale del procedimento e alla rilevanza degli interessi in gioco.

c) **Il contenzioso bancario** incide anche presso la Corte di Appello di Reggio Calabria con un numero considerevole di processi, così come è dato cogliere dai dati statistici delle pendenze suddivise per materia. Si ha ragione di ritenere che il dato sia comune all'intero territorio nazionale. Si tratta di un contenzioso che per vari aspetti è stato incentivato proprio dai contrasti e le variabilità della giurisprudenza di legittimità, pur a legislazione da molto tempo sostanzialmente invariata. Ciò si riscontra proprio in appello, laddove sentenze di primo grado rispondenti alla giurisprudenza di legittimità univoca o prevalente all'epoca della decisione, sono state riformate solo perché nel frattempo è cambiata l'interpretazione della Corte di Cassazione su temi fondamentali attinenti la materia. E sovente è stato necessario rinnovare o integrare in appello anche le consulenze contabili, che in primo grado erano state correttamente disposte ed espletate, ma non risultavano più conformi ad orientamenti di legittimità nel frattempo mutati. L'incidenza negativa non è solo sulla quantità del contenzioso, ma sui tempi dei processi, che si allungano anche per le citate esigenze istruttorie; ed anche le conciliazioni sono ostacolate, per la instabilità degli orientamenti. Come già segnalato lo scorso anno, è necessario quindi che la Suprema Corte renda univoca la sua giurisprudenza, superando i contrasti ed evitando periodici rivolgimenti, tracciando una linea nomofilattica stabile, di cui si sente fortemente la necessità;

d) **L'immigrazione** era stata sottratta alle Corti di appello dal 2017, stante la immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi dal tribunale in composizione collegiale

in materia di protezione internazionale. La Corte aveva già all'inizio del 2023 esaurito l'arretrato (relativo a cause iscritte dal 2016 al 2019) che era pendente.

È noto però che con D.L. 11 ottobre 2024, n.145, convertito nella legge 9 dicembre 2024, n. 187 e succ. modif. sono state attribuite alle Corti di Appello competenze esclusive in materia di convalide dei trattenimenti del Questore, eseguiti presso i CPR, e i reclami alle sospensive trattate dai Tribunali.

Tale scelta normativa si è rivelata tuttavia in parte dannosa per gli uffici di secondo grado, impegnati nello smaltimento dell'arretrato, obiettivo per la realizzazione del quale è di ostacolo l'impegno richiesto soprattutto nelle sedi nelle quali i trattenimenti del Questore sono frequenti.

Anche per le sedi nelle quali i casi sono risultati in questo primo periodo sostanzialmente sporadici, l'impegno nella trattazione di materie ormai estranee alle competenze delle Corti e con procedure di urgenza, riescono ad apportare disagio agli uffici, ritardi nelle altre attività, senza alcun ragionevole beneficio.

Punto n 3. Istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Non si è avuto modo di sperimentare l'istituto, che appare tuttavia, seppure in linea teorica, di indubbia utilità.

Punto n 4. Strumenti di definizione conciliativa e mediazione

Non si dispone di dati specifici e relativi all'appello. La trattazione di controversie ormai vetuste, alle quale la sezione si sta dedicando, sconsiglia qualsiasi iniziativa dell'ufficio che possa rallentare i tempi di definizione, senza alcuna garanzia di giungere a soluzioni transattive.

Considerazioni conclusive

I risultati raggiunti dalla Sezione Civile nonostante la scopertura degli organici e tutte le altre innumerevoli criticità che hanno colpito l'ufficio, testimonia la ferma ed univoca volontà e l'impegno di tutti i magistrati e di tutto il personale della sezione civile di garantire il rispetto degli standard e la più celere definizione dell'arretrato.

Tuttavia, i prossimi obiettivi, che prevedono la definizione del 90% del contenzioso iscritto dal

2018 e fino al 2022 entro la metà del 2026, e al contempo il raggiungimento del *Disposition Time* (attraverso una rilevante quantità di definizioni ulteriori rispetto alle cause iscritte fino al 2022), è un traguardo ambizioso e molto difficile da raggiungere per questa Sezione civile, considerando la attuale pendenza delle cause iscritte negli anni dal 2018 al 2022, e la sproporzione delle forze, e in considerazione anche della prevista cessazione nel 2025 dei giudici onorari ai quali è ascrivibile negli anni passati un consistente numero di definizioni.

Pur avendo potuto fruire di preziose applicazioni extradistrettuali, ed auspicandone la proroga e pur se nell'ultimo anno è stato finalmente quasi colmato l'organico, per conseguire il risultato è necessario che la Sezione possa fruire di risorse aggiuntive in misura tale da recuperare il grave ritardo accumulatosi negli anni nei quali le scoperture superavano il 50% dell'organico. L'obiettivo prioritario è (finalmente) un miglioramento della condizione della giustizia civile, troppo spesso sottovalutato i cui ritardi ed inefficienze sono esplicitamente indicati come cause primarie di ricadute negative sull'economia e fonti di disincentivo agli investimenti in Italia. Il miglioramento dei tempi del giudizio civile anche in appello è diventato ormai impegno urgente ed irrinunciabile. È questa la principale finalità, alla quale devono concorrere tutte le pur scarse risorse fino ad ora, nel nostro distretto ampiamente sottodimensionate rispetto alla ben maggiore consistenza degli organici destinati alle sezioni penali.

I dati statistici illustrati dimostrano la capacità della sezione di migliorare enormemente le *performances* di produttività, ma per la realizzazione degli obiettivi (innanzitutto l'azzeramento dell'arretrato) deve essere messa in campo una struttura tale da recuperare i ritardi del recente passato. L'ottima innovazione realizzata dall'apporto degli addetti per l'UPP e la migliore possibile organizzazione delle nuove risorse di personale amministrativo destinate agli uffici, devono diventare risorsa stabile munita di tutti gli strumenti di lavoro, che non sono ormai cartacei, stante la informatizzazione dell'ufficio, ma sono strumenti informatici.

L'efficienza della giustizia civile non è solo un servizio che deve essere garantito alla collettività, non è solo uno strumento indispensabile per incentivare l'economia, ma è

fondamentale per evitare che lo Stato continui a pagare enormi somme per indennizzare coloro che lamentano la eccessiva durata dei processi. I ricorsi ai sensi della legge 89 del 2001 (cd “*legge Pinto*”) sono stati anche quest’anno un numero altissimo, pari alle nuove iscrizioni di cause di appello.

Le decisioni in materia di equa riparazione sono state numerosissime (curate dalla Sezione Lavoro, per designazione tabellare finalizzata ad alleggerire l’operata e sguarnita sezione civile almeno fino all’anno 2026) e le condanne nell’anno sono state di centinaia di migliaia di euro. Sono somme che vengono pagate per danni ormai maturati, senza alcun ritorno e senza alcun miglioramento del servizio. Si tratta di un danno per l’erario che deve essere, almeno per il futuro, in ogni modo eliminato, evitando che la durata dei processi consenta di azionare questo tipo di richieste.

Settore Lavoro

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, in seguito al trasferimento di alcune delle competenze fino a quel momento attribuite alla Sezione Civile¹ disposto con decreto del Primo Presidente del 20 ottobre 2017, che aveva riguardato non solo le sopravvenienze, ma anche i procedimenti pendenti presso la Sezione Civile e non ancora decisi, vi era stato un ampliamento di attribuzioni che aveva inciso in modo significativo sull’operatività della Sezione Lavoro, che tuttavia ha mantenuto un livello di produttività elevato e costante.

Successivamente, con decreto di variazione tabellare n. 18 del 25 marzo 2025, le competenze civili, salvo i procedimenti ex legge n. 89/2001, sono state restituite alla Sezione Affari Civili. Al momento del trasferimento residuavano soltanto 58 procedimenti, dei quali solo 21 iscritti anteriormente al 31 dicembre 2022. Tale dato conferma l’efficacia del lavoro svolto dalla Sezione Lavoro nel periodo di promiscuità delle competenze (pari a nove mesi del periodo in

¹ Le controversie in materia locatizia; le controversie agrarie; le cause relative a danni da incidenti stradali ex art. 3 legge 102/06; le opposizioni a ordinanza ingiunzione di cui alla legge 689/81; le impugnazioni di provvedimenti in materia di protesti e di protezione dei dati personali; gli indennizzi di cui alla legge n. 89/01 (c.d. legge Pinto), oggi a trattazione monocratica, e le opposizioni ai decreti di liquidazione “Pinto”; provvedimenti di opposizione alla stima in materia espropriativa.

oggetto), che è riuscita a ridurre in modo consistente il carico ereditato e a garantire un ordinato passaggio alla Sezione competente, nonostante la Sezione Lavoro - costituita in pianta organica da cinque Consiglieri oltre al Presidente - abbia lavorato nel periodo con una scopertura media del 23%. La gestione dei procedimenti di equa riparazione ex legge n. 89/2001 continua a costituire una componente rilevante dell'attività della Sezione Lavoro. Anche in questo settore, la Sezione ha fatto fronte egregiamente a tale gravoso compito, interamente aggiuntivo rispetto alle competenze proprie della Sezione stessa, riuscendo a definire - nell'ultimo anno - un numero sostanzialmente pari quello dei procedimenti sopravvenuti: difatti, nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 sono sopravvenuti 608 procedimenti di equa riparazione e ne sono stati definiti 590.

Pur onerata di tale ulteriore contenzioso, la Sezione nelle materie di propria competenza ha raggiunto ottimi risultati, come emerge dalle ultime rilevazioni statistiche ministeriali sotto riportate.

La complessità del contenzioso lavoristico si mantiene sostanzialmente invariata: prevalgono le cause in materia di licenziamento individuale, differenze retributive, diritto a inquadramento nelle mansioni superiori, demansionamento e mobbing, nonché quelle concernenti il pubblico impiego contrattualizzato, in particolare nel comparto scuola e nel comparto sanità. Nel settore previdenziale, è nettamente aumentata l'incidenza delle cause – raramente seriali – relative all'esazione di contributi, principalmente opposizioni a cartelle esattoriali, e alle azioni di ripetizione di indebito; contenzioso, quest'ultimo, che richiede lo studio e la risoluzione di complesse normative in materia pensionistica e che ha in gran parte sostituito quello di più facile soluzione concernente prestazioni assistenziali per invalidi, ormai assoggettato a un procedimento apposito, che si chiude con provvedimento non appellabile.

Attualmente, gli appelli in materia di lavoro vengono, di regola, definiti entro due anni dall'iscrizione, salvo i casi in cui si renda necessaria un'attività istruttoria particolarmente

complessa in grado d'appello, ovvero si verificano ritardi connessi a vicende relative alla notifica dell'impugnazione o alla regolare costituzione delle parti. I tempi di definizione sono stati, e lo saranno anche per il prossimo anno, più contenuti (è prevedibile, anche in forza della proiezione delle sopravvenienze, che le cause verranno definite quasi tutte entro l'anno dall'iscrizione) per i giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti e per i giudizi provenienti da rinvio della Cassazione, per i quali da tempo è stata creata una "corsia preferenziale".

Anche nel periodo in esame il Presidente prima e la Coordinatrice del settore lavoro poi, hanno continuato in entrambi i settori ad effettuare uno studio preliminare degli appelli per individuare le tematiche nuove, creando una corsia preferenziale limitatamente ad alcuni appelli (quelli più complessi). Una sollecita definizione (anche) di questi procedimenti consente di conoscere, previa tempestiva segnalazione ai Giudici di legittimità degli eventuali ricorsi proposti avverso le decisioni della sezione, quanto prima possibile, l'orientamento della Suprema Corte, e di farne applicazione negli altri appelli ancora da definire, al fine ultimo di limitare il contenzioso nel giudizio di legittimità.

È ormai in fase di pieno impiego il processo telematico che viene utilizzato normalmente per tutti i procedimenti e da tutti i componenti della Sezione.

SETTORE PENALE

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Occorre premettere che, a decorrere da ottobre 2022, sono state effettuate plurime riunioni aventi ad oggetto lo studio e l'analisi della Riforma Cartabia e del cd Correttivo Cartabia (decreto legislativo 19 marzo 2024 nr 31 recante «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*») e sono stati esaminati tutti i tratti di natura penale sostanziale e penale processuale di queste.

- Sono stati predisposti immediatamente nuovi modelli standards per il decreto disponente il giudizio, il decreto di giudizio immediato, decreto penale di condanna, ordinanza dichiarativa dell'assenza, sentenza ex art. 420 quater c.p.p., verbale di interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. ed in sede di udienza di convalida, l'avviso di fissazione di udienza preliminare, l'avviso alla p.o. con riguardo ai reati divenuti procedibili a querela ed ai sensi dell'art. 85 delle disposizioni transitorie introdotte con dl 162/22, come convertito, avviso di fissazione della udienza a seguito di richiesta di patteggiamento formulata in sede di indagini preliminari, avviso di fissazione di udienza a seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione e della opposizione di archiviazione; avviso di fissazione dell'incidente di esecuzione per detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del Giudice; avviso di fissazione udienza ex art. 127 c.p.p. all'interessato che sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice; decreto che dispone la notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari; avviso di fissazione di udienza per messa alla prova in fase di indagini preliminari

- È stato, altresì, predisposto un *vademecum* per i magistrati e le cancellerie inerente all'impianto rivoluzionario in materia di notificazioni all'imputato detenuto e non detenuto, irreperibile, latitante o evaso, alla persona offesa, alla parte civile ed al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria nonché al querelante con specifico riguardo anche al regime transitorio per le notifiche al querelante.
- Analogo *vademecum* è stato predisposto in materia di impugnazioni, opposizioni e istanze e richieste varie ai sensi della disposizione transitoria (art. 87 bis) che si è applicato per deposito atti, istanze, impugnazioni ed opposizioni fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali per l'attuazione del processo penale telematico nonché per la riproduzione fonografica, quale minimum essenziale, per l'interrogatorio di garanzia di persona detenuta effettuato fuori udienza e per interrogatori di garanzia di indagati sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.
- Immediata operatività del portale telematico ex art. 87 bis e di quello obbligatorio.
- Quanto alla redazione del verbale, in conformità ai nuovi articoli 134 e 135 cod. proc. pen., per la documentazione degli atti compiuti si è garantita la fonoregistrazione quando il verbale sia redatto in forma riassuntiva, o quando la redazione in forma integrale sia ritenuta insufficiente.
- Sono stati predisposti gli impianti di videoregistrazione utilizzati per le prove dichiarative acquisite ai sensi degli artt. 422, 441 ed in sede di incidente probatorio.

Potenziamento dei filtri (artt. 408 comma 1 c.p.p. e 425 c.p.p.)

Con la riforma sono aumentate sensibilmente le competenze del giudice dell'udienza preliminare: nuovo canone di valutazione ex art. 425 cpp e quindi nuovo e più efficace filtro delle ipotesi accusatorie con rinvio al dibattimento solo di ciò che consente una prognosi di

condanna dell'imputato, da cui dovrebbe conseguire la diminuzione dei decreti che dispongono il giudizio e un sensibile innalzamento delle più impegnative sentenze di non luogo a procedere. Sul fronte della fase delle indagini preliminari, il ricorso da parte del PM alla richiesta di archiviazione con il nuovo criterio selettivo di fatto sta già comportando, un aumento del numero delle udienze camerali di opposizione alle richieste di archiviazione, con il paradosso che ad una diminuzione dei dibattimenti potrebbe via via corrispondere un aumento esponenziale delle udienze di opposizione. Più è indeterminato il parametro valutativo dell'archiviazione (come pare essere quella della «ragionevole previsione di condanna»).

Come si accennava in precedenza il distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria ha registrato un numero rilevantissimo di risarcimenti per ingiusta detenzione, nonché di pronunce di annullamento con rinvio e senza rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione, soprattutto per quanto attiene i c.d. "maxi processi" di criminalità organizzata; sul punto occorrerebbe una riflessione adeguata sin dalla fase delle indagini preliminari, attesi gli esiti di tale tipologia di procedimenti e un cambio di passo culturale sull'uso dello strumento coercitivo della custodia cautelare in carcere.

Sono aumentate nel contempo anche le competenze del giudice per le indagini preliminari, in parte ancora mitigate dalle disposizioni transitorie: verifica delle iscrizioni nel registro degli indagati, verifica sulla durata delle indagini, sulla stasi e sulla *discovery* degli atti di indagati (controlli che ragionevolmente verranno eseguiti con interlocuzioni che richiederanno la fissazione e celebrazione di specifiche udienze camerali), verifica sulla chiarezza dell'incolpazione, che imporrebbe da parte dei giudici di primo grado un'iniziale valutazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, atteso che, per come si evince dalla lettura delle sentenze di annullamento della Corte Suprema, spesso le descrizioni contenute nelle contestazioni accusatorie non sempre rivelano chiarezza espositiva e non sempre viene operata un'adeguata selezione degli elementi pertinenti e rilevanti in relazione ai capi di imputazione attribuiti agli indagati/imputati. .

Quanto alle misure procedurali necessarie per favorire la pronuncia ex art. 425 comma 3 c.p.p. - assegnando le risorse indispensabili e vivendo la consapevolezza dei ruoli – occorrerà che nell’udienza preliminare il giudice utilizzi al meglio e nella loro massima espansione tutti gli strumenti processuali già esistenti (artt. 422 e 421 bis c.p.p.) e/o di nuovo conio (precisazione e modifica della contestazione) al fine di predisporre una piattaforma il più possibile vicina alla completezza e, quindi, ricorrendone le condizioni pronunciare la sentenza di non luogo a procedere con l’impiego della nuova regola di giudizio o “stimolare” l’imputato alla scelta di riti alternativi con conseguente aumento della deflazione dibattimentale.

È necessario, cioè, un significativo processo di elaborazione culturale, che porti ogni magistrato a valorizzare le potenzialità insite nelle nuove previsioni normative della magistratura e dell’avvocatura.

È per questo, pertanto, che nell’udienza preliminare deve svolgersi una macrodialettica delle parti e che in essa non trovi più ingresso quel mero richiamo alla richiesta di rinvio a giudizio ed alla rituale richiesta di non luogo a procedere e quindi alla lettura di una data di inizio del processo. le attività del giudice che valuta la “ragionevole probabilità di condanna” sulla base dell’illustrazione del “programma euristico delle parti”: in un subprocedimento nel quale le parti possono proporre un rito alternativo, in cui, su istanza di parte o di ufficio, emergano i motivi di un “non doversi procedere oltre”, e venga illustrato analiticamente che cosa si ritiene possibile provare in un futuro dibattimento, affinché il giudice possa valutare se quel dibattimento sia effettivamente utile.

Tale innovazione dovrebbe influire anche sulle prospettive del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, di cui si vede traccia nelle significative, in termini numerici, richieste di archiviazioni con la nuova formula.

Nonostante il periodo temporale ancora non congruo al fine di poter effettuare un’analisi più compiuta, può certamente sostenersi che i dati statistici registrano dei risultati parzialmente positivi sulle archiviazioni ex art. 408 c.p.p. e sulle sentenze di non luogo a procedere ex art.

425 comma 3 motivate con la nuova formula, ma che attengono sostanzialmente a reati bagatellari, la cui definizione non incide in modo rilevante ai fini deflattivi.

In ogni caso, attraverso una compiuta disamina del dato statistico, soprattutto comparato tra annualità, si è accertato che nell'annualità in esame il numero delle pronunce di sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. con la nuova regola di giudizio ha subito un innalzamento ove si raffronti il dato statistico non solo con l'annualità giudiziaria 2022-2023, che già al suo secondo semestre ha registrato l'entrata in vigore della nuova regola di giudizio, ma soprattutto ove lo si confronti con le annualità ancora precedenti nelle quali la percentuale di pronunce ex art. 425 c.p.p. era statisticamente molto bassa, attestandosi intorno al 10-12 % delle sentenze emesse.

Si segnala, infatti, che l'ultimo rilievo statistico inerente all'annualità in esame ha registrato un innalzamento del dato che si è attestato su 103 sentenze di tale fatta delle 398 sentenze complessivamente emesse a fronte di un dato statistico pari a 76 sentenze registrato nella precedente annualità.

La recente estensione legislativa, infine, della formula ampiamente liberatoria ex art. 425 comma 3 c.p.p. anche agli enti ha consentito di superare le criticità sorte all'indomani delle modifiche introdotte col d.lgs. n. 150, con riguardo alla mancata modifica dell'art. 61 d.lgs. n. 231.

Modifica dei procedimenti speciali con esito definitorio e incentivi per condotte riparatorie.

Alla luce dei dati statistici della sezione e del tipo di affari trattati, eminentemente DDA ed in specie di criminalità organizzata, in relazione ai quali molto alta era già la percentuale del ricorso al rito abbreviato (nella misura del 60/70% degli imputati per ambito processuale), si sta registrando, dalla vigenza della riforma, un progressivo aumento di tale tipo di rito probabilmente anche in ragione dell'ulteriore carattere premiale assunto con l'intervento riformatore.

I dati statistici in comparazione forniscono un primo riscontro.

Le sentenze di abbreviato nell'annualità in questione (nr 144) hanno avuto un aumento anche rispetto all'annualità precedente che aveva registrato nr 113 pronunce di tal tipo.

Il dato è significativo, in quanto va letto in relazione, come detto, al tipo di sentenze emesse dalla sezione all'esito di maxi processi DDA.

Essendo prevedibile il *trend* in aumento, conseguiranno delle gravi ricadute sul versante organizzativo in termini di maggiore aggravio dei carichi cui farà da contraltare il consueto e cronico deficit organico ed il patologico *turn over* che affligge la sezione.

Analoghe argomentazioni possono svolgersi quanto all' incremento delle richieste di abbreviato su immediato. I decreti di giudizio immediato hanno, infatti, in sezione un considerevole peso statistico al pari delle richieste di abbreviato avanzate a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato. A ciò si aggiunga la competenza funzionale in capo al Gip con riguardo al decreto di giudizio immediato, che ora può essere emesso anche per i reati a citazione diretta (art. 558 bis c.p.p.); tanto comporterà prevedibilmente un aumento degli immediati e di eventuali ulteriori riti alternativi.

E difatti, il rinvio di cui al cit. articolo 558 bis c.p.p., alle disposizioni proprie del rito immediato induce a ritenere che, ai fini dell'accesso al rito, sia comunque necessario il vaglio del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta, in funzione di controllo delle iniziative assunte dal pubblico ministero in rapporto ai presupposti legittimanti tale giudizio.

Quanto alla ulteriore riduzione del sesto in sede esecutiva con riguardo alle pene irrogate con sentenze già passate in giudicato all'entrata in vigore della Riforma Cartabia in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito all'abbreviato, si evidenzia che, prima della introduzione del correttivo Cartabia, il procedimento in sezione si avviava solo su ricorso di parte. Dall'entrata in vigore del correttivo si procede d'ufficio "*prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile*".

Si è cercato di ovviare alla necessità pratica che lo stesso giudice dell'esecuzione venga in concreto a conoscenza della circostanza che dà diritto all'applicazione della riduzione premiale attraverso apposite direttive fornite alla cancelleria preposta che ha sollecitato e solleciterà il giudice. Resta ferma la opportunità anche di una sollecitazione del pubblico ministero competente per l'esecuzione per ovviare al meglio alla necessità pratica evidenziata.

Resta fermo l'ambito di applicazione della norma premiale, per beneficiare della quale non va impugnata la sentenza di condanna e senza che rilevi, a questi fini, la rinuncia all'impugnazione già proposta.

Per l'esattezza, l'incentivo viene applicato solo se l'imputato non propone appello o direttamente ricorso per cassazione e non se ne può invocare l'applicazione retroattiva né ai processi già definiti prima dell'entrata in vigore della riforma né a quelli pendenti a seguito di gravame e, conseguentemente non può essere chiesta la restituzione nel termine per rinunciare al gravame. I dati statistici non consegnano, invece, un significativo ricorso al rito speciale del **patteggiamento**, seppur si sia registrato un lievissimo aumento. È possibile che l'ampliamento della materia negoziabile e l'elisione degli effetti extra-penali in altri ambiti procedimentali non rappresentino quel maggiore incentivo per il ricorso al rito auspicato dal legislatore. In ogni caso, l'ambito temporale, ancora troppo ristretto di applicazione della riforma, non consente la formulazione di conclusioni certe.

Non si è registrato in questa annualità, invece, un aumento significativo del ricorso alla **MAP** e delle conseguenti sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato in ragione dell'esito positivo della MAP. Solo trenta sono state le sentenze registrate nell'annualità in esame in linea con il numero di sentenze di tal fatta emesse nell'annualità precedente. Il dato, tuttavia, ove lo si confronti con il dato delle appena nove sentenze registrate nell'annualità 2022-2023, è sintomatico del rinnovato approccio culturale da parte degli imputati e dei difensori.

La sperimentazione dell'istituto in esame ha, peraltro, negli anni decorsi fatto i conti con tempi dilatati nella predisposizione dei programmi da parte dell'UEPE; criticità, questa, che si auspichi non si riverberi anche per quel che riguarda le pende sostitutive delle pene detentive brevi.

Un peso importante, al fine di potenziare ulteriormente l'istituto, potrà avere l'esercizio dei poteri di impulso e sollecitazione da parte del PM.

Quanto al procedimento per decreto si è osservata statisticamente una congrua riduzione in percentuale e nel raffronto con le annualità ante Riforma Cartabia delle opposizioni; tanto si può ricondurre ai primi effetti applicativi deflattivi della riduzione di un quinto in sede esecutiva della pena irrogata che, invero, ancora, non pare decollare in modo significativo (solo nr 41 sono stati gli effettuati pagamenti a pena pecuniaria ridotta a fronte di nr 253 decreti non opposti), ma soprattutto alla possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La possibilità da poco introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, cit., che consente all'imputato la scelta di formulare la richiesta di sostituzione con il lavoro di PU, con o senza l'atto di opposizione, comporta, con evidente favore per l'imputato, che, nel caso in cui il giudice respinga la richiesta e non vi sia stata opposizione, dichiarare immediatamente esecutivo il decreto in luogo della emissione del decreto di giudizio immediato. La percentuale dei decreti non opposti si è attestata sul 57%, in misura sovrapponibile all'andamento dell'annualità precedente ed in aumento rispetto all'annualità 2021-2022 nel corso della quale i decreti non opposti si sono attestati sulla percentuale del 44%.

Non è stata ancora individuata con la Procura della Repubblica, con il COA e con la Camera Penale una soluzione condivisa su chi debba effettuare gli accertamenti sulle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Non risulta siano state date ancora alle Forze di Polizia direttive di ordine generale e per la consultazione delle banche dati patrimoniali da parte della Procura della Repubblica.

Rebus sic stantibus i magistrati della sezione, in mancanza di elementi in atti dai quali desumere la natura e la entità delle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, delle sue condizioni di vita e del suo nucleo familiare, fanno applicazione del valore giornaliero più vicino al minimo di legge, avuto anche riguardo al tipo di reato per cui si procede ed ai precedenti penali e giudiziari dell'imputato dai quali eventualmente inferire, tramite presunzioni, che questi possa fare affidamento su proventi illeciti e/o in nero.

Asignificativo statisticamente è, allo stato, il ricorso all'**istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto**, così come modificato, pur a fronte dell'ampliamento del raggio d'azione probabilmente in ragione del "contraltare" – che ne ridimensiona la portata – dell'incremento delle preclusioni oggettive agganciate ad un particolare titolo di reato e fondate, dunque, su una presunzione *ex lege* di non particolare tenuità.

Quanto all'effetto deflattivo riconnesso all'ampliamento della condizione di procedibilità della querela, si rileva che non risultano essere state proposte querele a mente del regime transitorio di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150 e all'art. 9 correttivo Cartabia con riguardo ai giudizi in corso con conseguente effetto deflattivo.

Rinvio pregiudiziale per questione sulla competenza.

Sono state emesse, allo stato, complessivamente quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte in maxiprocessi DDA. Trattasi di istituto di nuovo conio, seppur assolutamente utile per la efficienza della dinamica processuale, tuttavia, complesso nell'attivazione, nella motivazione del provvedimento di rinvio, nella precisazione degli ambiti della questione da dedurre e sottoporre alla Suprema Corte e che richiede ancora tempo per l'analisi, lo studio e l'affinamento.

Applicazione nel giudizio di cognizione delle pene sostitutive di pene detentive brevi.

E' stata da tempo predisposta una bozza di schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi che è stata già sottoposta, per un concorde contributo, al COA ed alla Camera penale forense, dai quali, purtroppo, ancora oggi non si è avuto riscontro;

tanto al fine di avviare prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.

In questa direzione, la natura "concordata" della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà). In tal modo, sia la seconda udienza di "sentencing" ex art. 545-bis c.p.p., sia lo stesso programma preventivo dell'UEPE possono essere evitati in un rilevante numero di casi.

Il predisposto schema operativo si snoda in quattro sezioni che così si sviluppano: adempimenti e funzioni del difensore, adempimenti e funzioni del giudice, adempimenti delle cancellerie e funzioni e compiti dell'UEPE.

Sono stati parimenti predisposti quali allegati allo schema operativo:

- i modelli di dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive con le prescrizioni standard, che contengono indicazioni pratiche ed operative, definiscono i contenuti della pena sostitutiva e comprendono le prescrizioni comuni obbligatorie di cui all'art. 56-ter L. 689/1981. Sono inserite anche alcune prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna. Poiché la pena sostitutiva è una pena a tutti gli effetti, il contenuto delle prescrizioni deve rispondere al principio di legalità e può integrare e specificare quanto previsto dagli artt. 53, 55, 56, 56-bis e 56-ter L. 689/1981, senza creare nuove forme o contenuti sanzionatori.
- un elenco ragionato dei documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze/consensi alle pene sostitutive.

Non si è valutata la fissazione di udienze *ad hoc*. Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

E, altresì, in fase di elaborazione e predisposizione un protocollo con l'UEPE che vada ad integrare e/o modificare il protocollo già esistente per l'istituto della MAP.

Quanto agli effetti applicativi, purtroppo, continua a registrarsi un flebile ricorso alle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Non sono stati registrati consensi da parte dell'imputato alle sollecitazioni giurisdizionali né input al Giudice in tal senso, salvo che in sede di patteggiamento. Tanto si ritiene possa essere la risultante di più fattori: l'attesa di un protocollo operativo, la mancanza di un adeguamento culturale da parte delle difese e degli stessi imputati certo non favorito dal contesto sociale retrostante (mancanza di un'abitazione, di un retroterra familiare di supporto, di attività lavorativa), la circostanza di non poco conto secondo cui una parte rilevante degli abbreviati è costituito da condanne a pene superiori ai quattro anni in ragione del tipo di reati trattati eminentemente dalla sezione in uno alla circostanza che nella restante parte gioca un ruolo significativo la condanna a pena sospesa.

Una remora per l'imputato a prestare il proprio consenso potrebbe essere rappresentata dalla mancata inclusione, proposta, invece, dalla Commissione Lattanzi, tra le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché per l'imputato potrebbe risultare più vantaggioso far seguire alla condanna a pena detentiva un'istanza rivolta al Tribunale di Sorveglianza volta ad ottenere la concessione *ab initio* dell'affidamento in prova, misura più favorevole – in termini di sacrificio della libertà personale – rispetto alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva.. D'altro canto, il nuovo testo dell'art. 67, comma 1, l. n. 689/1981, stabilisce che le misure alternative dell'ordinamento penitenziario non si applichino al condannato in espiazione di pena sostitutiva, sia pure con

salvezza di quanto previsto dall'art. 47, comma 3-ter, introdotto dall'art. 78, comma 1, lettera c, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Nella fascia tre-quattro anni, sono, peraltro, prevedibili poche concessioni di semilibertà sostitutive a meno che l'imputato, che riconosca la propria responsabilità, abbia già un'occupazione lavorativa (magari temporanea, avendo il rischio cioè di perderla in futuro) ed abbia un forte interesse ad un'espiazione anticipata della pena per motivi personali, di studio, familiari, di trasferimento all'estero (dobbiamo ricordare che i liberi sospesi non possono ottenere il passaporto o il suo rinnovo per molti anni in forza dell'art 3 lett. d l. 21.11.67 n. 1185) o per sue specifiche prospettive di vita futura.

Un incentivo alla scelta della pena sostitutiva del lavoro di PU potrebbe essere rappresentato dalla previsione di cui all'art. 56-bis l. n. 689 del 1981, introdotto con l'art. 71, comma 1, lettera d) D. Lgs. n. 150 del 2022, che ha disposto, al comma 5, che, in caso *«di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato»*. Si tratta di un importante incentivo alla scelta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con una chiara finalità deflattiva.

Sono state salutate anche con favore le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, cit., che ha sostituito integralmente il comma 1 dell'art. 545-bis, prevedendo che il giudice non attivi il cd meccanismo di *sentencing* quando già al momento della lettura del dispositivo possa essere in possesso degli elementi necessari per la decisione. Si tratta di una previsione che snellisce l'iter procedurale ed i tempi.

Anche nell'anno decorso indispensabile si è rivelato l'apporto del personale amministrativo, che ha curato con impegno e dedizione i molteplici incumbenti di competenza, in gran parte

per loro natura indifferibili, che si intensificano in coincidenza della presentazione di numerose richieste di riesame avverso ordinanze cautelari plurisoggettive. Sono stati puntualmente esitati gli adempimenti concernenti la notifica degli avvisi d'udienza e delle ordinanze emesse dal tribunale, nonché la **trasmissione alla Corte di Cassazione dei fascicoli** relativi ai ricorsi presentati. È stato dato impulso alla restituzione all'autorità procedente dei fascicoli inerenti alle impugnazioni definite (circa 9.500 alla data odierna), accumulatisi nelle annualità più risalenti.

Talune criticità hanno riguardato la non corretta trasmissione dei fascicoli in appello, alle quali si è ovviato con disposizioni specifiche impartite ai tribunali da parte del Presidente della Corte.

TRIBUNALE DI PALMI

Per ciò che concerne gli istituti normativi di recente introduzione, l'applicazione pratica più imponente interessa, senz'altro, la messa alla prova e le pene sostitutive delle pene detentive brevi, di cui all'art. 20 *bis* c.p.. La prima è richiesta maggiormente nel corso delle indagini preliminari e mediante opposizione a decreto penale di condanna, per i reati più eterogenei. Le seconde – principalmente detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità – sono frequentemente contemplate nel corpo delle richieste di patteggiamento, di cui si è riscontrato un incremento, evidentemente dipeso dall'accessibilità a forme di espiazione della pena meno afflittive della carcerazione. Si è, ultimamente, constatato un apprezzabile miglioramento del coordinamento e delle interazioni dell'ufficio e dei difensori con l'UEPE, in origine più lento e farraginoso. Nel periodo di interesse la predisposizione e la trasmissione al giudice dei programmi di trattamento e delle relazioni conclusive sono avvenute più rapidamente che in passato. Riguardo al LPU, i settori cui, più spesso, i condannati sono destinati sono quelli relativi all'assistenza ai malati e ai disabili, alla raccolta dei rifiuti, alla manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia degli spazi urbani.

Altra innovazione che ha inciso profondamente sull'attività della sezione – interessando prevalentemente la figura del GIP – è l'interrogatorio di garanzia preventivo in caso di adozione di misure cautelari, laddove non ricorrano le esigenze previste dall'art. 274, c. 1, lett. *a)* e *b)* c.p.p. Deve dirsi ben poco significativa pure l'applicazione delle pene sostitutive riformate. Nel periodo di riferimento soltanto in 4 occasioni i giudici togati della Sezione nel settore monocratico hanno applicato tali pene, che, si rammenta, presuppongono per lo più il consenso degli imputati. Nel periodo in esame i provvedimenti di estinzione del reato per **l'esito positivo della messa alla prova sono stati 18, in linea con il trend il trend positivo registrato negli ultimi anni (20 lo scorso anno)**. Il numero è sempre stato comunque non particolarmente significativo e tale da evidenziare come non si sia realizzato l'effetto deflattivo sperato.

Altrettanto modesti i dati relativi alla definizione dei processi con **la sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.** introdotto nel codice di rito dall'art. 1 del D. Lgs. n. 28 del 2015, entrato in vigore il 2 aprile 2015 e applicabile nei processi (e procedimenti) in corso. Sono state, infatti, solo **70 le sentenze di assoluzione dell'imputato per esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., in lieve aumento rispetto a quelle dello scorso anno registrate nel numero di 64**.

L'andamento degli affari della Sezione di Corte d'Assise presso il Tribunale di Palmi, nel periodo 1.7.2024-30.6.2025, non ha registrato la sopravvenienza di alcun procedimento.

E, tuttavia, l'entrata in vigore (il 20.4.2019) della legge 12.4.2019 n. 33 che, notoriamente, ha escluso l'accesso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo rende assai prevedibile l'aggravio dei carichi della Corte d'assise tanto di processi istruiti dalla locale Procura.

Rinvio pregiudiziale

Non si sono registrati rinvii pregiudiziali alla Suprema Corte per la definizione anticipata delle questioni di competenza.

TRIBUNALE DI LOCRI

Nel periodo di interesse è stato sostanzialmente positivo il *trend* di tutto il settore penale. Per quel che concerne, poi, l'ufficio gip/gup, è stato possibile pure ridurre l'arretrato accumulatosi negli anni precedenti con riferimento alle richieste di archiviazione e di decreto penale di condanna, grazie all'impegno degli addetti all'ufficio per il processo.

Nel contesto di una riflessione di ordine generale relativa all'impatto degli interventi riformatori sull'attività del Tribunale di Locri, si svolgono - sulla base della concreta esperienza applicativa - le seguenti specifiche considerazioni:

- gli istituti sostanziali di deflazione processuale, nel complesso, hanno dato buona prova; in particolare, a seguito dell'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della messa alla prova (per effetto della modifica dell'art.550, comma 2, c.p.p. ad opera dell'art.32, comma 1, del d.lgs.

n.150/2022), si è registrato un aumento in misura proporzionale delle richieste di messa alla prova e delle ordinanze di ammissione; e a seguito dell'ampliamento della categoria dei reati procedibili a querela, si è registrato un maggior numero di definizioni per rimessione di querela, anche tacita, a seguito della mancata comparizione in udienza, senza giustificato motivo, della persona offesa citata in qualità di testimone;

- appare, in linea di massima, corretta l'applicazione da parte del PM della nuova regola di giudizio (che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna), ciò desumendosi dalla circostanza che, nell'udienza predibattimentale, non si sono verificati casi nei quali dovesse essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per la causale anzidetta;

- le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa) hanno, come ovvio, comportato una riduzione del numero delle impugnazioni con riferimento

a tale tipologia di reati, mentre scarsamente applicato continua ad essere l'istituto della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (per cui v. *infra* al punto f);

- gli incentivi introdotti dalla riforma, costituiti dalla riduzione della pena in caso di rinuncia all'impugnazione avverso il provvedimento di condanna, funzionano, come riscontrato, in particolare, in materia di giudizio abbreviato (artt.442, comma 2 bis, e 676 c.p.p.);

- significativo continua ad essere il numero di processi che vengono definiti nell'udienza predibattimentale a seguito della richiesta di riti alternativi, con conseguente evidente effetto deflattivo (come sopra esposto, 38 sono stati i procedimenti definiti con l'applicazione del rito abbreviato nel periodo in considerazione);

- non ha dato, viceversa, buona prova la riforma concernente l'istituto delle pene sostitutive; delle pene detentive brevi -applicabili (quanto a semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità) previo consenso dell'imputato- poiché nei confronti di esse non si è, in linea generale, registrato alcuno specifico interesse da parte degli imputati destinatari di sentenze di condanna;

- l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza

per territorio (art.24 bis c.p.p.)- di certo rispondente, in astratto, ai canoni costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo in quanto volto ad individuare con certezza, già nel momento iniziale del processo, il giudice territorialmente competente- ha trovato applicazione nei casi (numericamente limitati) in cui si è posta una questione concernente la competenza per territorio per risolvere la quale il giudice (a ciò non obbligato) ha ravvisato l'opportunità di disporre la trasmissione degli atti alla Suprema Corte;

- le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati, se possibile fornendo i dati relativi a: 1) numero delle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione; 2) tempi di trasmissione dei

fascicoli da parte dei tribunali; 3) tempi di invio alla Corte di Cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata;

- nulla da rilevare sulle misure in ambito penitenziario trattandosi di materia non di competenza del Tribunale di Locri.

In ambito penale l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio (art.24 bis c.p.p.) - di certo rispondente, in astratto, ai canoni costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo in quanto volto ad individuare con certezza, già nel momento iniziale del processo, il giudice territorialmente competente- ha trovato applicazione nei casi (numericamente limitati) in cui si è posta una questione concernente la competenza per territorio per risolvere la quale il giudice (a ciò non obbligato) ha ravvisato l'opportunità di disporre la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. Si è notato un effetto deflattivo, a seguito dell'ampliato ambito di operatività della querela, in relazione ad alcune tipologie di reato; si registrano un rilevante incremento riguardo alle definizioni con messa alla prova (nr. 29 a fronte di n. 5 dell'anno precedente); non si registrano miglioramenti quanto alla estensione della non punibilità per speciale tenuità del fatto. In numero esiguo (4) sono state le richieste di pene sostitutive e di poco superiore (13) di rinuncia all'impugnazione della sentenza di abbreviato con successivo incidente di esecuzione per la riduzione di un 1/6; nessuna applicazione, sino ad ora, degli istituti deflattivi relativi a condotte c.d. riparatorie.

CORTE DI APPELLO

I e II Sezione Penale

Quanto all'impatto delle novelle legislative nel periodo di riferimento, gli evidenziati dati statistici, specialmente quelli relativi alla prima sezione penale, dimostrano l'applicazione, per un numero apprezzabile di procedimenti, delle nuove norme in tema di inammissibilità del

gravame, ivi incluse quelle oggi abrogate che prevedevano l'inammissibilità per mancanza di procura del difensore di fiducia e per mancanza di elezione di domicilio.

Un certo impatto ha avuto anche l'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela che ha consentito la declaratoria di improcedibilità di diversi procedimenti pendenti per reati non più perseguibili di ufficio. Tra questi si segnalano, per il rilievo numerico, i procedimenti per furto di energia elettrica nei quali la destinazione a pubblico servizio non era stata contestata o, comunque, non era stata riconosciuta in primo grado.

L'ampliamento delle ipotesi in cui è consentita la declaratoria di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ha determinato un certo ampliamento di tali modalità di definizione, come pure l'aumento dell'onere per la Corte di motivare il mancato riconoscimento dell'esimente. In mancanza di dati statistici (il prospetto trasmesso dal funzionario statistico non contempla le definizioni ex art. 131-bis c.p.) non è possibile quantificare l'impatto dell'istituto, né effettuare un raffronto con i dati precedenti alla novella.

L'accesso alle pene sostitutive previste dalla l. 689/81 come novellata dal D. Lvo 150/22, continua a essere limitato rispetto alle teoriche potenzialità dell'istituto. La percezione è che, più che per l'approccio dei giudici a tali istituti, siano le difese ad accedervi in casi sporadici, probabilmente ritenendo più convenienti le misure alternative alla detenzione concesse dal Tribunale di sorveglianza. Si può definire certamente modesta l'incidenza della riduzione delle ipotesi di appello del P.M. operata con il D. Lvo 150/22, come pure dell'esclusione della possibilità di appello del P.M. per i reati con citazione diretta come prevista dalla l. 114/24.

Non si è in grado di analizzare l'impatto della riduzione di 1/6 della pena quale disincentivo all'appello contro le sentenze emesse nel giudizio abbreviato perché non si dispone dei dati sul numero degli appelli contro le sentenze in abbreviato negli anni precedenti. Un'analisi compiuta e attendibile, in ogni caso, potrà essere effettuata nei prossimi anni.

I dati statistici di cui si dispone, estratti dalla consolle, dimostrano l'andamento altalenante delle sopravvenienze in appello, ma non consentono di ricondurre allo stato alle novelle

legislative la modesta riduzione della sopravvenienza nel periodo di riferimento. Il prospetto che segue riepiloga l'andamento delle sopravvenienze negli ultimi anni.

Periodo	N. procedimenti
1/7/2018 – 30/6/2019	2087
1/7/2019 – 30/6/2020	1439
1/7/2020 – 30/6/2021	1443
1/7/2021 – 30/6/2022	2040
1/7/2022 – 30/6/2023	1839
1/7/2023 – 30/6/2024	1608
1/7/2024 – 30/6/2025	1367

Assolutamente sporadiche sono le definizioni per concordato in appello (sei per la prima sezione, sette per la seconda). Ciò dipende secondo quanto segnalato dal presidente della sezione penale dall'eccessivo rigore delle Linee guida della Procura generale con la quale sarebbe auspicabile un confronto sul punto.

Nel periodo in esame si è cominciato a dare attuazione all'art. 573, co. 1-bis c.p.p. per gli appelli per i soli interessi civili a fronte di costituzioni di parte civile avvenute dal 1° gennaio 2023 in avanti (due per la prima sezione e uno per la seconda). La trasmissione al giudice civile viene in atto effettuata, previa verifica dell'ammissibilità dell'appello, assegnando alle parti un termine per la riassunzione davanti alla sezione civile di questa Corte.

Non si pongono particolari problemi, allo stato, per quanto attiene i tempi di trasmissione in Corte dei fascicoli da parte dei Tribunali del distretto, se non talora nelle modalità di trasmissione degli incartamenti processuali; in una occasione è stata invero riscontrata

l'anomala trasmissione di procedimento penale DDA da parte del tribunale di primo grado della mole di 101 faldoni privo di indice generale, circostanza che ha determinato da parte di questo dirigente l'adozione di disposizioni volte a regolamentare la modalità di trasmissione dei fascicoli presso la Corte d'Appello da parte dei Tribunali di primo grado .

Non si sono registrate problematiche per quanto attiene l'invio alla Corte di Cassazione dei ricorsi da parte di questa Corte.

La prima tempistica varia da qualche giorno a qualche mese a seconda del Tribunale e degli adempimenti necessari, ma rimane comunque relativamente contenuta e non suscettibile, in generale, di compromettere il rispetto dei termini di prescrizione e di improcedibilità.

La trasmissione in Corte di Cassazione avviene entro qualche giorno dal completamento degli adempimenti conseguenti al deposito dei ricorsi e talora anche prima della redazione da parte dei magistrati della scheda ex art. 165-bis disp. att. c.p.p.

La cessazione del regime emergenziale per gli appelli proposti a far data dal 1° luglio 2024 non ha comportato particolari problemi perché le sezioni si sono adeguatamente organizzate per distinguere i diversi procedimenti a seconda del regime applicabile e per far fronte agli adempimenti previsti.

L'entrata in vigore "a regime" dei termini di cui all'art. 344-bis c.p.p. con decorrenza dal 1° gennaio 2025 non comporta allo stato problemi per la gestione del contenzioso perché, come detto, la programmazione del lavoro anche nel lungo periodo viene effettuata tenendo conto, nei casi in cui si applica, del termine di improcedibilità.

Seconda Sezione Corte di Assise di Appello e Misure Di Prevenzione

Quanto al settore delle Misure di Prevenzione per il periodo in oggetto non può, in via preliminare, che ribadirsi quanto già in precedenza evidenziato con le altre relazioni trasmesse in occasione dell'inaugurazione dei passati anni giudiziari.

L'introduzione del c.d. codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) non ha placato il dinamismo legislativo in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali interessate

sino a tempi recentissimi da significative modifiche, convergenti nel definirne il carattere autonomo e sempre più complesso, delineandolo quale riferimento fondamentale per il contrasto alla criminalità, non solo di tipo mafioso.

Dopo la l. 17 ottobre 2017, n. 161, infatti, una serie di interventi normativi hanno realizzato innesti additivi e rafforzato le misure di prevenzione rispetto a due emergenze: quella della violenza minorile (d. l. 15 settembre 2023, n. 123, c.d. “decreto Caivano”, conv. in l. 13 novembre 2023, n. 159) e della violenza di genere (l. 24 novembre 2023, n. 168 «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»). Da ultimo, il c. d. decreto sicurezza, l’art. 7 del d. l. 11 aprile 2025, n. 48, ha introdotto modifiche in tema di impugnazione dei provvedimenti e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.

Relativamente al profilo patrimoniale, gli argomenti problematici riguardano in primo luogo la natura stessa della confisca di prevenzione, la cui qualifica come “compensatoria e preventiva” - ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 ha dato luogo ad un ampio dibattito circa le ricadute di sistema ed il conseguente regime di garanzie applicabili. E’ continuo lo studio da parte dei Consiglieri componenti la sezione, dei temi fondamentali che riguardano l’applicazione della confisca di prevenzione, quali la nozione di “disponibilità” dei beni e l’accertamento dell’intestazione fittizia; il presupposto della “sproporzione” rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata; l’ablazione nei confronti di successori della persona deceduta; la cosiddetta “impresa mafiosa”; i limiti e le modalità applicative del sequestro e della confisca relativamente alle società; la perimetrazione cronologica degli acquisiti rilevanti; i proventi confiscabili in caso di pericolosità generica.

La consapevolezza da parte di tutti i Consiglieri in servizio alla sezione e la possibilità di contare sulla stabilità dei collegi ha consentito il raggiungimento nell’anno trascorso di ragguardevoli risultati. Traguardi resi ancora più significativi dalla considerazione che nel periodo in esame (luglio 2024/giugno 2025) i consiglieri hanno composto e deciso altresì i processi di Corte di assise e dell’ingiusta detenzione, settori che rientrano nella competenza

della Prima Corte di Assise (che si occupa anche dell'ingiusta detenzione) che come già sottolineato, era sprovvista del Presidente di Sezione.

Quanto al lavoro svolto si riportano di seguito i dati statistici così come forniti dai funzionari incaricati:

Alla data dell'1.7.2024 erano pendenti 140 procedimenti (83 personali e 57 patrimoniali); nel periodo 1 luglio 2024/30 giugno 2025 sono pervenuti 75 procedimenti (48 personali e 27 patrimoniali) nel medesimo periodo sono stati definiti 141 procedimenti (101 personali e 40 patrimoniali).

In ragione di ciò la pendenza finale al 30 giugno 2025 risulta essere di 74 procedimenti (30 personali e 44 patrimoniali).

Lo straordinario risultato conseguito di riduzione delle pendenze della metà (straordinario in ragione del fatto che la sezione ha operato in condizioni di oggettiva difficoltà determinata dal numero di consiglieri titolari della sezione – dottoresse Giuliana Campagna e Caterina Ascutto) non necessita di commenti.

La riduzione delle pendenze e dunque lo smaltimento di un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze è dovuto allo spirito di abnegazione e di servizio di tutti i consiglieri ma in special modo dei Consiglieri titolari essendo evidente che il turnover dei magistrati applicati, presuppone il maggior impegno di quelli stabilmente in servizio alla Sezione.

Il modulo organizzativo adottato durante la pandemia continua ad essere utilizzato ancora oggi "è stato predisposto per ogni udienza un apposito calendario tempestivamente comunicato alle parti con fissazione dell'orario di trattazione di ogni procedura; tale innovazione ha garantito da rischi di affollamento in aula e nei locali adiacenti e ha comportato un più spedito e razionale svolgimento dell'udienza (dando priorità alla trattazione di giudizi d'impugnazione di misure personali. di più breve spedizione, successivamente prevedendo quella relativa alle misure patrimoniali sia disgiunte che congiunte e infine, concentrando, per ultimo le discussioni per dette procedure) tale innovazione registra il sicuro ed apprezzato consenso delle difese che

così, fra l'altro, possono nella medesima giornata conciliare i loro molteplici impegni professionali.

Per l'organizzazione del lavoro si osserva che, come per il precedente anno:" Per quanto riguarda la fissazione dei giudizi per le misure esclusivamente personali, si è data priorità a quelle in atto nei confronti dei proposti, così da assicurare la tempestiva decisione in appello; le procedure patrimoniali sono state fissate tenendo conto delle date di scadenza d'efficacia dei provvedimenti di confisca emessi dal primo giudice e comunque rispettando tempi altrettanto brevi. Il controllo della situazione è reso possibile dalla istituzione di uno scadenziario che tiene conto della scadenza dei termini, assolutamente necessario sia per le fissazioni, sia per i rinvii d'udienza, sia per i depositi tempestivi dei provvedimenti" (come da relazione trasmessa nei precedenti anni giudiziari).

L'impegno dei consiglieri della sezione ha consentito non solo di garantire il rispetto dei risultati attesi così come indicati negli ultimi programmi di gestione ma addirittura di superarli (dalla relazione di accompagnamento ai programmi di gestione "si programma per l'anno 2024 un ulteriore abbattimento dell'arretrato fino ad un risultato atteso per la fine dell'anno 2024 di n. 170 procedimenti relativi a misure di prevenzione, di cui 85 personali e 85 patrimoniali").

Si segnalano di seguito i procedimenti più rilevanti emessi nel periodo:

1. N. 139/2022 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Copelli Salvatore
2. N. 32/2022 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Larosa Vincenzo,
3. N. 34/2023 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di De Stefano Giorgio;
4. N. 107/2023 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Siviglia Francesco+1;
5. N. 58/2023 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Sartiano Domenico;
6. N. 47/2023 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Rugolino Domenico+3;
7. N. 156/2022 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Sipone Paolo+3;
8. N. 32/2022 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Gullace Carmelo + altri;
9. N. 90/2019 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Annunziata Alfonso + altri;

10. N.22/2019 Sit + N. 27/24 Mod. Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Franco Roberto + altri;
11. N. 86/2019 R.G.M.P. N. 27/2024 Sit R.G.M.P. App. a carico di Ricci Antonio + altri;
12. N. 8/2024 Sit Reg. Gen. Mis. Prev. App. a carico di Perre Rocco;
13. N. 95/2022 Sit R.G.M.P. App. a carico di Mazzaferro Girolamo + altri;
14. N. 32/2024 Sit R.G.M.P. App. a carico di Germanò Luigi;
15. N. 37/2024 Sit R.G.M.P. App. a carico di Pellicano Giovanni + 4;
16. N. 21/2024 Sit R.G.M.P. App. a carico di Pronesti Antonio+4;
17. N. 25/2024 Sit R.G.M.P. App. a carico di Trunfio Silvia +2.

Tutti i procedimenti menzionati hanno comportato la soluzione di rilevanti e determinanti questioni implicanti lo studio dei principi giurisprudenziali sottesi oggetto di continua elaborazione da parte della corte di legittimità e delle pronunce CEDU che armonizzano il sistema italiano con quello europeo.

Per quel concerne gli incidenti di esecuzione di competenza della sezione si caratterizzano per la loro complessità attenendo fra l'altro a questioni relative a formazioni di cumuli, a riconoscimento del beneficio della continuazione, alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella trentennale, ad applicazione di confische in sede d'esecuzione.

Anche in tale materia, proprio per le possibili ricadute sulla libertà personale, non può che registrarsi l'impegno dei Consiglieri della Corte che hanno concentrato i loro sforzi anche nel delicato settore dell'esecuzione.

I procedimenti in materia di esecuzione pendenti al 1° luglio erano 4 oggi sono 2.

Conclusivamente il bilancio che si può tracciare per l'anno trascorso non può che essere positivo tenuto conto delle risorse disponibili. Sono stati conseguiti risultati assolutamente lusinghieri per la Corte di assise, le Misure di Prevenzione e gli incidenti di esecuzione, settori nei quali si è registrata una riduzione delle pendenze o comunque (Corte di Assise) si è garantita una certa stabilità malgrado le forze risicate.

Prima Sezione Corte di Assise di Appello e Ingiusta Detenzione

In considerazione dei reati, tutti procedibili d'ufficio, e delle materie trattate, solo la Sezione Assise, e solo in parte, è interessata dalle recenti innovazioni legislative della c.d. riforma Cartabia e, in particolare, dal regime della improcedibilità, che, come è noto, è espressamente esclusa per i reati puniti con l'ergastolo, quali l'omicidio aggravato. Tenendo conto che nei processi in atto pendenti per il reato di omicidio vi è stata sempre la contestazione dell'aggravante ed è, quindi, prevista in tal caso la pena dell'ergastolo, l'eventuale improcedibilità riguarda solo le restanti fattispecie di reato attribuite alla competenza della Corte d'Assise.

I procedimenti in carico presso la Corte di Assise di Appello presentano notevole complessità sia per le fattispecie di reato in sé considerate, sia perché si inseriscono spesso in contesti di criminalità organizzata, caratterizzati anche da omertà e, quindi, "chiusi" in sé e, talvolta, anche difficili da analizzare; si fa riferimento, in particolare, per tali ultime ipotesi, ai reati previsti dal Testo Unico sull'immigrazione e, a titolo esemplificativo, a quelli di riduzione in schiavitù, spesso commessi da soggetti stranieri.

La peculiarità dei procedimenti e la circostanza che spesso sono costituiti da materiale indiziario fa sì che, soprattutto per i reati di omicidio, gli atti di appello contengano quasi sempre richieste di riapertura dell'istruttoria, con la conseguente necessità di affrontare, già in via preliminare, un accurato studio del processo, valutando compiutamente le istanze proposte. A tali situazioni si aggiunge la circostanza che gli imputati tratti a giudizio si trovano quasi sempre in misura cautelare, per lo più detentiva, in considerazione dell'estrema gravità dei fatti contestati, con conseguente necessità di rispettare i termini di custodia cautelare, il che è avvenuto costantemente; anche per tale motivo, la definizione dei procedimenti si verifica in tempi contenuti e, quindi, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

La necessità di trattare i procedimenti entro i termini di custodia cautelare e l'applicazione del regime transitorio in materia di improcedibilità non ha comportato la proroga dei termini in tema, né, tanto meno, alcuna declaratoria del genere.

È da evidenziare, inoltre, come la Sezione tratti anche i procedimenti provenienti dalla Corte di Assise di Appello di Messina in esito ad annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione ed ha competenza anche in materia di incidenti di esecuzione, notevolmente aumentati di recente, soprattutto in conseguenza delle decisioni della C.E.D.U. e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno notevolmente ampliato la possibilità di superare il giudicato.

Di seguito si riportano i dati concreti relativi al periodo in oggetto (1° luglio 2024 - 30 giugno 2025), risultanti dalle statistiche trasmesse:

alla data dell'1.7.2024 risultavano pendenti 9 processi nel periodo in esame, sono sopravvenuti 10 processi nel medesimo periodo, sono stati definiti 8 processi, la pendenza finale risulta essere pari a 11 processi.

Sebbene l'indice di ricambio non risulta essere positivo in ragione di una definizione inferiore alle sopravvenienze, si tratta, comunque, di un risultato del tutto soddisfacente soprattutto se si consideri la "qualità" e la mole dei processi, spesso composti da una rilevante quantità di atti, e l'esigua composizione personale nella quale la Sezione è stata costretta ad operare.

I processi definiti, infatti, sono stati i seguenti:

- n. 20/23 RGAA nei confronti di Brescia Susanna + 2, definito con sentenza n. 5/24 del 12/7/2024: si è trattato di un omicidio efferato commesso dalla Brescia in concorso con il nuovo compagno ed il di lei figlio di primo letto, nei confronti del compagno convivente, condotto dalla donna in un territorio lontano da casa, tramortito con un oggetto contundente dalla Brescia e poi cosperso di benzina dai due correi;
- n. 3/24 RGAA nei confronti di Chillino + 19 definito con sentenza n. 6/24 del 20/11/2024: si è trattato di un vero e proprio maxi processo nel quale sono stati giudicati venti

imputati, ritenuti appartenenti ad una pericolosa organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, per svariate ipotesi di detenzione e cessione di tali sostanze, nonché per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di uno dei giovani assuntori di tali sostanze, impossibilitato a pagare il debito contratto per l'acquisto e, per tale motivo, segregato in luogo nascosto, il che ha radicato la competenza della Corte d'Assise d'Appello;

- n. 2/23 RGAA nei confronti di Sorgiovanni C., definito con sentenza n. 7/24 del 27/11/2024: in esito all'assoluzione dell'imputato dal reato di omicidio con l'aggravante mafiosa e dalla contestazione associativa, il Pubblico Ministero aveva proposto appello, per cui è stata necessitata la riapertura dell'istruttoria con l'audizione di alcuni testi, che, tuttavia, non ha condotto alla riforma della pronuncia assolutoria;

- n. 5/24 RGAA nei confronti di De Pace Antonino, definito con sentenza n. 8/24 del 28/11/2024, per omicidio aggravato nei confronti della convivente ed ipotesi di reato connesse;

- n. 1/24 RGAA nei confronti di Foti Rosario F., definito con sentenza n. 9/24 del 18/12/2024: si tratta di un'ipotesi di omicidio in seguito ad una lite tra soggetti proprietari di terreni agricoli confinanti, per la quale è stata esclusa l'aggravante della premeditazione;

- n. 2/24 RGAA nei confronti di Chirico Mediatì + 2, definito con sentenza n. 1/25 del 11/2/2025, per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura, rapina e lesioni ai danni di un soggetto ultrasettantenne;

- n. 4/2024 RGAA nei confronti di Obazelu Favour, definito con sentenza n. 2/25 del 24/2/2025, per il reato di riduzione in schiavitù;

- n. 7/23 R.G.A.A., nei confronti di Morabito + 2, definito con sentenza n. 3/25 del 12/3/2025, per il reato di estorsione in esito alla riqualificazione, operata in primo grado, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione;

- n. 4/25 R.G.A.A., nei confronti di Jor Ginho Cissay, definito con sentenza n. 4/25 del 28/5/2025, per il reato di morte come conseguenza di delitti in materia di immigrazione

clandestina, per cui la Corte ha confermato la riqualificazione, operata all'esito del giudizio di primo grado, nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione.

Si è trattato, quindi, di processi non solo di omicidio volontario, ma, in virtù della *vis attrativa*, per i reati più vari e notevole è stato l'impegno profuso dai colleghi nella definizione degli stessi.

La Corte di Assise di Appello ha, chiaramente, competenza anche in materia di incidenti di esecuzione, che si presentano particolarmente complessi, riguardando questioni del tutto particolari, quali quelle in tema di formazione di cumuli, di riconoscimento del beneficio della continuazione, di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella trentennale, di applicazione di confische in sede d'esecuzione.

Tali procedimenti sono anch'essi oltremodo rilevanti anche perché, il più delle volte, come si vede già dalla mera indicazione sopra effettuata, incidono pure sulla libertà personale.

Pertanto, anche per tali procedimenti massimi sono stati l'attenzione e l'impegno della Presidente coordinatrice e dei Consiglieri, nonostante il numero esiguo degli stessi e i già menzionati concomitanti oneri, tanto che le definizioni hanno superato le sopravvenienze e le pendenze sono quasi insussistenti, come risulta dal dato statistico di seguito riportato.

Procedimenti pendenti al 1° luglio 2024	2
Sopravvenuti nel periodo	13
Definiti nello stesso periodo	14
Pendenti al 30 giugno 2025	1

Ruolo importante nella competenza della Sezione rivestono anche i procedimenti in materia di ingiusta detenzione, interessati da un progetto di smaltimento dell'arretrato che potrà essere portato a compimento solo con l'innesto di altre risorse idonee.

È noto, infatti, che i collegi per la trattazione di tali procedimenti sono composti, oltre che dalla Presidente di Sezione e, prima del suo insediamento, dalla Coordinatrice della stessa, Presidente della Seconda Sezione Assise e Misure di prevenzione, dall'unico Consigliere

tabellarmente assegnato alla Prima Sezione Assise e, a rotazione, da un Consigliere tabellarmente assegnato alla Seconda Sezione Assise e Misure di Prevenzione.

Come è evidente, quindi, sia il Presidente, sia i Consiglieri hanno svolto e svolgono contemporaneamente altre funzioni, con notevole abnegazione e sacrificio personale e la necessità di approfondire una materia, la cui disciplina è affidata esclusivamente a due norme, che, nonostante la loro esiguità e, anzi, verosimilmente proprio per questo, sono state oggetto negli anni di svariati interventi giurisprudenziali di legittimità, che orientano gli operatori che si occupano della tematica. Da qui l'importanza di un continuo confronto, in quanto i procedimenti, seppure a prima vista di carattere "seriale" in quanto fondati sui medesimi presupposti, in realtà presentano situazioni più che variegate, in quanto strettamente legate non solo ai fatti di reato contestati ai soggetti poi assolti o prosciolti, ma alla loro situazione personale e patrimoniale, all'eventuale biografia giudiziaria, dovendosi valutare anche la fungibilità con altri eventuali titoli custodiali, ed anche alla tipologia di misura custodiale dalla quale sono stati inizialmente colpiti. A tal fine è necessario l'esame e lo studio di tutto l'incarto processuale del giudizio di cognizione, spesso giunto fino alla fase di legittimità, quindi, spesso, di una mole considerevole di atti processuali, essendo, nella maggior parte dei casi, le misure cautelari inflitte nell'ambito di maxiprocessi e, comunque, in virtù di gravi contestazioni.

Peraltro, in un distretto in cui viene adottato un numero molto elevato di misure cautelari, la valutazione dei presupposti dell'ingiusta detenzione deve essere ed è sempre stata particolarmente puntuale ed attenta, in quanto, se è doveroso riconoscere l'importanza della detenzione subita ingiustamente da un soggetto poi assolto o prosciolto, tale riconoscimento, tuttavia, non è automatico, ma solo in presenza dei presupposti di legge e dell'assenza di dolo o colpa grave in capo alla persona già cautelata. In ogni caso, come detto, lo stesso richiede un'attenta valutazione anche della situazione concreta, in modo da determinare sia, appunto, i presupposti, sia, nell'ipotesi positiva, la misura dell'indennizzo. Non può sottacersi, peraltro,

che, spesso, tale misura è alquanto ingente, essendo le misure emesse nell'ambito di procedimenti per reati di notevole gravità o anche con più imputati, con i conseguenti lunghi tempi di trattazione degli stessi.

Anche al fine di evitare la protrazione della pendenza dei procedimenti per ingiusta detenzione, con la collaborazione dei funzionari addetti all'ufficio per il processo, dopo la fissazione dell'udienza si verifica la documentazione prodotta e si sollecitano le parti e, soprattutto, l'istante a produrre tempestivamente quella mancante, in particolare relativa al procedimento di cognizione. Con tale accorgimento e studio preventivo i procedimenti per ingiusta detenzione spesso vengono definiti spesso nella stessa prima udienza di trattazione.

Si riportano di seguito i dati relativi al periodo in esame

Procedimenti pendenti al 1° luglio 2024	420
Procedimenti sopravvenuti	166
Procedimenti definiti	186
Procedimenti pendenti al 30 giugno 2025	400

Nonostante il numero esiguo di magistrati addetti alla Sezione, quindi, il risultato è più che soddisfacente sia perché le definizioni sono state superiori rispetto alle sopravvenienze, sia perché si è invertito il *trend* degli ultimi anni.

Conclusivamente, deve ritenersi che il bilancio della Sezione sia del tutto soddisfacente, tenuto conto delle risorse disponibili, alquanto esigue anche con riferimento al personale di Cancelleria, composto da appena quattro unità, oltre che una a tempo determinato. Ciononostante, i risultati conseguiti sono evidentemente positivi, essendosi registrata una riduzione delle pendenze in tutti i settori e risultando contenuti i tempi di trattazione dei procedimenti, e non vi sono stati disservizi di alcun genere, anche grazie all'abnegazione ed al puntuale contributo del personale di Cancelleria, pur se, come detto, del tutto esiguo, ed all'apporto dei funzionari addetti all'ufficio per il processo, che hanno svolto con costanza e diligenza le attività e i compiti loro assegnati. È da segnalare che, oltre alle incombenze

previste, il personale cura, del tutto apprezzabilmente, il costante aggiornamento della piattaforma Share point, ove sono inseriti, pressoché in tempo reale, tutti i procedimenti trattati dalla Sezione, offrendo un'importante immediata visione d'insieme.

È stato pertanto avviato un progetto di smaltimento dell'arretrato che potrà condurre a risultati soddisfacenti a condizione che si possano indirizzare nuove risorse idonee allo scopo, si è provveduto inoltre alla fissazione dei procedimenti che risultavano ancora non fissati, proprio in ragione della peculiarità della domanda di giustizia e del diritto all'indennizzo in seguito ad errore giudiziario.

Certamente in un distretto in cui viene adottato un numero molto elevato di misure cautelari, risulta di grande importanza, sia qualitativamente che quantitativamente, il settore delle riparazioni per ingiusta detenzione, legato all'assoluzione di individui che, durante il processo, sono stati sottoposti a periodi di custodia cautelare. Questo ambito, negli ultimi anni, è stato oggetto di numerose innovazioni giurisprudenziali e richiede un'attenta valutazione degli atti del procedimento presupposto, per stabilire se sussistano i requisiti per accogliere o meno la richiesta di indennizzo. Infatti, se da un lato è giusto riconoscere l'importanza della detenzione subita da un individuo che alla fine del processo è stato assolto, dall'altro lato è necessario evitare che questo strumento, che pesa sulle risorse pubbliche, venga abusato, causando uno spreco di denaro pubblico nei casi in cui emergano profili di dolo o colpa grave nel comportamento del soggetto stesso.

È indubbio che anche le conseguenze economiche dei casi di ingiusta detenzione debbano essere considerate, insieme alla questione del sovraffollamento delle carceri italiane, spesso evidenziata dalla Corte EDU che invita a limitare l'uso della custodia cautelare ai casi di effettiva necessità e privilegiare, quando possibile, le misure alternative previste dal codice di procedura penale.

Questa problematica assume particolare rilevanza in distretti come quello di Reggio Calabria, dove si celebrano numerosi maxiprocessi per fatti di criminalità organizzata che richiedono

lunghi tempi di trattazione, causando un prolungamento dei termini di custodia cautelare e, di conseguenza, un aumento delle somme da liquidare in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Tuttavia, non va sottaciuto né sottovalutato che secondo i più recenti dati statistici nazionali, proprio in questo distretto si registra l'importo complessivo più alto di indennizzi a livello nazionale.

Il numero dei procedimenti per riparazione ingiusta detenzione e soprattutto l'entità delle somme liquidate nel periodo oggetto di interesse impongono senza dubbio una riflessione e, dal punto di vista dell'organo requirente e dal punto di vista dell'organo giudicante, sia sulla corretta applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza e del requisito della gravità indiziaria nell'adozione dei provvedimenti coercitivi, sia per quanto attiene l'applicazione della regola di giudizio così come riformulata dalla "Riforma Cartabia" con la modifica degli artt. 408 e 425 c.p.p.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

L'intervento di riforma della giustizia penale è contenuto nel decreto legislativo 10.10.2022 n. 150 di attuazione della legge di delega 27 settembre 2021 n. 134 ed è particolarmente ampio ed articolato, attraversando l'intero processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili, dalle indagini preliminari al dibattimento, ai riti alternativi, al processo *in absentia*, ai giudizi di impugnazione fino all'esecuzione penale, e il filo conduttore della riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione Europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.

(riduzione, entro il 2026, del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio). Gli interventi che interessano maggiormente la magistratura di sorveglianza mirano al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) la maggiore effettività e tempestività delle pene, che si è tradotta nella riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che sono state individuate nella semilibertà sostitutiva, nella detenzione domiciliare sostitutiva, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo e nella pena pecuniaria; dette pene vengono applicate dal giudice di cognizione all'esito di una udienza ispirata al modello del *sentencing* anglosassone e sono immediatamente esecutive dopo il giudicato; la fase della gestione, nella fase esecutiva, delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare è demandata al magistrato di sorveglianza, cui spetta il preventivo vaglio di esecutività e la verifica in concreto dell'attualità delle prescrizioni imposte, che devono essere da questi confermate e, ove necessario, modificate;
- b) l'efficienza ed effettività dei meccanismi di riscossione della pena pecuniaria e della procedura di conversione della stessa in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato. A fronte del fallimento dell'attuale e tradizionale sistema di esecuzione della pena pecuniaria, testimoniato impietosamente dalle statistiche, è stata varata

una radicale riforma, che, prendendo ispirazione da altri ordinamenti, abbandona l'impostazione civilistica della pena pecuniaria come credito da riscuotere, previa iscrizione a ruolo e, ne prevede, in caso di mancato pagamento, la convertibilità in pene restrittive della libertà personale non solo nelle ipotesi di insolvenza ovvero di impossibilità di pagamento (per le quali già la L. 689/1981 prevedeva la conversione in libertà controllata e a richiesta in lavoro sostitutivo e di cui il nuovo art. 103 L. 698 cit. prevede la conversione in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva), ma anche e ancor prima in caso di insolvenza, ovvero di mancato pagamento colpevole, per il quale il nuovo art. 102 L. 689/81 contempla la conversione nella semilibertà sostitutiva, di diversa durata massima a seconda che si tratti di multa o ammenda; circostanza, quest'ultima, che vedrà aumentare notevolmente il carico del lavoro della magistratura di sorveglianza, vuoi per l'ampliamento delle ipotesi di conversione, vuoi per la maggiore afflittività e pregnanza delle nuove misure sostitutive da conversione e conseguentemente della maggiore complessità delle procedure da avviare per la loro applicazione e successiva gestione. L'art. 97 del D. Lgs. 150/2022 prevede che le nuove disposizioni in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie si applichino ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, salvo che risultino più favorevoli al condannato. Si è ritenuto in proposito che la nuova disciplina non possa avere applicazione retroattiva in quanto certamente più sfavorevole al condannato in quanto essa prevede, da un lato, la conversione anche in caso di mancato pagamento colpevole e non solo di insolvenza, dall'altro una maggiore afflittività delle nuove pene sostitutive da conversione rispetto ai previgenti libertà controllata e lavoro sostitutivo. Di qui la scelta di ritenere applicabili le nuove disposizioni in relazione ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto n. 150/2022.

Tenuto conto della disciplina transitoria che si è delineata, nel periodo in esame l'incidenza dell'intervento riformatore sull'attività dell'ufficio di sorveglianza è stata trascurabile per l'esiguità numerica delle nuove pene sostitutive applicate dal giudice della cognizione e

demandate alla magistratura di sorveglianza nella loro fase esecutiva, che sono pervenute e sono state iscritte nel numero di pochissime unità, nell'ordine di una decina, per lo più relative alla detenzione domiciliare sostitutiva, mentre si registra un progressivo incremento dei fascicoli da trattare con la nuova procedura di conversione delle pene pecuniarie che è maggiormente gravosa per la tipologia delle misure sostitutive da adottare.

In proposito il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha sottoscritto in data 8 giugno 2023 e 6.6.2024 i Protocolli di intesa con tutti gli attori istituzionali coinvolti nella determinazione e nell'applicazione delle pene sostitutive e della messa alla prova (Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro; Tribunale e Procura della Repubblica di Locri e Palmi; Ordine degli Avvocati di Locri e Palmi; accordo che ha cristallizzato tempi e modalità delle azioni operative e delle attività istruttorie sottese ai procedimenti declinati per ogni misura, ivi comprese le pene sostitutive derivanti dalla nuova procedura di conversione delle pene pecuniarie, e che dovrà essere completato a breve con gli omologhi uffici giudiziari ed ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Infine, qualche osservazione va rassegnata sulle novità introdotte con il DL n. 92 del 4.7.2024 recante

'Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia', convertito con modificazioni dalla legge n.112 dell'8.8.2024, in vigore dal 5.7.2024, per ciò che attiene alla modifica dell'art. 69 bis OP in materia di liberazione anticipata.

Con la riforma appena introdotta (art. 69 bis commi 1 e 2 OP) la liberazione anticipata non può più essere considerata un beneficio "a sé stante" da chiedersi e concedersi in qualsiasi tempo durante l'esecuzione della pena – ovvero su domanda del detenuto, al maturare di ogni semestre di pena espiata - ma diventa in via ordinaria, una concessione imprescindibilmente funzionale alla domanda di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa alla quale

deve necessariamente legarsi per una finalità funzionale; oppure, una concessione utile alla esatta determinazione del fine pena qualora di prossima scadenza (secondo il calcolo operato a monte dall'Ufficio di Procura nell'ordine di esecuzione, al netto delle detrazioni applicabili) ed al fine di evitare sforamenti nei termini ed un eccesso di espiazione, con avvio del procedimento novanta giorni prima della data di virtuale cessazione della pena. La concessione del beneficio potrà essere presa in considerazione solo allorquando il suo riconoscimento determini in quel momento o una riduzione di pena che in via diretta e concreta sia idonea a far sì che ciò comporti il maturarsi della soglia di espiazione necessaria per la misura alternativa o "beneficio analogo" da richiedersi, oppure l'immediato approssimarsi del fine pena per evitare una espiazione in eccesso. In assenza dei due obiettivi funzionali normativamente tipizzati ai commi 1 e 2, ogni richiesta di liberazione anticipata sarà considerata inammissibile salvo che l'interessato dimostri, come espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 69-bis o.p., di avere «uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

L'effetto della riforma sugli uffici giudiziari di sorveglianza sembra essere quello di ridurre in astratto il numero di istanze di liberazione anticipata eliminando quelle che abbiano ad oggetto la richiesta di riconoscimento del beneficio non correlate ad un effettivo interesse, ma comporta delle importanti ricadute, in quanto ai fini dell'attivazione d'ufficio del magistrato di sorveglianza funzionale alla scarcerazione (art.69 bis comma 1 OP) sarà necessario da parte della magistratura di sorveglianza un costante monitoraggio della posizione giuridica di ciascun condannato (detenuto o in misura alternativa) al fine di considerare costantemente le scadenze di pena che giungono progressivamente a maturazione, con una importante ricaduta sulle attività delle cancellerie e dei magistrati di sorveglianza, considerato il carico di lavoro e il numero di posizioni giuridiche da esaminare. Inoltre, sempre in tale ipotesi, essendo la valutazione della liberazione anticipata differita al termine dell'esecuzione della pena, qualora quest'ultima non sia stata di breve durata l'istruttoria del magistrato di sorveglianza potrà

risultare particolarmente complessa, dovendo essere acquisite le informazioni da parte degli istituti penitenziari presso i quali il soggetto è stato detenuto o eventualmente, in caso di diverse modalità di esecuzione, da parte degli organi di polizia deputati a fornirle, con il concreto rischio di vanificare il termine di novanta giorni normativamente previsto.

Misure adottate in materia penitenziaria.

I magistrati di sorveglianza, su cui grava il compito di visitare gli istituti per avere colloqui con i soggetti detenuti e per la verifica visiva degli spazi disponibili nelle camere di pernottamento, nel periodo in esame hanno effettuato frequenti colloqui e visite in presenza, e in via eccezionale in videocollegamento via Teams.

È fuori dal carcere, promuovendo il reinserimento del condannato nel contesto sociale, che si può realizzare una sostanziale alternativa alla devianza e alla recidiva; pertanto, sono stati adottati di recente progetti ed interventi capaci di coinvolgere anche la collettività sul problema della gestione della devianza e del reinserimento sociale del reo chiedendo, contemporaneamente, a quest'ultimo, un'attivazione responsabile e riparativa e sostenendone l'impegno attraverso programmi orientati ad azioni sociali positive.

In tale ottica, il dato attinente alla concessione di misure alternative è in aumento, per come si rileva dai prospetti statistici e dalla relazione trasmessa dall'U.d.e.p.e. di Reggio Calabria.

Nel periodo in esame sono state emesse dal Tribunale di Sorveglianza (talora precedute dalla concessione in via provvisoria della misura corrispondente da parte del Magistrato, specie dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 74/2020 del 7.4.2020, che, pronunciandosi sull'art. 50 comma 2 ultimo periodo L.354/75, ha riconosciuto la possibilità per il magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la misura della semilibertà ai condannati a pena non superiore a quattro anni, e dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.30/2022 dell'11.1.2022, che ha riconosciuto tale possibilità anche per la detenzione domiciliare speciale ex art. 47 quinquies OP):

- n. 373 concessioni di affidamento in prova al s.s. ai sensi degli artt. 47, 47 quater OP e 94 DPR 309/90;
- n. 179 concessioni di detenzione domiciliare, anche speciale (cui si aggiungono le detenzioni domiciliari concesse o prorogate in luogo del differimento della pena ex art. 47 ter comma 1 ter OP); - n. 9 concessioni di semilibertà.

In aumento i procedimenti per revoca e/o sostituzione delle misure alternative per andamento negativo (n. 4 per la semilibertà, n. 20 per la detenzione domiciliare/arresti domiciliari, n. 15 per l'affidamento in prova al s.s. ordinario e terapeutico), spesso preceduti da provvedimenti di sospensione cautelativa delle misure disposti in via di urgenza dal Magistrato.

Con riferimento alla gestione dell'esecuzione delle misure alternative da parte dei Magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza (che, tra pendenze iniziali e sopravvenienze, hanno gestito n. 1079 fascicoli di esecuzione di affidamento in prova ex artt. 47 OP e 94 PR 309/90 (866 nel precedente corrispondente periodo), n. 110 fascicoli di esecuzione arresti domiciliari, n. 570 fascicoli di esecuzione di detenzione domiciliare (483 nel precedente corrispondente periodo), n. 53 fascicoli di esecuzione della misura della esecuzione della pena presso il domicilio ex L. 199/2010, n. 39 fascicoli di esecuzione di semilibertà, n. 205 fascicoli di esecuzione di misure di sicurezza/libertà vigilata e n. 269 fascicoli di esecuzione di libertà controllata) va evidenziato il consistente (in crescita) dato numerico delle autorizzazioni (n. 3222 sopravvenute nel periodo in materia di misure alternative e circa 275 in materia di misure di sicurezza – erano 2588 e 240 nel periodo precedente), tutte pressochè integralmente evase, oltre che dei provvedimenti modificativi delle prescrizioni e, in generale, di gestione della fase esecutiva, i cui procedimenti sono stati per la maggior parte integralmente conclusi grazie al notevole impegno del personale di cancelleria preposto, peraltro in via non esclusiva, a detto servizio.

Elevata è anche l'incidenza dei permessi premio e dei permessi di necessità (circa 927 fascicoli gestiti, tra pendenze iniziali e sopravvenienze, a fronte degli 804 del corrispondente periodo), che sono stati fruiti senza alcun inconveniente significativo o particolarmente allarmante ed

hanno interessato per lo più la popolazione carceraria degli istituti di Reggio Calabria-Arghillà, Locri e Laureana di Borrello, destinati ad ospitare detenuti con ridotta pericolosità sociale e che, pertanto, possiedono i requisiti per l'accesso ai benefici premiali e a forme attenuate di custodia nella esecuzione della pena. Quanto ai dati concernenti la situazione penitenziaria del distretto, rispetto all'anno precedente, desta una certa attenzione il fenomeno del sovraffollamento carcerario negli istituti di pena, che si è riproposto una volta venute meno le misure deflative previste dalla normativa adottata nel corso dell'emergenza sanitaria pandemica, in vigore fino al 31.12.2022, che aveva introdotto gli istituti dei permessi premio e delle licenze premio di durata straordinaria, nonché incentivato la esecuzione presso il domicilio di pene detentive inferiori a 18 mesi. Non sono stati segnalati nel periodo in esame casi di suicidio.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Nel settore civile si evidenzia, preliminarmente, che, anche per l'anno 2025, si è puntato all'abbattimento delle pendenze nel settore più delicato di giurisdizione, ossia quello dei provvedimenti di potestà e di adozione dei minori in stato di abbandono, che rappresentano, dal punto di vista qualitativo, il segmento più significativo dell'attività del Tribunale per i minorenni. Si è data, inoltre, una corsia preferenziale alla trattazione di quei procedimenti che concernono minori in stato di abbandono o che siano collocati da lungo tempo in strutture comunitarie o in affidamento eterofamiliare, con l'obiettivo di assicurare ai medesimi un assetto di vita stabile e funzionale alle loro delicate esigenze evolutive.

Sempre nell'ambito dei procedimenti *de potestate*, si evidenzia, ancora, che il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria – operando in un contesto territoriale particolarmente problematico – è intervenuto e interviene a tutela di minori inseriti in contesti familiari ad elevata connotazione

'ndranghetistica e a tutela di minori figli di testimoni/collaboratori di giustizia in casi caratterizzati da cruente dinamiche familiari. Nell'intero periodo interessato, il Tribunale si è sempre posto, poi, l'obiettivo di ridurre le pendenze ultra-triennali e di intervenire tempestivamente a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Obiettivi che si è cercato e si cerca di raggiungere con strumenti organizzativi come: 1) la calendarizzazione dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89; 2) l'implementazione delle prassi condivise previste nel protocollo di intesa siglato il 21.3.2013 tra tutti gli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, con l'obiettivo di assicurare un costante circuito di comunicazione nei procedimenti penali e civili connessi, al fine di evitare inutili duplicazioni di attività istruttorie e di garantire una pronta tutela ai minori figli di esponenti della locale criminalità organizzata; 3) l'utilizzo della

struttura dell'Ufficio del Processo soprattutto per selezionare i procedimenti più datati nel settore della volontaria giurisdizione, e dei procedimenti contenziosi e amministrativi.

In quasi tutti i settori del penale, un progressivo decremento delle iscrizioni che potrebbe attribuirsi alle recenti riforme della materia penale, come, ad esempio, quella operata con il D.L. vo 150/2022, che ha modificato la disciplina sulla procedibilità dei reati, introducendo la perseguibilità a querela per alcuni reati prima perseguibili d'ufficio e riguardanti fattispecie rientranti tra quelle più frequentemente contestate ai minorenni, come, tra gli altri, il reato di furto semplice. In secondo luogo, va evidenziato che, pur in presenza di una diminuzione delle iscrizioni iniziali, nel periodo si è mantenuto un importante livello di definizioni dei processi, in attuazione dell'importante obiettivo dello smaltimento dell'arretrato. Appare, poi, di rilievo il dato concernente l'elevato numero di procedimenti definiti nella fase GUP. a norma dell'art 28 DPR 448/88 (sospensione del processo per messa alla prova), dovuto anche alla specifica strategia processuale adottata sinergicamente con la Procura della Repubblica in sede, al fine, ove naturalmente possibile e sempre tenuto conto soprattutto della personalità del minore, di garantire la più rapida fuoriuscita dell'imputato dal circuito penale. Occorre, poi, evidenziare che, per migliorare la funzionalità dell'ufficio, è stato stipulato, ed è ancora in vigore, il protocollo d'intesa siglato il 21 marzo 2013 tra tutti gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Reggio Calabria, con il quale, nell'ottica di un progetto complessivo di interventi giudiziari coordinati, si è dato applicazione a concordate prassi applicative nei casi di: 1) procedimenti relativi ad abusi sessuali e maltrattamenti in pregiudizio di minori; 2) procedimenti penali per reati commessi in concorso tra maggiorenni e minorenni; 3) procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/ imputati/condannati per i reati di cui all'art. 51 comma ter bis c.p.p. ed altro; 4) procedimenti civili relativi a minori e a nuclei familiari sottoposti a misure di protezione. Tale coordinamento si è ritenuto opportuno, in particolare, quando si manifesta la necessità di esaminare soggetti minorenni vittime di reati sessuali o maltrattamenti. In tali ipotesi, si è pervenuti ad un accordo procedurale volto a concentrare in un'unica udienza

(incidente probatorio) i due distinti procedimenti, versanti nella stessa fase. In tal modo si dà luogo alla partecipazione all'udienza di tutte le parti interessate e alla formazione di un unico verbale utilizzabile in entrambi i procedimenti, evitando così dispendiose e spesso controproducenti duplicazioni di attività probatorie e contenendo i costi a carico dell'Erario (Vedi Protocollo d'Intesa stipulato in data 21 marzo 2013 e successivamente rinnovato).

Si evidenzia, poi, che è stato istituito ed è in uso presso gli uffici Gip, Gup e Dibattimento lo scadenziario per il monitoraggio delle misure cautelari personali per tutte le fasi del processo penale di cognizione, su cartella condivisa con l'Ufficio di Procura in sede. Trattasi sostanzialmente di n. 2 file word denominati rispettivamente "Scadenziario misura cautelari" e "Estratto misure cautelari", quest'ultimo per le misure cautelari in corso. Lo scadenziario presenta un'interfaccia analoga a quella di un registro cartaceo riportante il numero d'ordine, il numero R.G.N.R., il numero R.G. Gip, il numero REP, l'indagato (generalità e titolo di reato), la tipologia di misura cautelare, il riferimento normativo ex artt. 303 c.p.p., la fase, l'età dell'indagato (infra 16/18) ed il termine di fase. Lo scadenziario viene costantemente aggiornato dal funzionario, dott.ssa Elisabetta Fonte, in collaborazione con i magistrati competenti per fase processuale e consente di visualizzare in calce la data di ultimo aggiornamento. Il registro delle intercettazioni telefoniche è tenuto dalla Procura della Repubblica in sede. Presso questo Tribunale per i minorenni è istituito un registro cartaceo sussidiario, di comodo, dove vengono indicati il numero RIT, le richieste del PM e i provvedimenti adottati dai magistrati dell'Ufficio. I sotto-fascicoli RIT sono tenuti dalla Procura in forma cartacea e trasmessi a questo ufficio tramite registro di passaggio, previa annotazione al SIGMA.

Con riferimento ai provvedimenti di estinzione per prescrizione del reato, si riporta, per tutti i settori, la seguente situazione: GIP-GUP: n. 2 sentenze nell'anno 2020; n. 3 sentenze nell'anno 2021; n. 1 sentenza nell'anno 2022; n. 1 sentenza nell'anno 2023; n. 0 sentenze negli anni 2024 e 2025; DIBATTIMENTO: n. 1 sentenza nell'anno 2020; n. 2 sentenze nell'anno 2021; n. 6 sentenze nell'anno 2022; n. 1 sentenza nell'anno 2023; n. 0 negli anni 2024 e 2025.

Anche per l'anno 2025 sono stati stipulati e rinnovati i seguenti protocolli:

Protocollo tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria, di Palmi e di Locri (oltre che Corte di Appello e Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, Tribunali e Procure di Reggio Calabria, Palmi e Locri, Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Uffici del Giudice di Pace di Reggio Calabria, Palmi e Locri, Comitati pari opportunità presso i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri), stipulato in data 9 luglio 2021).

SETTORE CIVILE – Con riferimento al settore civile della giurisdizione minorile il presidente del tribunale dei minorenni ha evidenziato che oltre che all'applicazione della tutela prevista dall'art. 81 bis delle Disposizioni di attuazione del C.P.C. (introdotto con la L. 27 dicembre 2017 n. 205), si garantisce che: a) verrà darà la precedenza nella trattazione delle cause quando il difensore sia affetto da malattia invalidante o da disabilità, si trovi in stato di gravidanza e/o maternità, debba prestare assistenza a stretto congiunto in gravi condizioni di salute; nonché la fissazione di un orario dell'udienza che tenga conto dei superiori stati personali e/o familiari; b) ove le suddette condizioni personali e familiari siano connotate da particolare serietà (ad esempio gravidanza a rischio) o assoluta necessità di compiere atti medici il giorno dell'udienza, il difensore, impossibilitato a farsi sostituire, potrà chiedere un rinvio della causa, con apposita istanza, che potrà essere depositata sino al giorno antecedente l'udienza, allegando o riservandosi di allegare, appena disponibile, l'idonea documentazione probatoria; c) nei casi in cui non si possibile certificare l'impedimento di cui sopra (o non lo sarà in tempi ragionevoli), il difensore dovrà autocertificarlo con propria dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445 /2000; l'istanza dovrà essere comunicata al difensore della parte avversaria tramite PCT; il giudice, verificata l'adeguatezza e la sufficienza della documentazione depositata ovvero ritenendo obiettiva l'impossibilità di documentare l'impedimento contestualmente alla richiesta e previo esame delle eventuali ragioni di opposizione della controparte, disporrà il rinvio dell'udienza a data successiva alla cessazione dell'impedimento addotto; ove

l'impedimento si verifichi lo stesso giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di informare l'ufficio giudiziario e la controparte, sempre tramite PCT ovvero con mezzo più spedito e per le vie brevi; d) se, per qualunque ragione, il giudice non avrà potuto prendere visione della richiesta, lo stesso dovrà tenere conto della comunicazione dell'impedimento ai fini dell'eventuale rimessione in termini della parte; e) il differimento dell'udienza non potrà prescindere dalle motivate esigenze della controparte e dalla programmazione delle udienze già effettuate dal giudice.

SETTORE PENALE - oltre la necessaria applicazione del comma 5 bis dell'art. 420 ter c.p.p., si garantisce che: a) i magistrati terranno comunque conto, nel fissare i rinvii e l'orario di trattazione del processo, dello stato di gravidanza della procuratrice al di là della sussistenza di patologie connesse, qualora tempestivamente comunicato (possibilmente almeno una settimana prima), sempre che ciò sia compatibile con la gestione del ruolo; nel caso, invece, di sussistenza di patologie collegate allo stato di gravidanza, i magistrati saranno tenuti a valutare, nel caso concreto e alla luce di idonea certificazione prodotta tempestivamente, il legittimo impedimento a comparire dell'avvocata, anche al di fuori dei limiti temporali della norma sopra citata; 2) nella fissazione delle date di rinvio dell'udienza ovvero dell'orario di trattazione del processo, i magistrati valuteranno, altresì, le necessità, prontamente comunicate se è possibile in udienza, connesse alla maternità e alla paternità, soprattutto con riferimento ai primi tre anni di vita dei figli, nonché di quelle relative alla disabilità del difensore o di un prossimo congiunto di cui abbia la cura; c) nel caso di esigenze collegate a tali ultimi casi, i magistrati, contemperando la necessità del difensore con l'attività processuale, prenderanno in considerazione la possibilità di disporre un rinvio del processo con sospensione dei termini di prescrizione dei reati, qualora neppure risulti sufficiente un rinvio del processo ad horas; d) le esigenze connesse alla paternità e alla maternità e alla disabilità invalidante o a gravi problemi di salute personali, se possibile prontamente comunicate e documentate, saranno prese in considerazione anche nella valutazione del riconoscimento della impossibilità o difficoltà a

comparire in udienza di tutte le parti processuali, compresi i testimoni; e) al di fuori dei casi di legittimo impedimento nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di chiedere il rinvio, con conseguente sospensione di termini di durata della misura, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza; la medesima informazione sarà fornita dal difensore nel caso di udienza di rinvio con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato; f) la medesima informazione sarà fornita dal difensore nel caso di richiesta di rinvio con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato.

SETTORE AMMINISTRATIVO - Le cancellerie, nello svolgimento dei propri adempimenti, daranno la precedenza alle avvocate o alle collaboratrici in stato di gravidanza, ovvero a tutti coloro con disabilità invalidanti che adducano ragioni di urgenza legate alla cura della prole o ad altre necessità familiari o personali sufficientemente documentate.

Va segnalato in particolare con riferimento a tutti i settori della giustizia minorile l'adozione di buone prassi e di numerosi protocolli di cui si evidenzia la rilevanza del contenuto e degli obiettivi perseguiti un'utile gestione delle risorse e un'interazione con organi e istituzioni esterne al fine di migliorare l'efficienza dell'ufficio dalle più svariate angolazioni.

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

Al fine di poter avere un quadro aggiornato sull'attuazione del processo telematico e sullo stato della informatizzazione del Distretto, alla luce della costante interlocuzione con i Mag.Rif., si premette una panoramica di sintesi sui singoli uffici.

Corte di Appello Di Reggio Calabria.

In atto, alle sezioni penali e di corte d'assise, sono in uso i seguenti applicativi:

- Consolle (magistrati) SICP (II grado) Sistema Informativo della cognizione penale;
- G. POP – estrazione elenchi giudici di Corte d'Assise;
- PORTALE MVC – multi – videocollegamento;
- ReCa (sola consultazione ed eventuale integrazione dei fascicoli non migrati al SICP, non migrati al SICP);
- ReGE Relazionale II grado (sola consultazione per integrazione fascicoli migrati a SICP);
- Share-point.
- SIAMM – deposito istanze liquidazione patrocinio;
- SIC – casellario giudiziale;
- SICP - Sistema Informativo della cognizione penale;
- SIDET - Ricerca ristretti;
- SIGE - settore esecuzione penale;
- SIRIS – Statistiche;
- SIT MP – sistema informativo misure di prevenzione;
- SNT - notifiche telematiche penali;
- TIAP-Document@ (in attesa di un protocollo per la liberalizzazione automatizzata della visione dei fascicoli di primo grado);

La consolle è accessibile ai magistrati ed ai funzionari statistici.

Per la composizione degli elenchi dei giudici popolari è ormai a regime l'applicativo G.POP, dal cui utilizzo è derivato un drastico abbattimento dei tempi di esecuzione.

Individuati i referenti per la bonifica delle cd. cartelle condivise, di recente completata.

Avviate ormai da tempo le notifiche penali telematiche (SNT), con sensibile accelerazione degli adempimenti e drastica riduzione degli esiti infausti.

La c.d. bonifica COVID-19, per il congelamento dei termini processuali derivato dalla emergenza sanitaria, è a suo tempo proceduta senza anomalie.

Si è proceduto con la migrazione a Win10.

Stilato un protocollo con la Giurimatrix S.R.L. per la messa a disposizione gratuita in un c.d. bot in grado di assistere i Consiglieri nelle ricerche secondo i più recenti crismi in materia di intelligenza artificiale.

Sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivi più performanti e di nuovissima generazione.

Tribunale di Reggio Calabria.

Presso il Tribunale di Reggio Calabria sono in uso i seguenti applicativi:

- APP – applicativo per il processo penale telematico;
- Consolle (magistrati);
- FUG per la trasmissione delle comunicazioni con Equitalia Giustizia;
- G. POP – estrazione elenchi giudici di Corte d'Assise;
- GECCO – per la gestione dei beni mobili;
- PORTALE MVC – multi – videocollegamento;
- SIAMM, per la gestione del foglio notizie e delle spese prenotate;
- SIC – estrazione casellari giudiziali;
- SICP;

- SIGE – settore esecuzione penale;
- SIRIS – Statistiche;
- SIT MP (*per la sezione misure di prevenzione*);
- SNT - notifiche telematiche penali;
- TIAP Document@ (*limitatamente alla fase GIP*);
- WEBSTAT per le comunicazioni statistiche;

APP è utilizzato regolarmente come previsto dalla legge, in ossequio al D.M. 27 dicembre 2024, n. 206.

È stata attivata l'interoperabilità tra il sistema e il portale trascrittori.

Operano a regime gli applicativi G.POP. e SIGE.

Quanto al SICP, l'applicativo è pienamente in funzione ed è utilizzato da tutto il personale amministrativo competente, formato in maniera sufficiente.

Quanto al documentale, prosegue l'attività di digitalizzazione. In atto un protocollo con la Procura per la consultazione dei fascicoli da parte degli Avvocati, previo rilascio di token da parte degli Uffici GIP/GUP: la maggioranza dei fascicoli viene ormai consultata con modalità telematiche. Sono segnalate alcune difficoltà, di natura prettamente tecnica, in ordine alla funzione OCR (*optical character recognition*).

È stata richiesta l'attivazione della funzionalità che consente l'uso da remoto dell'applicativo da parte di cancellieri e magistrati, in modo da consentire, in mancanza di postazioni per ciascuno dei soggetti abilitati interni in aula di udienza, di consultare APP in tempo reale nel corso dell'udienza. Infatti, con nota scritta si auspicava che i soggetti abilitati interni, previa nulla osta del Presidente del Tribunale, instaurassero la connessione VPN per i propri dispositivi portatili, informando costoro di tutti gli adempimenti operativi a ciò necessari e predisponendo le condizioni utili a tal fine, con la diffusione delle istruzioni per l'”Abilitazione Accesso Remoto Applicativi Penale”.

L'applicativo TEAMS è utilizzato da tutti i magistrati e dal personale di cancelleria ai fini dell'attuazione della Riforma Cartabia per le videoregistrazioni ex art. 510, comma 2-bis, c.p.p., nonché nei casi previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 133 bis e ss. c.p.p..

Appare opportuna l'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivi più performanti e di nuova generazione.

Tribunale di Sorveglianza Di Reggio Calabria

Il Tribunale e l'Ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria utilizzano dal 1° luglio del 2008 l'applicativo SIUS, acronimo di Sistema Informativo Uffici di Sorveglianza, sviluppato come sottosistema del sistema SIES in uso agli Uffici di Procura.

L'Ufficio, in relazione al SIUS, esprime soddisfazione per la rapida consultazione, l'interoperabilità con gli altri sistemi (come SIDET, SIC, INIT, SIAMM COSMAG-Valeri@), la condivisione dei provvedimenti esecutivi e la circolazione delle informazioni che il sistema consente tra gli Uffici del Distretto e auspica una maggiore implementazione dell'applicativo, estendendo progressivamente la condivisione dei provvedimenti, anche con gli altri Uffici di sorveglianza fuori Distretto e con gli Uffici UEPE, e promuovendo l'integrazione con il sistema cd. SNT.

Il SIUS per Avvocati ha consentito di gestire meglio le richieste di utenza assistita, ma implica un maggiore impegno da parte del personale amministrativo.

Nonostante ciò, l'applicativo SIUS è avvertito dai colleghi come arretrato, operando con una precisione di massima che incide negativamente sulla qualità del dato: è stato sottolineato che il problema reale è determinato dal disallineamento con le recenti novità normative, tra cui, a mero titolo esemplificativo, la previsione di sanzioni sostitutive e le nuove norme sulla conversione, talune previsioni in materia di liquidazione, che vanno caricate come "*istanza generica*", così falsando la specificità del dato.

È sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivi più performanti e di nuovissima generazione.

Tribunale di Locri.

Presso il Tribunale di Locri sono in uso i seguenti applicativi:

- APP – applicativo per il processo penale telematico
- Consolle (magistrati);
- G. POP - estrazione elenchi giudici di corte d'assise;
- GECO – per la gestione dei beni mobili;
- SIC – estrazione casellari giudiziali;
- SICP;
- SIGE – settore esecuzione penale;
- SIRIS – Statistiche;
- SNT - notifiche telematiche penali;
- Teams e share-point;
- TIAP Document@;

APP è utilizzato regolarmente come previsto dalla legge, in ossequio al D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, nonostante gli episodici malfunzionamenti di sistema. È stata attuata e prosegue l'opera di abilitazione del personale per l'accesso da remoto all'applicativo attraverso tunnel broker (VPN).

Quanto al documentale TIAP, sono stati stipulati i necessari protocolli, e l'attività di digitalizzazione, con il conseguente utilizzo dell'applicativo, ha subito un netto incremento.

Prosegue, infatti, la piena e concreta attuazione del vigente protocollo TIAP tra Tribunale di Locri e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, con la prospettiva di coinvolgere il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la predisposizione di un vero e proprio punto d'accesso, anche nelle aule d'udienza.

La consolle è accessibile ai magistrati ed ai funzionari statistici. Le evidenze statistiche estratte dall'applicativo appaiono corrispondenti al dato reale, giacché i funzionari

amministrativi preposti verificano il dato attraverso una ricognizione materiale dei fascicoli pervenuti e quelli pendenti.

Operano a regime l'applicativo G.POP e l'applicativo SIGE.

Quanto al SICP, sono ormai in uso anche le query per l'estrazione dei dati statistici relativi al conferimento di incarichi esterni (amministratore, perito, custode) fornendo a ciascun ufficio (GIP, Dibattimento e Corte d'Assise) le informazioni necessarie per l'accesso e la relativa estrazione.

L'applicativo Teams è utilizzato proficuamente quale strumento di collaborazione e condivisione, opportunamente integrato col modulo share-point. Il Tribunale di Locri è dotato di un gruppo "Teams" ufficiale e con tale piattaforma è possibile confrontarsi, creare riunioni da remoto, condividere files, appunti, modelli, collaborazioni.

È sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivi più performanti e di nuovissima generazione.

Tribunale di Palmi.

Presso il Tribunale di Palmi sono in uso i seguenti applicativi:

- APP – applicativo per il processo penale telematico
- Consolle (magistrati);
- G. POP - estrazione elenchi giudici di corte d'assise;
- GECCO – per la gestione dei beni mobili;
- SIC – estrazione casellari giudiziali;
- SICP;
- SIGE – settore esecuzione penale;
- SIRIS – Statistiche;
- SNT - notifiche telematiche penali;
- Teams e share-point;

- TIAP Document@;

Nonostante le criticità connesse alla funzionalità di APP, l'applicativo è utilizzato regolarmente come previsto dalla legge, in ossequio al D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, anche da remoto, mediante VPN, che consente l'accesso alla rete giustizia attraverso i dispositivi portatili.

Sono state promosse, con la partecipazione del Presidente Coordinatore Sezione GIP-GUP e con il RID distrettuale, *best practices*, con l'adozione di un protocollo d'intesa riguardante l'avvio dell'applicativo ministeriale del processo penale (APP) stipulato con il Tribunale di Palmi (prot. 319/2024 dell'1.2.2024). Le *best practis* hanno favorito l'avvio dell'applicativo APP.

La consolle è accessibile ai magistrati ed ai funzionari statistici. È utilizzata dagli uffici per l'estrazione delle statistiche.

Risultano operare a regime l'applicativo G.POP e l'applicativo SIGE.

Con riguardo al TIAP, la fase di digitalizzazione, oltre ad interessare l'intero fascicolo del P.M., è stata interamente estesa per tutti gli atti del Giudice per le indagini preliminari e per atti dell'udienza preliminare, nonché per il fascicolo del dibattimento. La scansione degli atti è stata implementata grazie all'impiego dei c.d. *data entry*.

È stata allestita la sala *front office* per la consultazione dei fascicoli digitalizzati con TIAP da parte degli Avvocati.

L'applicativo TEAMS è utilizzato da tutti i magistrati e dal personale di cancelleria ai fini dell'attuazione della Riforma Cartabia per le videoregistrazioni ex art. 510, comma 2-bis, c.p.p., nei casi previsti dall'art. 133 ter c.p.p. e per gli interrogatori a distanza.

Uffici per i Minorenni

In atto è in uso il sottosistema penale SIGMA.

Per le notificazioni e comunicazioni, invece, è ormai ampiamente diffuso il sistema SNT.

È attualmente utilizzato anche il SIC, applicativo per la estrazione casellari giudiziali.

Quanto alla dotazione hardware-software dell'ufficio, si segnala, rispetto al precedente periodo, un sensibile miglioramento.

È attivo, infine, il sito web del Tribunale, che consente ai numerosi utenti esterni (avvocati, enti, cittadini) di accedere a informazioni di carattere generale, scaricare documenti e modulistica varia, consultare la giurisprudenza di legittimità e di merito di riferimento più rilevante

È altresì disponibile sulla homepage il servizio SIGMAWEB per ricevere, da remoto, informazioni sullo stato dei procedimenti iscritti presso l'ufficio.

ATTUAZIONE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

APP

Dopo una prima fase di coordinamento del personale amministrativo e di magistratura, necessaria per soddisfare tutte le precondizioni necessarie per il lancio dell'applicativo, APP entrava in modo pressoché immediato e repentino in esercizio presso gli Uffici giudiziari, con ricadute notevoli sull'attività giudiziaria quotidiana.

Ad oggi, il programma è utilizzato presso tutti gli Uffici del distretto, limitatamente ai procedimenti e alle fasi per cui vige l'obbligo di legge.

L'adozione di provvedimenti di sospensione – ai sensi dell'art. 175 c.p.p., è stata sentita sin dappprincipio come necessaria da più Uffici del Distretto, a causa dell'instabilità dell'applicativo, della mancanza di funzioni adeguate o comunque corrispondenti all'effettivo lavoro di un magistrato, per via delle eccessive lungaggini che l'utilizzo dell'applicativo ha comportato nello svolgimento di attività precedentemente espletabili in poco tempo, della mancanza di strutture adeguate.

Per disciplinare la fase di transizione, ciascun Ufficio del distretto ha adottato linee guida o protocolli d'intesa

Molto di recente il distretto di Reggio Calabria ha ottenuto la possibilità di avvalersi dell'ausilio di personale specializzato nell'utilizzo dell'applicativo in esame, da coordinarsi a cura dei referenti distrettuali per l'innovazione e l'informatica; pertanto, in collaborazione col RID requirente s'è provveduto a redigere apposita nota informativa e tecnico-operativa, disciplinante le modalità con le quali avvalersi della risorsa ed immaginando un modello definito "training on the job", ossia di ausilio in tempo reale al verificarsi della problematica, avvalendosi anche dello strumento di collaborazione Microsoft Teams.

Nel complesso, va sottolineato che, nonostante le numerose criticità e gli inevitabili rallentamenti nel quotidiano esercizio delle attività giudiziarie, riscontrate nella fase di esercizio iniziale, con l'attenzione degli Uffici ministeriali e il supporto della rete MAGRIF-RID-STO sono state superate la gran parte delle problematiche evidenziate dagli utenti con interventi di manutenzione evolutiva che hanno posto rimedio a numerosi *bug* del sistema, giacché sono state rilasciate versioni aggiornate dell'applicativo che hanno introdotto nuove funzionalità e reso, nel complesso, l'applicativo più adeguato al concreto svolgimento dell'attività giudiziaria e maggiormente rispondente alle esigenze dell'utenza.

Atti e Documenti 2.0

È operativo Atti e Documenti 2.0, modulo applicativo del sistema SICP, che consente di redigere atti in maniera dinamica ed automatizzata attingendo i dati strutturati del fascicolo processuale tra quelli presenti sul database distrettuale del sistema e che permette, altresì, di alimentare il sistema stesso con nuovi dati e/o modifiche a quelli esistenti.

Adempimenti ex art. 165 bis disp. att. c.p.p.

È operativa la trasmissione telematica, al Giudice del gravame, dei dati richiesti dall'art. 165 bis disp. att. c.p.p.

A tal fine, il Giudice estensore provvede alla creazione, con l'applicativo word di Microsoft Office, di un file in formato .docx o .pdf, contenente i dati richiesti dall'art. 165 bis disp. att. c.p.p.

Il file viene trasmesso al Cancelliere deputato al deposito della sentenza, il quale provvede a caricarlo sul S.I.C.P., così consentendo la condivisione con i giudici della Corte d'appello; a loro volta, anche gli Uffici requirenti possono consultare le schede, sempre tramite il S.I.C.P., così realizzandosi la premessa per un controllo diffuso – e perciò più penetrante – ad es., sulla durata delle misure cautelari, nel passaggio di grado.

Da quanto sopra discende la possibilità, per il Giudice di appello che volesse avvalersene, di rieditare la scheda aggiornandola con maggiore facilità per il successivo inoltro alla Corte di Cassazione in caso di ricorso.

GIADA (Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni Dibattimento).

Integrato nel sistema informativo SICP, è la soluzione informatica, patrocinata dal Ministero, ad una serie di problematiche di oggettivo spessore.

Si ritiene auspicabile l'adozione di sistemi automatizzati di distribuzione degli affari, modalità di precostituzione del giudice contemplata anche all'art. 158 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2026-2029, approvata con delibera del 26 giugno 2024 dal CSM, con l'ambizione di garantire, in uno con le ulteriori funzionalità indicate dalla D.G.S.I.A.:

- la completa automazione del procedimento di assegnazione, che spesso si rivela farraginoso e non di rado tutt'altro che agevole (ad es., per la individuazione dei giudici attinti da incompatibilità cd. verticale);
- la conseguente accelerazione della procedura (con abbattimenti della percentuale di errore), di estrema utilità specialmente per i processi la cui fissazione è condizionata dalla imminente scadenza dei termini di fase per gli imputati attinti da cautela;
- una puntuale pesatura dei carichi di lavoro, mediante estrazione dei dati dal SICP, in linea con le previsioni tabellari; pesatura oltremodo utile (ma non sempre di facile realizzazione), in un ufficio dove è tutt'altro che infrequente la celebrazione di processi con centinaia di imputati e/o di imputazioni;

- la conseguente automatica perequazione dei ruoli, sulla scorta di parametri precostruiti, e dunque rispettosi del principio della intangibilità del Giudice naturale;
- l'abbattimento della percentuale di errore nella fissazione delle date di udienza, sia a seguito di citazione diretta, che di decreto emesso dagli Uffici/dalle Sezioni GIP/GUP (immediato, decreto penale, decreto che dispone il giudizio).

La circostanza secondo cui il sistema è stato oggetto di positiva sperimentazione presso Uffici come Milano e Napoli lascia ragionevolmente presumere la sua capacità di adattarsi a situazioni complesse, e dunque un significativo grado di flessibilità, tale da consentirne la positiva sperimentazione nel distretto.

Il funzionamento ottimale dell'applicativo presuppone la sua contemporanea adozione anche da parte dell'Ufficio di Procura, essendo utile a tal fine un protocollo d'intesa, nonché una preliminare attività di configurazione (creazione dei profili e delle utenze; immissione dei criteri tabellari e di pesatura, ecc.) e formazione (anche degli amministrativi) con l'ausilio della DGSIA.

Negli anni trascorsi, a seguito di interlocuzione con il gruppo di lavoro nazionale, gli adempimenti preliminari alla cd. configurazione in pre-esercizio sono stati rallentati a causa dell'elevato *turn over* dei magistrati delle sezioni dibattimentali, per poi essere giunti ad una fase di sostanziale stallo già prima che il dott. Cerfeda venisse nominato RID.

Dopo avere acquisito una nuova e attuale disponibilità generale all'adozione dell'applicativo, è partita una richiesta formale congiunta per l'attivazione dell'applicativo presso gli Uffici di Reggio Calabria e di Palmi.

I referenti per l'informatica hanno partecipato ad una prima riunione preliminare per l'illustrazione degli incombenzi necessari per avviare l'attività di configurazione.

G.POP.

L'applicativo è in fattivo, concreto e generalizzato esercizio.

Portale deposito atti penali (PDP)

Dopo una fase in cui si registrava una prevalenza di depositi accolti o rigettati e un basso numero di quelli in fine di verifica, l'applicativo appare essere entrato in pieno esercizio.

PORTALE MVC, partecipazione a distanza e videoregistrazioni

Già in esercizio il classico portale MVC per la realizzazione dei video-collegamenti con imputati detenuti e siti riservati è in esercizio il sistema di c.d. videoconferenze Cartabia.

Le aule sono state progressivamente allestite con i c.d. "add-on" Cartabia da parte del Ministero e gli errori bloccanti eventualmente emergenti sono gestiti contattando il numero di pronto intervento.

Il malfunzionamento è oggetto di segnalazione da parte del personale adibito all'utilizzo della strumentazione.

SIAMM

Ormai a regime, il Sistema Informativo della Amministrazione è stato introdotto con l'art. 37 bis del D.L. n. 76/2020 al fine di favorire una celere evasione di gran parte delle richieste di liquidazione dei compensi come regolate dal D.P.R. n. 115/2002. La norma, infatti, prevede che il deposito delle istanze avvenga esclusivamente mediante modalità telematica, individuata con decreto DGSIA del 6.10.2020 proprio nell'applicativo in esame.

SICP

Il sistema della cognizione penale prevede l'informatizzazione di più registri ministeriali dell'ambito penale, così come indicato nella circolare del giorno 11.06.2013 emanata dalla DGSIA e dalla Direzione Generale della Giustizia Penale.

Già sono state portate a termine le attività previste nei seguenti contratti PON:

- Contratto di migrazione e bonifica dati, che prevedeva il trasferimento dell'archivio Re.Ge., previa bonifica nel caso dei fascicoli ancora pendenti, da Re.Ge. verso SICP;
- Contratto di formazione, che prevedeva l'addestramento degli utenti nonché il training on the job all'avvio della sede giudiziaria

Dopo le sedi di Palmi e Reggio Calabria, avviate su SICP rispettivamente in data 30.05.2014 e in data 05.06.2014, tale intervento interessava anche la sede di Locri in data 11.07.2014.

Mentre venivano erogati i corsi di formazione al personale della Corte di Appello di Reggio Calabria e della Procura Generale di Reggio Calabria, venivano trasmessi, ai fini della migrazione al nuovo sistema, le basi dati di Re.Ge. Relazionale, applicativo utilizzato per la gestione dei registri penali del II grado.

Si era, quindi, proceduto a compilare delle tabelle di transcodifica con la collaborazione dei referenti degli Uffici e, dopo una prova di migrazione, in data 23.02.2015 veniva avviato in produzione SICP presso la Corte di Appello e la Procura Generale di Reggio Calabria, completando in tal modo l'iter della diffusione del nuovo sistema penale in tutto il distretto di Reggio Calabria.

Previa stipula di un protocollo d'intesa con gli Uffici interessati, veniva poi avviato l'utilizzo della consolle penale, interfacciandosi con i registri al SICP, per la trasmissione telematica delle sentenze ai fini delle impugnazioni della parte pubblica (c.d. visto P.G.).

SIES (Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza)

Già da tempo utilizzati a regime i sottosistemi SIUS (Tribunale e Ufficio di Sorveglianza),

SIEP (Procure) SIGE (Tribunale e Corte d'Appello) SIGMA

Già a regime il sottosistema penale e civile di SIGMA presso gli Uffici Giudiziari Minorili di Reggio Calabria.

SIT-MP, preceduto dal SIPPI

Il progetto finalizzato alla creazione di una banca dati centralizzata riguardante i beni confiscati, dal 2011 centralizzato a livello nazionale, nell'ambito delle Misure di Prevenzione, ha portato alla nascita del sistema SIT-MP.

Sin dall'origine, funzionari e MAGRIF interessati hanno sottolineato una serie di disfunzioni relative:

- alla migrazione delle procedure da SIPP a SIT MP, e conseguentemente nella stessa migrazione informativa verso la Corte d'appello;
- alla impossibilità di annotare i provvedimenti adottati in esito alla trattazione della procedura di approvazione del conto di gestione;
- alla impossibilità di inserire più difensori all'atto della registrazione dei motivi di appello;
- alla impossibilità di depositare i decreti decisori della Corte in quanto al momento di confermare la confisca dei beni l'applicativo non riesce a sfogliarli tutti e non consente di proseguire con l'operazione di deposito;
- alle difficoltà relative all'inserimento della definitività dei decreti, che perciò non vengono eseguiti.

Il sistema è stato, poi, arricchito della funzione di trasmissione telematica dei modelli FUG predisposti per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, previo censimento degli utenti abilitati nel sistema Equitalia Giustizia, come da nota DGSIA del 3.08.2018.

Ad oggi rimane sentita l'esigenza di implementare, tra gli Uffici coinvolti, un tavolo permanente per superare le criticità di volta in volta emergenti, onde evitare che esse possano assumere connotazione bloccante.

SNT

Già a partire dal 15 dicembre 2014 tutti gli Uffici giudicanti e requirenti di primo e secondo grado del distretto di Reggio Calabria, fatta eccezione per quelli Minorili e di Sorveglianza, hanno avviato le notifiche e le comunicazioni telematiche per il penale con valore legale.

Il sistema è stato, poi, esteso anche agli uffici Minorili.

Come da precedenti indicazioni ed in assenza di comunicazioni di segno diverso, ad oggi deve dirsi persistere il ricorso al sistema in maniera costante e senza particolari difficoltà.

Visto P.G. telematico

Con la stipula dei protocolli, sotto il coordinamento del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore generale, è a regime, nel distretto, la comunicazione telematica del deposito sentenze agli uffici requirenti con il Sistema Informativo Cognizione Penale (SICP).

Nei casi previsti dalla legge, le sentenze penali, depositate presso i Tribunali, vengono trasmesse per comunicazione agli Uffici di Procura in formato PDF, unicamente tramite SICP.

La Cancelleria di ciascun Tribunale cura l'inserimento nel campo "annotazioni estese" del SICP la tipologia di decisione adottata (condanna, assoluzione, mista in caso di plurime statuizioni, difetto di competenza o di giurisdizione), e provvede a caricare sul documentale il *file* della sentenza.

Segue la presa in carico e l'assegnazione al Sostituto Procuratore Generale ad opera della Segreteria, e quindi la possibilità di visualizzare le sentenze con la Consolle del Magistrato, nonché di visualizzarle, ai fini dell'esercizio del potere di impugnazione.

VPN e firma remota.

Essendosi di recente avuti aggiornamenti che ne hanno anche snellito le modalità d'utilizzo, la rete dei referenti per l'informatica ha curato la diffusione della possibilità di avvalersi della VPN con comunicazioni e note informative, allegandovi apposito *vademecum tecnico* ministeriale.

Ad oggi, l'utilizzo della VPN è via via crescente, tanto tra il personale amministrativo che tra quello di magistratura e consente di utilizzare APP in udienza, sopperendo alla mancanza di postazioni fisse in aula per i magistrati.

Venendo, infine, alla firma remota, si evidenzia che a più riprese, per le vie brevi, a mezzo note e in corso di formali riunioni, si è invitato il personale interessato ad attivarla, procedendo ad un costante monitoraggio della situazione.

Teams

L'applicativo TEAMS è installato su tutti i computer presenti nelle aule di udienza e regolarmente si procede con audiovideoregistrazione delle prove dichiarative e anche per la loro acquisizione ai sensi dell'art. 133 bis e ss.

L'entrata in vigore della riforma Cartabia è stata accompagnata dalla formazione da autodidatta del personale amministrativo e dei magistrati, mediante lo studio delle circolari e delle note diramate dal Ministero e, in particolare, dal DGSIA, di cui si è curata la più larga diffusione presso gli Uffici.

Anche i pc portatili dei magistrati e degli amministrativi sono dotati del collegamento diretto a microsoft Teams, che è comunemente e diffusamente utilizzato per riunioni di sezione e gli altri utilizzi previsti.

I magistrati utilizzano regolarmente One Drive per la conservazione dei files di lavoro (salvataggio bozze), nonché per la condivisione occasionale delle stesse.

Tutti gli Uffici risultano aver adottato strumenti di condivisione nel rispetto delle più recenti linee guida Ministeriali e giova, al proposito, ricordare che il distretto s'è adoperato e s'adopera per la compiuta bonifica di quanto ancora condiviso mediante modalità oggi inadeguate, in collaborazione con il competente personale CISIA.

TIAP

Quanto al Tribunale di Reggio Calabria e con particolare riguardo alle fasi GIP/GUP, si procede alla digitalizzazione di pressoché tutto quanto proveniente dalla locale Procura della Repubblica, con cui è in essere protocollo per la consultazione dei fascicoli da parte degli Avvocati, previo rilascio di token da parte degli Uffici GIP/GUP. Allo stato, la maggior parte fascicoli viene consultata con modalità telematiche.

Attivata l'interoperabilità tra il sistema e il portale trascrittori.

Stipulato il protocollo di intesa per consentire accesso al TIAP anche per la fase del riesame.

Predisposta anche bozza per estenderne l'utilizzo alla fase dibattimentale e già inviata alla locale Procura della Repubblica per addivenirsi ad eventuale protocollo.

Il terreno è fertile per procedere anche all'estensione della visibilità degli atti alla Corte d'Appello, con recente riserva del MAGRIF di impegnarsi nell'evoluzione.

In via di progressiva abilitazione la funzionalità che consente l'uso da remoto dell'applicativo da parte di Cancellieri e Magistrati.

*

Quanto all'Ufficio locrese, tutto il competente personale in servizio è stato abilitato all'accesso all'applicativo.

Il tavolo tecnico costituito per individuare le specifiche criticità attinenti alla sperimentazione già in corso nell'ufficio GIP/GUP, nonché le migliorie adottabili, ha concluso per la fine della sperimentazione in quelle fasi, con estensione della digitalizzazione a fascicoli afferenti a tutti i procedimenti penali pendenti al 31.12.2023.

Più in particolare, l'Ufficio locrese, sulla scia di uno dei più recenti protocolli d'intesa tra Tribunale e Procura della Repubblica, ha concluso la sperimentazione del c.d. ciclo completo di dematerializzazione degli atti, coinvolgendo nell'attività di digitalizzazione, assegnazione e consultazione dei fascicoli informatizzati anche il settore dibattimentale.

Con apposito ordine di servizio, sono stati individuati i soggetti cui attribuire i compiti per le rispettive singole attività citate. Grazie anche ad un work-shop che ha visto coinvolti gli stessi, s'è provveduto ad una loro maggiore formazione, oltre a quella contestualmente avutasi sul campo e per il tramite delle risorse online. Interlocuzioni di tipo tecnico, con le figure di volta in volta competenti, hanno portato a superare le prime difficoltà in ordine al corretto utilizzo dei moduli SAD e PUD, sì da consentire i c.d. passaggi di stato dei fascicoli tra una fase e l'altra e, quindi, la loro corretta assegnazione e visualizzazione anche al settore dibattimentale.

In via di progressiva abilitazione la funzionalità che consente l'uso da remoto dell'applicativo da parte di Cancellieri e Magistrati.

Infine, con riguardo al c.d. "archivio riservato" per le intercettazioni, si osserva che l'applicativo è regolarmente utilizzato presso l'Ufficio GIP/GUP, per quanto di competenza ed anche a seguito di apposito protocollo del 29.09.2020 intervenuto con l'Ufficio di Procura in sede.

*

Quanto all'Ufficio palmese, per gli anni precedenti s'era reso necessario l'aggiornamento dell'anagrafica dei magistrati assegnati alla Sezione, dei funzionari, cancellieri, assistenti ed operatori.

Per ciascun Ufficio si è proceduto alla messa in esercizio della funzionalità di acquisizione automatica delle notizie di reato dal sistema TIAP-Document@ - cd. Portale Ndr: in tal modo, i cd. soggetti – fonte (ovvero coloro che trasmettono le notizie di reato – forze dell'ordine, Inps, ecc.), per il tramite di un punto d'accesso protetto alla rete giustizia, potranno far pervenire agli organi requirenti le informative di reato in via telematica, con conseguente automatico caricamento, aperto il fascicolo, sul gestore TIAP-Document@, e sollevamento del personale amministrativo dall'attività di digitalizzazione.

Superate alcune difficoltà, tutte le ordinanze emesse sono state digitalizzate e caricate sul TIAP; talvolta, però, i singoli atti non risultano "ricercabili".

L'applicativo è in esercizio ed a regime per la fase GIP, ma la carenza di personale amministrativo ha, di fatto, rappresentato la maggiore criticità nell'estensione alle fasi successive.

*

Venendo, infine, alla Corte d'Appello, ci si è adoperati affinché l'applicativo venisse installato sui dispositivi in uso al personale amministrativo e di magistratura, aprendo tickets massivi e controllandone lo stato sino a verifica del compimento del lavoro richiesto ai tecnici

competenti. Ci si è impegnati per la stesura di appositi protocolli o, comunque, di una generale visibilità al II grado di quanto già digitalizzato in I grado; ad oggi questa può essere garantita mediante specifica richiesta effettuata al Tribunale d'interesse.

Dotazione informatica

La piena attuazione del processo penale telematico non può che passare per l'adeguata fornitura di dotazioni informatiche al personale amministrativo e giudiziario, le quali debbono essere migliorate sia in termini quantitativi che qualitativi, con forniture di strumentazione tecnica che risulti più moderna e più adatta a supportare l'operatore che deve valersi di numerosi applicativi.

Tale rilievo investe tanto le postazioni fisse quanto i pc portatili in dotazione ai magistrati.

Si rileva che i computer della postazione fissa non paiono essere adeguati, essendo vetusti, in termini di sistema operativo e capienza dell'hardware. Il funzionamento è spesso lento e soffre di malfunzionamenti che obbligano ripetuti interventi del personale tecnico.

Analoghe considerazioni possono estendersi alle forniture più risalenti di pc portatili consegnate dal Ministero della Giustizia.

CONTRIBUTO FORNITO DALLA MAGISTRATURA ONORARIA

Il Tribunale di Reggio Calabria ritiene fondamentale ed irrinunciabile si è appalesato anche l'apporto fornito dai giudici onorari in ogni materia tabellarmente assegnata alla Sezione, molti dei quali per un considerevole lasso temporale (oltre due anni) hanno gestito ruoli rimasti scoperti da oltre due anni e che hanno continuato a smaltire anche nel periodo considerato, come sopra evidenziato, un buon numero di cause.

Il Tribunale di Palmi ha evidenziato l'assoluta rilevanza dell'ausilio della magistratura onoraria.

Per quanto attiene al contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria, per il Tribunale di Locri, nell'arco temporale in esame, anche in ragione delle già segnalate scoperture giuridiche e di fatto, i giudici onorari confermati, il loro apporto è e resta indispensabile per il funzionamento dell'intero comparto, sono stati assegnatari di ruoli autonomi.

In particolare, in quanto assegnatari di ruoli autonomi, tre giudici onorari confermati sono titolari di ruoli di esecuzioni mobiliari (e di ruoli in materia di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) ed uno di questi anche di un ruolo civile ad esaurimento oltre che, fino a giugno 2025, del ruolo civile ordinario (depurato dalle cause che non possono essere trattate dai GOP) di un giudice togato in astensione per maternità. Altri due giudici onorari confermati gestiscono ruoli civili ad esaurimento e ad entrambi sono stati attualmente assegnati in via temporanea – nel rispetto della normativa, primaria e secondaria, in materia – i ruoli civili ordinari allo stato privi di un giudice togato titolare (il suddetto ruolo della collega in astensione per maternità a partire dal giugno 2025 ed altri due ruoli rimasti scoperti a seguito dei trasferimenti ad altra sede dei giudici togati titolari).

Nel comparto lavoro/previdenza sono stati infine potenziati, nell'osservanza del D.Lgs. n. 116 del 2017, i ruoli in materia previdenziale affidati ai due giudici onorari confermati tabellarmente addetti al settore ed inseriti nell'Ufficio per il processo.

In Corte di Appello operano i Giudici Onorari Aggregati che compongono i Collegi integrati, per definire cause ultratriennali, con limitazioni per materia e valore, come da DL 69/2013 che ne ha previsto la presenza.

La Corte Costituzionale – (sent n 41/2021) ha però stabilito la cessazione improrogabile della presenza di tali onorari all'ottobre 2025. Il DL 117/2025 ha previsto la proroga di un anno di tale termine.

Fino al 2023 la Sezione Civile ha potuto operare fronteggiando l'arretrato e cercando di ridurlo, è stato anche grazie all'apporto di tali GOA, che in numero di otto, hanno garantito complessivamente negli ultimi anni circa metà delle definizioni annue della sezione, ovviamente su cause ultratriennali. Ma come si è già detto, dal marzo 2024 si sono registrate defezioni e preannuncio di dimissioni, con richiesta di esonero dalla assegnazione di nuovi processi, al fine di definire quelli già incamerati. Il numero dei Giudici Onorari Aggregati al 1.7.2024 era già di SETTE (nel marzo 2024 si era dimesso uno degli otto onorari). I GOA rimasti nel corso dell'anno hanno cessato di assumere cause in decisione o perché troppo carichi di cause arretrate da definire o perché prossimi ad essere nominati G.O.P.

Solo per tre GOA è stato possibile proseguire le udienze fino al 3 marzo 2025, ultima udienza dei COLLEGI INTEGRATI che si è ritenuto di fissare per consentire di GOA di definire tutti i processi prima della scadenza del 31 ottobre 2025, fissata dalla Corte Costituzionale (sentenza Corte Costituzionale n 41 del 2021).

Nonostante questi accorgimenti e le continue sollecitazioni, solo 2 GOA hanno completato e definito tutti i processi entro il 30.6.2025 mentre gli altri hanno ancora un certo numero di decisioni da esitare. A causa dell'esigenza di evitare ritardi, tutte le cause già fissate alle udienze dei Collegi Integrati, e molte di quelle già destinate ai relatori onorari sono state riassegnate ai

magistrati togati, perché cause ormai costituenti arretrato (prevalentemente iscritte in appello nell'anno 2019), e quindi da definire con priorità.

UFFICIO PER IL PROCESSO

Quanto al Tribunale di Reggio Calabria gli addetti UPP, per quanto concerne gli effetti delle riforme più recenti, in ordine all'Ufficio per il Processo l'operato dei funzionari ha avuto ricadute positive e consistenti sulla produttività della Sezione.

La struttura si è rivelata, infatti, una risorsa preziosa ed irrinunciabile, supportando l'enorme impegno profuso dai giudici per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, nonostante le carenze di organico. Nel settore penale l'apporto degli AUPP, già in sé e rispetto al numero dei ruoli, e per il loro prevalente impegno nelle attività di raccordo con la cancelleria, negli adempimenti pre e post udienza e nell'assistenza al magistrato in udienza, imposto dalle vistose carenze di personale di cancelleria sui ruoli giurisdizionali e dal fortissimo *turn over*, seppur certamente importante per il loro ausilio nello studio dei fascicoli, nella preparazione di questi prima delle udienze, nelle ricerche giurisprudenziali e nella redazione delle bozze di provvedimenti sopraindicati, richiedenti comunque un impegno di controllo e verifica e approvazione da parte dei magistrati, tuttavia, si è rivelato, soprattutto, prezioso per il miglioramento qualitativo dell'esercizio della funzione giurisdizionale potendo i giudici dedicare più energie e più tempo alla evasione degli affari più delicati e complessi, ma non ha inciso percentualmente in modo significativo sull'aumento della produttività.

Il Tribunale di Palmi certamente valuta positivamente gli effetti derivanti dall'attività svolta nell'ufficio dagli addetti all'UPP.

Il Tribunale di Locri osserva che l'ausilio prestato dagli addetti UPP è principalmente rivolto ai comparti nei quali normalmente si accumula la maggior giacenza di pratiche, risultando proficua la collaborazione prestata dai medesimi nell'attività loro assegnata, consistente nello svolgimento di un'attività preparatoria dello studio, da parte del magistrato relatore, dei processi di rito collegiale, secondo le specifiche indicazioni e direttive del magistrato relatore di riferimento.

In Corte di Appello l'apporto dei funzionari UPP è stato rilevante.

All'esito dell'ultimo monitoraggio effettuato dal magistrato coordinatore dell'ufficio del processo emerge che gli attuali AUPP in servizio presso la Corte di Appello di Reggio Calabria sono 71, distribuiti tra i settori (penale- civile- c.d. trasversale) a seconda delle esigenze e dei carichi pendenti, in considerazione della necessità di raggiungere i risultati previsti dal PNRR. Nella valutazione delle esigenze dei diversi settori, si è considerata persistente l'esigenza di privilegiare, sul piano della distribuzione delle risorse, la Sezione Affari Civili (come già stabilito nella formazione del primo progetto), la quale, sebbene in questi ultimi anni si sia impegnata in una proficua attività di riduzione dell'arretrato, i cui risultati sono attestati dai dati statistici più recenti, resta pur sempre gravata dal doppio impegno di riduzione delle pendenze arretrate, ancora di cospicua entità (obiettivo non previsto per il settore penale), e di diminuzione del *disposition time*, e ciò nelle condizioni di difficoltà ampiamente illustrate nel primo progetto (in primis per la notevole scopertura dell'organico) e con il peso di un carico di lavoro estremamente variegato, anche con riferimento alla tipologia di cause.

Sono quindi state espletate le procedure di assegnazione definitiva dei singoli Funzionari addetti UPP ai diversi settori, tenuto conto delle attitudini manifestate e dalle preferenze espresse da ciascuno di essi nei colloqui sostenuti al momento dell'assunzione.

Si è, inoltre, provveduto, nei casi di eccedenza di personale in un settore e carenza in altro, a inoltrare interPELLI tra i funzionari per eventuali disponibilità al passaggio da un settore all'altro o, in assenza, a disporre il trasferimento d'ufficio dell'addetto che avesse conseguito un punteggio più basso in graduatoria.

Su sollecitazione della Presidente della Corte di Appello, nel corso di apposita riunione, si è convenuto sulla necessità che gli addetti all'UPP siano impiegati anche e soprattutto nell'attività di smaltimento dei ruoli dei Magistrati gravati da un arretrato particolarmente risalente e cospicuo, e in quella di riduzione del carico nei settori in cui le sopravvenienze superino le definizioni, con il rischio di accumulo di arretrato.

Ciò attraverso l'adozione di eventuali piani di rientro per i singoli Magistrati e programmi di smaltimento per i settori di lavoro interessati che verranno proposti dai Presidenti di Sezione competenti.

Obiettivi raggiunti e obiettivi prefissati

Premesso che gli obiettivi espressamente collegati all'attività degli addetti UPP sono quelli della riduzione dell'arretrato e del c.d. *Disposition Time*, nei termini quantitativi più volte specificati, va anzitutto sottolineato che sulle concrete possibilità di raggiungimento di tali obiettivi ha indubbiamente pesato la situazione di enorme difficoltà in cui versava l'Ufficio della Corte di Appello di Reggio Calabria al momento dell'assunzione del primo contingente di funzionari, difficoltà che tuttora permane, per ben precisi fattori negativi.

A tale riguardo è imprescindibile una premessa di ordine generale e che inerisce alla peculiarità del territorio che ricade nella competenza distrettuale di questa Corte.

Si tratta, notoriamente, di un'area caratterizzata dalla presenza di invasiva e soffocante della criminalità organizzata, e specificamente della potente organizzazione criminale denominata 'Ndrangheta, che si estende in modo capillare su tutto il territorio, soffocando sul nascere molte delle attività economiche o prendendone il controllo, e che pur estendendo le proprie attività al di là dei confini calabresi e anche di quelli nazionali, mantiene i centri nevralgici di comando dell'organizzazione sul territorio del nostro distretto.

Negli ultimi anni lo Stato ha compiuto notevoli sforzi per contrastare il fenomeno della "ndrangheta, con dispiego di forze investigative straordinarie, e tutto ciò ha prodotto, intuibilmente, un'esorbitante crescita delle indagini e dei conseguenti processi per reati di criminalità organizzata che si celebrano, dopo il primo grado, presso questa Corte di Appello.

Ciò ha comportato una serie di problemi organizzativi legati al numero degli imputati, la maggior parte dei quali detenuti, alla connessa necessità di definire i relativi giudizi entro i ristretti termini di scadenza delle misure cautelare, nonché, alla difficoltà di comporre i collegi a causa delle frequenti condizioni di incompatibilità nella quale vengono a trovarsi diversi

magistrati, o per aver svolto funzioni giurisdizionali nei medesimi procedimenti in primo grado (molti degli attuali consiglieri provengono dagli uffici di primo grado), oppure a causa del frequente fenomeno della frammentazione dello stesso giudizio in più tronconi, a seguito di istanze di rito abbreviato o di altre vicende processuali.

Detta premessa si è resa necessaria perché tale peculiare situazione, più volte segnalata in tutte le sedi istituzionali, ha intuibilmente prodotto riflessi negativi non soltanto nel più specifico settore delle Sezioni penali, per le estreme difficoltà nella organizzazione dell'attività giurisdizionale causate dagli inevitabili rallentamenti che ne sono derivati con riferimento ai procedimenti diversi da quelli di criminalità organizzata, ma anche su tutti i settori della Corte di Appello, e specialmente sulla Sezione Civile, che per anni (in passato) si è trovata a dovere frequentemente privarsi dell'apporto di uno o più componenti, anche per lunghi periodi, a causa dell'applicazione di costoro, sovente anche come relatori, ai complessi procedimenti di mafia che si stavano celebrando innanzi alle sezioni penali, con ciò dovendo sostanzialmente rinunciare a qualsiasi proficua programmazione e finendo con l'accumulare il grave arretrato che l'affliggeva all'inizio del periodo di cui si discute e che solo in parte è stato recuperato.

Indirettamente, la stessa Sezione Lavoro è stata coinvolta dall'inevitabile assorbimento di energie lavorative che ha trovato origine nel settore penale, essendo stata costretta a sollevare quella civile da una parte delle proprie materie di competenza, assumendone stabilmente la trattazione.

Ciononostante, la Corte di Appello è riuscita a utilizzare al meglio l'apporto dei Funzionari UPP, conseguendo risultati comunque ragguardevoli, in ciascuno dei settori della giurisdizione, se messi a confronto con le condizioni di estrema difficoltà in cui si è trovata a operare.

Quanto agli obiettivi prefissati, allo stato attuale la Corte potrà contare sull'apporto dei Funzionari Addetti all'UPP solo fino al 30 giugno 2026, se i loro rapporti di lavoro non saranno prorogati o, ancor più auspicabilmente, trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia pure a seguito delle necessarie selezioni concorsuali), soluzione che risulta

allo studio del Ministero e che certamente sarebbe in grado di segnare una svolta di non poco rilievo nella velocizzazione della definizione dei procedimenti.

In particolare, per il settore civile, come si è già detto nella relazione del decorso anno, e come ormai è stato statisticamente accertato sul territorio nazionale, anche per gli uffici di secondo grado l'apporto dei funzionari UPP - che ha finalmente realizzato quell'ufficio a supporto dell'attività del giudice che fino al 2022 era rimasto una previsione sulla carta - è stato rilevante.

Dalla seconda metà dell'anno 2022 i funzionari UPP immessi il 22.2.2022, avendo acquisito una esperienza sempre maggiore, hanno fornito un efficace supporto all'attività del magistrato, realizzando per gli uffici un nuovo modo di operare, che ha positivamente inciso su aspetti quantitativi e qualitativi del rendimento della giurisdizione.

Il contributo dei funzionari alla velocizzazione dei processi e all'incremento delle definizioni sta dando ottimi frutti e risultati rilevanti, oggettivamente misurabili apportando ai magistrati un ausilio qualificato che ne incrementa e migliora la produttività. È agevole prevedere che la sempre maggiore sinergia che si potrà creare nella continuità del lavoro, migliorerà ancora i risultati che già si sono registrati.

Le attività svolte dai funzionari dell'UPP sono state presso la Sezione Civile quelle proprie del profilo: esame dei processi, redazione di bozze e schemi di trattazione per il magistrato, ricerche di giurisprudenza; ogni altra attività funzionale all'ufficio, quale ad esempio l'esame dei più antichi processi cartacei per i magistrati che, pur operando da remoto tramite *consolle*, non avessero l'immediata disponibilità di tutti gli atti cartacei presenti in ufficio; la verifica della completezza delle udienze, il controllo delle cause per la designazione dei collegi integrati, la tenuta dell'agenda del magistrato, ed in genere qualsiasi attività che sia di supporto alla funzione giurisdizionale o presidenziale.

Anche il controllo della regolarità e completezza degli atti, del contraddittorio e delle notifiche che ormai si effettua con sistematicità, tramite l'ausilio dei funzionari UPP, sta portando frutti

fondamentali per la regolarità e celerità della trattazione di cause, evitando rimessioni sul ruolo per incompletezza di atti o notifiche.

Tuttavia, non possono tacersi le numerose criticità dell'attuale situazione.

Innanzitutto, la previsione dei rapporti a termine dei funzionari ha già causato l'esodo di molti validi assunti, perché vincitori di altri concorsi a tempo indeterminato. Fino al giugno 2024, la riduzione dei funzionari rimasti in servizio (in numero di 16, non sempre tutti presenti per ragioni varie, malattie, maternità ecc.) non ha consentito di assicurare alcuni servizi che erano stati programmati, quale ad esempio la massimazione delle sentenze e la raccolta di giurisprudenza distrettuale. I pochi funzionari rimasti sono stati assorbiti dal lavoro di studio dei processi e redazione di bozze per i magistrati, attività prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Alla fine del mese di giugno 2024 sono stati immessi in servizio nuovi funzionari UPP, vincitori di selezione svoltasi nell'aprile 2024. Tuttavia, l'assunzione di questo personale, a differenza di quanto accaduto con i primi, non è stata accompagnata dalle indispensabili forniture di strumenti informatici, e a distanza di un anno e tre mesi dalla loro assunzione non sono ancora operativi. Per l'esattezza, pur essendo stato consegnato loro il personal computer (dopo oltre un anno dall'assunzione) per ragioni tecniche rappresentate dal Ministero della Giustizia, non si è potuto ancora renderli operativi, collegarli alla rete dell'ufficio e installare gli applicativi indispensabili ad una piena operatività (SICID, CONSOLLE DEL MAGISTRATO).

Si ribadiscono le problematiche derivanti dal carattere di rapporto a termine, che non risponde all'esigenza di fornire uno stabile ausilio al magistrato e di creare attorno al giudice l'ufficio che dovrebbe supportarlo nell'ordinaria attività. La natura "*sperimentale*" della previsione voluta dal *recovery plan* (ed il conferimento di fondi straordinari europei per la retribuzione di tale personale) non giustifica l'assunto per cui la presenza nell'ufficio dei funzionari UPP debba essere una mera parentesi per la definizione dell'arretrato, per poi tornare al vecchio sistema di lavoro.

Confidando che le informazioni fornite siano esaustive e rispondenti a quanto richiesto, si allegano per completezza le analitiche relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Presidenti delle Sezioni di questo Ufficio, che verranno trasfuse nella relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte di Appello in intestazione.